

**Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)**  
in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 supplemento ordinario n. 244. Commento delle disposizioni di interesse della Regione e degli enti locali.

(a cura di Nerio Rosa)

## **Analisi per materia.**

### **Indice**

Agricoltura .....	pag. 1
Attività economiche.....	pag. 15
Ricerca.....	pag. 30
Energia.....	pag. 35
Mobilità.....	pag. 47
Ambiente.....	pag. 52
Turismo.....	pag. 60
Immobili demanio e patrimonio.....	pag. 62
Fiscalità locale:	
✓ Enti locali.....	pag. 82
✓ Regione.....	pag. 101
Personale delle Regioni ed Enti locali.....	pag. 106
Finanza locale:	
✓ Enti locali.....	pag. 112
✓ Regioni.....	pag. 136
Servizi sociali.....	pag. 152
Sanità .....	pag. 168
Varie.....	pag. 198
Appendice	
Norme di interesse per la Direzione Generale	
Cultura Formazione Lavoro.....	pag. 202

Analisi per materia.

### *Agricoltura*

<b>Articolo 1 Comma n.</b>	<b>Materia</b>	<b>Pagina</b>
289	<i>Credito d'imposta per le imprese agricole ed agroalimentari</i>	2
290	<i>Credito d'imposta per le imprese agricole ed agroalimentari</i>	3
376	<i>Ricerca in campo bioenergetico</i>	3
379	<i>Bioenergia</i>	3
380	<i>Biocarburante: esenzione</i>	3
381	<i>Biocarburante: esenzione</i>	4
382	<i>Certificati verdi</i>	4
383	<i>Certificati verdi</i>	4
390	<i>Aliquota IRAP settore agricolo – proroga agevolazioni</i>	4
392	<i>Piccola proprietà contadina</i>	5
472	<i>Riordino Istituto nazionale per la fauna selvatica</i>	5
1047	<i>Produzioni agroalimentari di qualità</i>	5
1048	<i>Controlli in materia di aiuti comunitari</i>	5
1049	<i>Vino</i>	5
1050	<i>Agecontrol S.P.A.</i>	6
1051	<i>Registrazioni IGP e DOP</i>	6
1052	<i>Organismi pagatori</i>	6
1053	<i>Corpo Forestale dello Stato</i>	7
1054	<i>Risorse per il settore bieticolo - sacarifero</i>	7
1058	<i>Piano irriguo nazionale</i>	7
1059	<i>Piano irriguo nazionale</i>	7
1060	<i>Piano irriguo nazionale</i>	8
1061	<i>Piano irriguo nazionale</i>	8
1062	<i>Piano irriguo nazionale</i>	8
1063	<i>Risorse settore bieticolo – saccarifero</i>	8
1064	<i>Vendita diretta prodotti agricoli</i>	9

1065	<i>Mercati degli imprenditori agricoli</i>	9
1066	<i>Riduzione accisa carburanti a favore di allevatori apistici</i>	9
1067	<i>Convenzioni con imprenditori agricoli</i>	10
1068	<i>Fondo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura</i>	10
1069	<i>Fondo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura</i>	10
1070	<i>Fondo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura</i>	10
1071	<i>Fondo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura</i>	10
1072	<i>Fondo per le crisi di mercato</i>	11
1075	<i>Credito d'imposta in aree produttive di regioni meridionali</i>	11
1079	<i>Integrazione salariale per lavoratori agricoli</i>	11
1080	<i>ISMEA</i>	11
1081	<i>ISMEA</i>	12
1083	<i>Intese di filiera o contratti quadro</i>	12
1084	<i>Piani nazionali di settore del Ministero politiche agricole</i>	12
1085	<i>Piano d'azione per agricoltura biologica</i>	12
1087	<i>Quote latte</i>	12
1088	<i>Promozione pubblicitaria delle imprese agricole</i>	13
1089	<i>Promozione pubblicitaria delle imprese agricole</i>	13
1093	<i>Opzione fiscale per le società agricole</i>	13
1094	<i>Estensione della qualifica di imprenditore agricolo</i>	13
1096	<i>Soppressione agevolazioni tributarie per società agricole di persone</i>	14

<b>Articolo 1 comma</b>	<b>Materia</b>	<b>Testo della legge</b>	<b>Commento</b>	<b>note</b>
-----------------------------	----------------	--------------------------	-----------------	-------------

289	<i>Credito d'imposta per le imprese agricole ed agroalimentari</i>	Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il	Le norme prevedono che - per gli anni 2007, 2008 e 2009 - alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 (produzioni biologiche) e del regolamento CE 510/2006 (DOP e IGP), anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata	Commento a cura D.G. Agricoltura
-----	--	--	---	----------------------------------

		Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	in vigore della Finanziaria, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilirà le modalità per l'accesso all'agevolazione entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009	
290	<b>Credito d'imposta per le imprese agricole ed agroalimentari</b>	Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.	Idem	Idem
376	<b>Ricerca in campo bioenergetico</b>	Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.	La norma prevede un incremento del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche. Nell'ambito di tale Fondo sono destinati 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico	Commento a cura D.G. Agricoltura
379	<b>Bioenergia</b>	Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.	La norma prevede che per intese e contratti quadro si intendono gli accordi già definiti nel Decreto Legislativo 102/2005 in materia di regolazione dei mercati e disciplina delle Organizzazioni dei Produttori.	Commento a cura D.G. Agricoltura
380	<b>Biocarburante: esenzione</b>	E' esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche	E' esente da accisa l'impiego di olio vegetale puro a fini energetici, da parte di imprese agricole. Agevolazione fino all'importo massimo di 1 mln di €	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

		agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.		
381	<b>Biocarburante: esenzione</b>	All'onere derivante dall'attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.		
382	<b>Certificati verdi</b>	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi: a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003; b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici; c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.	Revisione della disciplina dei "certificati verdi" entro giugno 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.  Viene rivista la disciplina dei "certificati verdi" di cui al Decreto Legislativo n. 79/1999 per incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da contratti di coltivazione nonché di materiali residui provenienti dalla zootecnia, dalle attività forestali e dalla trasformazione alimentare	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo  Commento a cura D.G. Agricoltura
383	<b>Certificati verdi</b>	Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.	Esclusione dei "certificati verdi" dalle disposizioni della L. 239/04 ( riordino del settore energetico) che stabilisce il loro valore in 0,05 GWh o multipli.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
390	<b>Aliquota IRAP settore agricolo – proroga agevolazioni</b>	All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è	Proroga di un anno dell'aliquota IRAP agevolata per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale

		stabilita nella misura del 3,75 per cento».		
392	<b>Piccola proprietà contadina</b>	Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.	Sono confermate anche per il 2007 le agevolazioni sull'acquisto dei terreni in base alle quali l'imposta catastale è fissata all'1% e le imposte di registro e ipotecaria sono stabilite in misura fissa	Commento a cura D.G. Agricoltura
472	<b>Riordino Istituto nazionale per la fauna selvatica</b>	All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili».	L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" Articolo 7 "Istituto nazionale per la fauna selvatica"	Commento a cura D.G. Agricoltura
1047	<b>Produzioni agroalimentari di qualità</b>	1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.	La norma prevede l'attribuzione all'Ispettorato centrale repressione frodi delle funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli Organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata. L'istituto assume quindi la nuova denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Commento a cura D.G. Agricoltura
1048	<b>Controlli in materia di aiuti comunitari</b>	I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	La norma prevede che i controlli in materia di aiuti comunitari erogati al settore agricolo di competenza del Ministero, prima svolti dal Corpo Forestale dello Stato e dall'Ispettorato Centrale repressione Frodi, siano affidati ad AGEA.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1049	<b>Vino</b>	All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: «la prova preliminare di fermentazione e» sono soppresse.	Viene soppresso l'obbligo dei laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dei laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente la prova	Commento a cura D.G. Agricoltura

			preliminare di fermentazione. Resta confermato l'obbligo di effettuare la ricerca dei denaturanti previsti dalla Legge 82/2006 per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica e di segnalarne l'eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per uso interno alle aziende committenti.	
1050	<b>Agecontrol S.P.A.</b>	Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.	E' prevista una spesa di 23 milioni di Euro per il 2007 per attività affidate ad AGECONTROL S.p.A. in materia di controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1051	<b>Registrazioni IGP e DOP</b>	In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	E' previsto un contributo per coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del regolamento 510/2006 (IGP e DOP). L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono riassegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1052	<b>Organismi pagatori</b>	All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5-ter è abrogato; b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:	La norma prevede modifiche alla disciplina previgente ed in particolare viene abrogato l'art. 5 ter della L. 231/2005 che prevedeva che i pagamenti effettuati dagli Organismi pagatori su richiesta dei beneficiari delle provvidenze CE potevano essere disposti, anziché mediante accredito su	Commento a cura D.G. Agricoltura

		«5-quater. Gli accreditati disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate».	conti correnti bancari e postali, attraverso bonifico domiciliato presso gli uffici postali. Inoltre, la norma prevede che gli accreditati così disposti dall'Organismo pagatore hanno per gli organismi medesimi effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.	
1053	<b>Corpo Forestale dello Stato</b>	All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «l'ENEA e l'ASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato».	Viene estesa anche al Corpo Forestale dello Stato la possibilità di attivare assegni per attività di ricerca.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1054	<b>Risorse per il settore bieticolo - saccharifero</b>	All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è abrogato; b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All'AGEA è attribuita».	Il comma di modifica è collegato al successivo comma 1063, in cui si prevede che la dotazione finanziaria di 65,8 milioni di euro già prevista nel 2006 per il Fondo per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccharifera sia confermata anche per il 2007 quale competenza del secondo anno per far fronte al quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1058	<b>Piano irriguo nazionale</b>	Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.	Il presente comma e i commi che seguono stanziavano, al fine di assicurare copertura ai progetti inseriti nel Piano Irriguo Nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 la somma di 100 milioni di euro e, per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, una ulteriore somma di 150 milioni di euro annui, nonché le quote annue - per gli esercizi dal 2007 al 2010, dei limiti di impegno previsti dalla Legge 350/2003 (Finanziaria 2004) e dalla Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) per gli interventi del Piano Irriguo Nazionale	Commento a cura D.G. Agricoltura
1059	<b>Piano irriguo nazionale</b>	Per le finalità di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese: a) per l'anno 2007: 1) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) per l'anno 2008: 1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24		

		<p>dicembre 2003, n. 350;</p> <p>2) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;</p> <p>3) 50.000.000 di euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;</p> <p>c) per l'anno 2009:</p> <p>1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;</p> <p>2) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;</p> <p>3) 50.000.000 di euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>		
1060	<b>Piano irriguo nazionale</b>	<p>Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:</p> <p>a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;</p> <p>b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;</p> <p>c) 50.000.000 di euro quale terza annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>	Idem	Idem
1061	<b>Piano irriguo nazionale</b>	<p>Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.</p>	Idem	Idem
1062	<b>Piano irriguo nazionale</b>	<p>Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonché dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.</p>	Idem	Idem
1063	<b>Risorse settore bieticolo – saccarifero</b>	<p>Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma</p>	Vedi commento comma 1054	Commento a cura D.G. Agricoltura

		4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.		
1064	<b><i>Vendita diretta prodotti agricoli</i></b>	. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 euro»; b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».	Sono aumentati gli importi dei valori della produzione non proveniente dalla propria azienda che gli imprenditori agricoli possono direttamente vendere in deroga alla disciplina generale del commercio.  La norma incrementa il tetto dell'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente ai fini della classificazione dell'attività come commerciale. Si tratta quindi di una norma finalizzata a rilanciare l'attività imprenditoriale agricola.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo  Commento a cura D.G. Agricoltura
1065	<b><i> Mercati degli imprenditori agricoli</i></b>	Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.	E' prevista l'adozione di un decreto per definire uniformemente gli standard per lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta	Commento a cura D.G. Agricoltura
1066	<b><i>Riduzione accisa carburanti a favore di allevatori apistici</i></b>	Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto	Riduzione dell'accisa per carburanti agevolati a favore degli allevatori apistici e nomadismo	Commento a cura D.G. Agricoltura

		legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.		
1067	<b>Convenzioni con imprenditori agricoli</b>	All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; b) le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 300.000 euro».	Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, di salvaguardare il paesaggio agrario e forestale, l'Amministrazione Pubblica può stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, destinato per i suddetti interventi contributi variabili da 50 mila euro per imprenditori singoli, a 300 mila euro per imprenditori associati;	Commento a cura del Servizio Riqualficazion e urbana
1068	<b>Fondo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura</b>	Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.	Il presente comma e quelli che seguono prevedono, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, l'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011. Si tratta, in sostanza, di una diversa finalizzazione dello stanziamento di pari importo destinato al credito di imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli previsto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 99/2004 che non ha superato le riserve della CE per violazione delle norme sulla concorrenza.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1069	<b>Fondo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura</b>	Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.	Idem	Idem
1070	<b>Fondo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura</b>	L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.	Idem	Idem
1071	<b>Fondo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura</b>	All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per	Idem	Idem

		le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		
1072	<b>Fondo per le crisi di mercato</b>	Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse già destinate ad interventi per la crisi avicola e non impegnate per problemi legati alla compatibilità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato. Si tratta quindi di una riprogrammazione di risorse.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1075	<b>Credito d'imposta in aree produttive di regioni meridionali</b>	Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma 271 si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	La norma è collegata al comma 271 e segg. e riguarda solo investimenti effettuati da imprenditori agricoli nelle aree delle Regioni meridionali.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1079	<b>Integrazione salariale per lavoratori agricoli</b>	Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.	Individuazione da parte delle Regioni delle aree colpite da avversità atmosferiche ai fini dell'applicazione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori agricoli	Commento a cura D.G. Agricoltura

1080	<b>ISMEA</b>	A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro.	Incremento delle disponibilità di ISMEA per interventi di garanzia creditizia.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1081	<b>ISMEA</b>	La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.	Concessione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti ad ISMEA per mutui ventennali destinati allo sviluppo della proprietà coltivatrice.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1083	<b>Intese di filiera o contratti quadro</b>	L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.	Obiettivo della norma è favorire l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1084	<b>Piani nazionali di settore del Ministero politiche agricole</b>	Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	La norma autorizza una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La norma non definisce tuttavia la natura e l'oggetto dei piani.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1085	<b>Piano d'azione per agricoltura biologica</b>	L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.	La norma prevede un incremento di 10 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009 delle risorse destinate al piano.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1087	<b>Quote latte</b>	All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30	Il comma - di interesse limitato per questa Regione - riguarda esclusivamente i blocchi sanitari e l'obbligo di	Commento a cura D.G.

		maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento».	restituzione del prelievo per le aziende che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Nel caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo non opera per la parte eccedente al 20%.	Agricoltura
1088	<b>Promozione pubblicitaria delle imprese agricole</b>	Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.	La norma è finalizzata ad agevolare la penetrazione delle imprese agroalimentari nei mercati esteri. L'obiettivo è perseguito attraverso un'agevolazione fiscale calcolata sulle maggiori spese sostenute per investimenti promozionali rispetto a quelle sostenute nei tre periodi di imposta precedenti	Commento a cura D.G. Agricoltura
1089	<b>Promozione pubblicitaria delle imprese agricole</b>	La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.	Idem	Idem
1093	<b>Opzione fiscale per le società agricole</b>	Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.	Obiettivo della norma è incentivare il passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli e consente, pertanto, alle società qualificate come società agricole di optare per la tassazione catastale invece che per quella a bilancio	Commento a cura D.G. Agricoltura
1094	<b>Estensione della</b>	Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le	L'estensione è disposta ai fini dell'applicazione a forfait	Commento a

	<b>qualifica di imprenditore agricolo</b>	società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.	della tassazione sul 25% dei ricavi	cura D.G. Agricoltura
1096	<b>Soppressione agevolazioni tributarie per società agricole di persone</b>	All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo è soppresso.	Le agevolazioni tributarie in materia di imposizione diretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, possono essere utilizzate anche dal coltivatore diretto socio od amministratore della società.	Commento a cura D.G. Agricoltura

**Attività economiche:**

<b>Articolo 1 Comma n.</b>	<b>Materia</b>	<b>Pagina</b>
459	<i>Sviluppo Italia SPA e ENEL SPA</i>	16
460	<i>Società Sviluppo Italia S.P.A.</i>	16
461	<i>Società Sviluppo Italia S.P.A.</i>	17
462	<i>Società Sviluppo Italia S.P.A.</i>	17
463	<i>Società Sviluppo Italia S.P.A.</i>	17
720	<i>Modifica al decreto “Bersani”</i>	18
841	<i>Fondo per la competitività e lo sviluppo</i>	18
842	<i>Finanziamento progetti di innovazione industriale</i>	19
843	<i>Procedure per l’individuazione progetti di innovazione industriale e nomina del responsabile di progetto</i>	19
844	<i>Progetti di innovazione industriale: Modalità di attuazione</i>	20
845	<i>Progetti di innovazione industriale: Modalità di attuazione</i>	21
846	<i>Progetti di innovazione industriale: Modalità di attuazione</i>	21
847	<i>Fondo per la finanza d’impresa</i>	21
848	<i>Fondo per la finanza d’impresa: Modalità di attuazione.</i>	22
849	<i>Disposizioni transitorie</i>	22
850	<i>Fondo per la finanza d’impresa: Ulteriori finanziamenti</i>	22
852	<i>Monitoraggio delle crisi d’impresa</i>	23
853	<i>Fondo per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà</i>	23
854	<i>Relazione annuale</i>	23
860	<i>Completamento degli interventi della programmazione negoziata</i>	24
863	<i>Incremento Fondo aree sottosviluppate (FAS).</i>	24
876	<i>Rifinanziamento Fondo interventi regionali per commercio e turismo</i>	24
877	<i>Interventi per consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi</i>	24
878	<i>Interventi per consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi</i>	25

879	<i>Ambito di applicazione</i>	25
880	<i>Fondo di garanzia fidi</i>	25
881	<i>Sviluppo dei confidi</i>	25
882	<i>Sviluppo dei confidi</i>	26
888	<i>Fondo infrastrutture al servizio di sistemi fieristici</i>	26
889	<i>Distretti produttivi</i>	26
890	<i>Cofinanziamento progetti regionali per i distretti produttivi regionali</i>	26
891	<i>Distretti produttivi</i>	27
931	<i>Spese per progetti cofinanziati dall'Unione Europea</i>	27
932	<i>Simest Spa</i>	27
933	<i>Imprese esportatrici</i>	27
934	<i>Misure per l'internazionalizzazione</i>	27
935	<i>Promozione del prodotto Italiano</i>	27
936	<i>Misure per l'internazionalizzazione</i>	28
942	<i>Sviluppo del «made in Italy»</i>	28
1034	<i>Fondo per il trasferimento corrente alle imprese</i>	28
1223	<i>Autocertificazione per le imprese che si avvalgono degli aiuti di Stato</i>	29

<b>Articolo 1 comma</b>	<b>Materia</b>	<b>Testo della legge</b>	<b>Commento</b>	<b>note</b>
459	<b><i>Sviluppo Italia SPA e ENEL SPA</i></b>	Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 461.		
460	<b><i>Società Sviluppo Italia S.P.A.</i></b>	La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento		

		previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.		
461	<b>Società Sviluppo Italia S.P.A.</b>	Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.		
462	<b>Società Sviluppo Italia S.P.A.</b>	All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono sopresse le parole: «, regionali e locali».	La precedente stesura dell'articolo 8 "Sviluppo Italia Spa", comma 1, della L. 166/2002 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" era la seguente: "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al <u>decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1</u> , e successive modificazioni."	Commento a cura D.G. Agricoltura
463	<b>Società Sviluppo Italia S.P.A.</b>	Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono sopresse; b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze,	La precedente stesura dell'articolo 2, commi 5 e 6, del D.Lgs. 1/1999 "Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59" era la seguente: "5. Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate,	Commento a cura D.G. Agricoltura

		<p>d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;</p> <p>c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società»;</p> <p>d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere».</p>	<p>utili per la realizzazione delle attività proprie della società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società. Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.</p> <p>6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole."</p> <p>La precedente stesura dell'articolo 4 del D.Lgs. 1/1999 era la seguente: "1. La società Sviluppo Italia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 1999, al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto sul proprio assetto organizzativo, nonché sull'attività svolta, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, nonché dei risultati raggiunti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette il rapporto alle Camere, per l'esame e le valutazioni delle competenti commissioni; alle Camere sono altresì comunicate preventivamente le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi del presente decreto.</p> <p>2. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di acquisizione e di conferimento di partecipazioni detenute dallo Stato o da società da esso controllate, nonché le operazioni di ristrutturazione societaria preordinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, anche complementari e strumentali, sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse."</p>	
720	<b>Modifica al decreto "Bersani"</b>	All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «ventiquattro mesi»; b) al comma 3, secondo periodo,	Modifica alle norme in materia di cessazione delle attività non consentite alle società a capitale pubblico o misto, partecipate dalle amministrazioni pubbliche per la produzione di beni e servizi strumentali agli enti medesimi. Le cassazioni devono avvenire entro 24 mesi anziché 12.	

		sono soppresse le seguenti parole: «da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto- legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi»; c) al comma 4, secondo periodo, la parola: «perfezionate» e' sostituita dalla seguente: «bandite».		
841	<b>Fondo per la competitività e lo sviluppo</b>	Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.	Istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico e definita la relativa dotazione finanziaria per il triennio 2007-2009. La ratio dell'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo (FCS) è quella di prevedere una sorta di accorpamento al fine di perseguire una maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale. Le previsioni del presente comma e dei successivi sono sviluppate nel DDL "Interventi per l'innovazione industriale" approvato dal CdM il 22/09/06. In generale, con riferimento alle disposizioni relative alla "Competitività e Sviluppo" rimane da esaminare e chiarire la differenza tra un distretto industriale maturo ed un distretto turistico maturo.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
842	<b>Finanziamento progetti di innovazione industriale</b>	A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di	Si rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'individuazione della quota di risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo da destinare al finanziamento di progetti di innovazione industriale. E' prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ex art.3, D.lgs 281/97. Vengono inoltre meglio specificati gli ambiti entro i quali sono finanziati i progetti di innovazione industriale, ovvero: aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

		Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.	tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.	
843	<b>Procedure per l'individuazione progetti di innovazione industriale e nomina del responsabile di progetto</b>	Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, per i diritti e le pari opportunità, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.	Procedure per l'individuazione progetti di innovazione industriale e nomina del responsabile di progetto	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
844	<b>Progetti di innovazione industriale Modalità di attuazione</b>	Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla	Prevede l'adozione dei progetti e relative modalità attuative con decreti del ministro dello sviluppo economico previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ex art.3, D.lgs 281/97. Entro il 1° marzo 2007 il CIPE adotta le regole per il proprio funzionamento ai fini dell'attuazione del presente comma..	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

		presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma		
845	<b>Progetti di innovazione industriale</b> <b>Modalità di attuazione</b>	di Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.	Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono istituiti appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Il Ministro riferisce annualmente anche alla Conferenza Stato-Regioni in merito all'attuazione dei regimi d'aiuto.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
846	<b>Progetti di innovazione industriale</b> <b>Modalità di attuazione</b>	di I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, e' istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia: a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale; b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi; c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.	E' prevista la possibilità di cofinanziamento dei progetti di innovazione industriale da parte delle Regioni. In relazione ai nuovi strumenti di sostegno alle imprese è istituita una specifica sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
847	<b>Fondo per la finanza d'impresa</b>	la In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30	Istituito il Fondo per la finanza d'impresa e definita la relativa dotazione finanziaria per il triennio 2007-2009. Il Fondo ha l'obiettivo di facilitare la concessione di garanzie su finanziamenti e la partecipazione al capitale di rischio delle imprese privilegiando comparti ad alto contenuto tecnologico.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

		dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento CE n. 1260/1999 nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.		
848	<b>Fondo per la finanza d'impresa. Modalità di attuazione.</b>	Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziato per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847	Entro il 1° marzo 2007 il Ministro dello sviluppo economico adotta il decreto di funzionamento del Fondo. E' prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ex art.3, D.lgs 281/97.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
849	<b>Disposizioni transitorie</b>	Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848, l'attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa.	Disposizioni transitorie	Commento a cura della D.G. Attività Produttive,

				Commercio e Turismo
850	<b>Fondo per la finanza d'impresa Ulteriori finanziamenti</b>	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.	Ulteriori finanziamenti	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
852	<b>Monitoraggio delle crisi d'impresa</b>	Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le Regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.	Istituzione di un'apposita struttura di cooperazione, tra i Ministeri : Sviluppo economico e Lavoro che si avvale della collaborazione delle Regioni nel cui territorio si verifica la situazione di crisi	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
853	<b>Fondo per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà</b>	Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi,	Il CIPE fissa i criteri di utilizzo del Fondo. Il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di Sviluppo Italia Spa. Per l'attuazione degli interventi.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

		senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.		
854	<b>Relazione annuale</b>	Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.		
860	<b>Completamento degli interventi della programmazione negoziata</b>	Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.	Proroga al 31/12/2007 del completamenti degli interventi di programmazione negoziata.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
863	<b>Incremento Fondo aree sottosviluppate (FAS).</b>	In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Definisce le risorse costituenti il cofinanziamento nazionale che si affianca ai fondi comunitari per la programmazione 2007-2013, in particolare per i fondi strutturali FESR e FSE	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
876	<b>Rifinanziamento Fondo interventi regionali per commercio e turismo</b>	Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, è integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza	Incrementate di 110 milioni di euro le risorse destinate al Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo previsto dalla L.266/97.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e

		permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.	modalità con cui il Fondo viene ripartito tra le varie regioni. E' previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni.	Turismo
877	<b>Interventi per consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi</b>	All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «controgaranzie» sono inserite le seguenti: «e cogaranzie».	I fondi di garanzia interconsortili possono essere utilizzati anche per la prestazione di cogaranzie .	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
878	<b>Interventi per consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi</b>	Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	E' attribuito un contributo di 70 milioni di euro per il triennio 2007-2009	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
879	<b>Ambito di applicazione</b>	Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo	Ambito di applicazione	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
880	<b>Fondo di garanzia fidi</b>	All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati; b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; c) al comma 23, secondo periodo, le parole: «ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; d) al comma 24, le parole: «ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».	Abroga le disposizioni della L.326/03 che prevedevano il conferimento del Fondo di garanzia della L. 662/96 gestito da MCC Spa in una società per azioni costituita con atto unilaterale dallo Stato avente per oggetto esclusivo la sua gestione	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
881	<b>Sviluppo dei confidi</b>	Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla	Per facilitare lo sviluppo dei Confidi le risorse costituite da fondi rischi o contributi dello Stato ed enti territoriale sono imputati al fondo consortile.	Commento a cura della D.G. Attività

		legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione		Produttive, Commercio e Turismo
882	<b>Sviluppo dei confidi</b>	Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell'emanazione della III direttiva in materia di antiriciclaggio, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991.	Introduzione della possibilità di destinare i fondi di garanzia interconsortile alla prestazione di servizi ai Confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dell'art. 107 Dlgs 385/93 Tulb. Inoltre i fondi potranno essere destinati ad interventi di riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. I Confidi vengono esentati in materia di antiriciclaggio, in attesa della direttiva 2005/60/CE, III direttiva in materia di antiriciclaggio.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
888	<b>Fondo infrastrutture al servizio di sistemi fieristici</b>	Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di € a decorrere dall'anno 2007.	Riguarda lo stanziamento di 3 milioni di € a decorrere dal 2007 per la concessione in conto capitale di contributi per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. Lo stanziamento è in particolare effettuato a favore del fondo per la mobilità al servizio delle fiere;	Commento a cura del Servizio Riqualficazione e urbana
889	<b>Distretti produttivi</b>	All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».		
890	<b>Cofinanziamenti o progetti regionali per i distretti produttivi</b>	All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti: «371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti	Possibilità di cofinanziamento statale pari al 50% delle risorse pubbliche per i progetti relativi a distretti produttivi regionali.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e

	<i>regionali</i>	produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. 371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372».		Turismo
891	<i>Distretti produttivi</i>	All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».		
931	<i>Spese per progetti cofinanziati dall'Unione Europea</i>	Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.	Non sarà consentito alcun sfioramento sul budget per le spese collegate a progetti cofinanziati dall'Unione Europea, così come sulla parte di risorse legate ai cofinanziamenti statali, rispetto alle precedenti finanziarie che concedevano la possibilità di aumentare le spese ai netti del costo del personale nel 2003 del 4,5% e nei successivi anni fino ad un massimo del 2%;	Commento a cura del Servizio Riqualficazione e urbana
932	<i>Simest Spa</i>	Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo	Unificazione dei fondi venture capital gestiti da SIMEST Spa	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
933	<i>Imprese esportatrici</i>	Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 2-bis. – 1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo».	Il fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici può essere garantito con un'assicurazione dai rischi di mancato rimborso.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
934	<i>Misure per l'internazionalizzazione</i>	All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «per le finalità di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «per interventi	Promozione partecipazione a società ed imprese miste all'estero	Commento a cura della D.G. Attività

		volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano».		Produttive, Commercio e Turismo
935	<b>Promozione del prodotto Italiano</b>	All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-itticoalimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera».	La norma prevede la concessione d'intesa con i Ministri competenti di contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti fra Piccole e Medie Imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero per attrarre la domanda estera. Non sono indicate le relative disponibilità finanziarie	Commento a cura D.G. Agricoltura
936	<b>Misure per l'internazionalizzazione</b>	Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.	Interventi in favore del marchio «made in Italy»	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
942	<b>Sviluppo del «made in Italy»</b>	Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge	Contributo per il 2007 agli enti fieristici di 10 milioni di €. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge verranno definite le modalità attuative.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

		30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.		
1034	<b>Fondo per il trasferimento corrente alle imprese</b>	Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti è incrementato di 15 milioni di euro.		
1223	<b>Autocertificaziona per le imprese che si avvalgono degli aiuti di Stato</b>	I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.	I destinatari degli aiuti di Stato devono autocertificare che le proprie imprese non rientrano fra quelle che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea e che saranno specificati in un successivo D.P.C.M.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

**Ricerca:**

Articolo 1 Comma n.	Materia	Pagina
280	<i>Credito d'imposta per attività di ricerca</i>	30
281	<i>Credito d'imposta per attività di ricerca</i>	31
282	<i>Credito d'imposta per attività di ricerca</i>	31
283	<i>Credito d'imposta per attività di ricerca</i>	31
284	<i>Credito d'imposta per attività di ricerca</i>	31
855	<i>Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e per gli investimenti in ricerca-FRI</i>	31
856	<i>Fondo rotativo FRI. Dotazione finanziaria</i>	32
857	<i>Fondo rotativo FRI. Procedure</i>	32
858	<i>Fondo rotativo FRI. Finanziamento regionale</i>	32
859	<i>Fondo rotativo FRI. Integrazioni finanziarie.</i>	32
870	<i>Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST</i>	33
871	<i>Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST</i>	33
872	<i>Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST Ripartizione risorse</i>	33
873	<i>Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST. Criteri di accesso e modalità di utilizzo del Fondo.</i>	33
874	<i>Fondo FIRST. Dotazione aggiuntiva.</i>	34
1344	<i>Fondo spese per la ricerca</i>	34

Articolo 1 comma	Materia	Testo della legge	Commento	note
280	<i>Credito d'imposta per attività di ricerca</i>	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in	Nuovo aiuto di stato in forma di credito d'imposta per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; attività agevolate dalla Regione anche con la L.R. n. 7/2002. Tale credito d'imposta sarà utilizzabile per il versamento	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e

		conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.	dei debiti anche per l'IRAP.	Turismo
281	<b><i>Credito d'imposta per attività di ricerca</i></b>	Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.	Idem	idem
282	<b><i>Credito d'imposta per attività di ricerca</i></b>	Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.	Idem	Idem
283	<b><i>Credito d'imposta per attività di ricerca</i></b>	Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.	Idem	Idem
284	<b><i>Credito d'imposta per attività di ricerca</i></b>	L'efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.	Idem	Idem
855	<b><i>Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e per gli</i></b>	Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo	E' esteso l'ambito di operatività del Fondo FRI agli interventi previsti da leggi regionali o conferiti con D.lgs. 112/98	Commento a cura della D.G. Attività

	<b>investimenti in ricerca-FRI</b>	rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 per gli investimenti produttivi e per la ricerca.		Produttive, Commercio e Turismo
856	<b>Fondo rotativo FRI. Dotazione finanziaria</b>	Per le finalità di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; b) a valere sulle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.	Dotazione finanziaria: Autorizzata la Cassa depositi e prestiti ad incrementare la dotazione iniziale del fondo fino a 2 miliardi di euro, nei limiti annuali di spesa fissati dal art. 1, c 361, L. 311/04 che allo scopo possono essere integrati sul Fondo per la competitività e lo sviluppo per interventi regionali complementari o integrativi o con risorse regionali come indicato.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
857	<b>Fondo rotativo FRI. Procedure</b>	Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro	Procedure di attuazione: Prevista la stipula di apposite convenzioni da parte delle Regioni con la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione degli interventi complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
858	<b>Fondo rotativo FRI. Finanziamento regionale</b>	Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.	Finanziamento regionale: Prevista la stipula di apposite convenzioni da parte delle Regioni con la Cassa depositi e prestiti in riferimento a interventi agevolativi a favore delle imprese e della ricerca previsti in Leggi regionali o in atti di programmazione comunitaria diversi dagli interventi del comma 857.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

859	<b>Fondo rotativo FRI. Integrazioni finanziarie.</b>	Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno successivo.	Integrazioni finanziarie: I fondi non utilizzati dalle Regioni ai sensi del comma 858 incrementano la dotazione finanziaria del Fondo dell'anno successivo	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
870	<b>Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST</b>	Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.	E' istituito il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a cui confluiscono le risorse annuali dei diversi fondi esistenti.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
871	<b>Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST</b>	Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.	Dotazione del Fondo	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
872	<b>Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST Ripartizione risorse</b>	In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate	Ripartizione risorse finanziarie: E' previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
873	<b>Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST.</b>	Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di	Criteri di accesso e modalità di utilizzo del fondo: E' previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e

	<b><i>Criteria di accesso e modalità di utilizzo del Fondo.</i></b>	cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870.		Turismo
874	<b><i>Fondo FIRST. Dotazione aggiuntiva.</i></b>	È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.	Dotazione aggiuntiva di 960 milioni di euro per il triennio 2007-2009	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
1344	<b><i>Fondo spese per la ricerca</i></b>	All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».	Il Fondo spese per la ricerca è incrementato di 30 milioni di euro per il 2007 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	

## Energia:

Articolo 1 Comma n.	Materia	Pagina
353	<i>Incentivi per frigoriferi</i>	35
354	<i>Incentivi per interventi di efficienza energetica per l'illuminazione</i>	36
355	<i>Incentivi per interventi di efficienza energetica per l'illuminazione</i>	36
356	<i>Incentivi per interventi di efficienza energetica per l'illuminazione</i>	36
358	<i>Sconti su motori elettrici e variatori di velocità</i>	36
359	<i>Sconti su motori elettrici e variatori di velocità</i>	37
360	<i>Sconti su motori elettrici e variatori di velocità</i>	37
367	<i>Biocarburanti</i>	37
368	<i>Biocarburanti</i>	37
369	<i>Biocarburanti</i>	39
370	<i>Biocarburanti</i>	40
371	<i>Biodiesel</i>	40
393	<i>Distributori di carburanti</i>	42
394	<i>Agevolazioni accise</i>	43
395	<i>Agevolazione accise</i>	44
1110	<i>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</i>	44
1111	<i>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</i>	44
1112	<i>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</i>	44
1113	<i>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</i>	44
1114	<i>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</i>	45
1115	<i>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</i>	45
1117	<i>Promozione fonti energetiche rinnovabili</i>	45
1118	<i>Promozione fonti energetiche rinnovabili</i>	45
1120	<i>Promozione fonti energetiche rinnovabili</i>	46

Articolo 1 comma	Materia	Testo della legge	Commento	note
353	<i>Incentivi per frigoriferi</i>	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta	Detrazione del 20 % (per un massimo di 200 €) per la sostituzione di frigoriferi nel 2007	Commento a cura della D.G. Attività

		una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.		Produttive, Commercio e Turismo
354	<b><i>Incentivi per di efficienza energetica per l'illuminazione</i></b>	Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi: a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento; b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiare in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento; c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.	Deduzione dal reddito d'impresa del 36% dei costi sostenuti dai commercianti che sostituiscono gli impianti di illuminazione	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
355	<b><i>Incentivi per di efficienza energetica per l'illuminazione</i></b>	Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.	Calcolo dell'acconto d'imposta	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
356	<b><i>Incentivi per di efficienza energetica per l'illuminazione</i></b>	All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.	Copertura finanziaria: I finanziamenti saranno reperiti dal Fondo per l'IVA sui carburanti	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
358	<b><i>Scoti su motori elettrici e variatori di velocità</i></b>	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione	Detrazione del 20 % degli importi, fino ad un massimo di 1.500 €	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e

		dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.		Turismo
359	<b>Sconti su motori elettrici e variatori di velocità</b>	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.		
360	<b>Sconti su motori elettrici e variatori di velocità</b>	Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.	Entro il 28 febbraio '07 decreto ministeriale di attuazione delle agevolazioni	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
367	<b>Biocarburanti</b>	Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali. 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento; c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento. 2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5."»	Allineamento della legislazione italiana sui biocarburanti alla direttiva europea 2003/30/CE sugli obiettivi di miscelazione obbligatoria dei biocarburanti nei carburanti petroliferi secondo una percentuale progressiva. Definizione degli obiettivi nazionali per l'immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
368	<b>Biocarburanti</b>	Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con	Obbligo di immissione in commercio dal 1/01/07 di una	Commento a

		<p>modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo 2-quater è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 2-quater. – (Interventi nel settore agroenergetico). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.</p> <p>2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo</p>	<p>quota minima di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili da parte dei soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio.</p> <p>La quota minima è fissata all'1% per il 2007 e al 2% per il 2008 di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente.</p> <p>Con decreto del Ministro delle politiche agricole da varare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della norma verranno le procedure per l'attuazione degli obblighi.</p> <p>Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da varare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della norma verranno individuate le relative sanzioni.</p> <p>Nella selezione dei progetti industriali sarà data priorità alla creazione di filiere agroenergetiche e all'efficienza energetica della produzione di biocarburanti.</p> <p>La pubblica amministrazione promuove la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti con contratti o accordi di programma con i soggetti interessati.</p> <p>Si tratta di una norma che modificando il D.L. 2/2006, convertito nella L. 81/2006, persegue l'obiettivo di creare concretamente un mercato delle agroenergie. E' previsto che - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo e derivati, ETBE e bioidrogeno). I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti, nonché nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici. Si prevede inoltre che le Pubbliche amministrazioni stipulino contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di</p>	<p>cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo</p> <p>Commento a cura D.G. Agricoltura</p>
--	--	---	---	---

		<p>di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.</p> <p>4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.</p> <p>5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:</p> <p>a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;</p> <p>b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.</p> <p>6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.</p> <p>7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.</p> <p>8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione».</p>	<p>biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera realizzando un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola e specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione</p>	
369	<b>Biocarburanti</b>	<p>Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente:</p> <p>«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi</p>	<p>La norma è di particolare rilievo per il settore agricolo in quanto amplia ulteriormente la figura dell'imprenditore agricolo rispetto a quanto già contenuto nel comma 423 dell'art. 1 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) che testualmente recitava:</p> <p>"La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell' articolo 2135, terzo comma, del codice civile</p>	<p>Commento a cura D.G. Agricoltura</p>

		dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».	e si considerano produttive di reddito agrario."	
370	<b>Biocarburanti</b>	All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.	Stanziamento di 1 mln di € a decorrere dall'anno 2007	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
371	<b>Biodiesel</b>	Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21: 1. il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61."; 2. i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati. b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente "Art. 22-bis – disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per	Programma quadriennale (2007-2010) per incentivare l'utilizzo del biodiesel nel rispetto della preventiva autorizzazione comunitaria, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante. E' previsto un decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma.  Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al D.Lgs. 504/1995. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo  Commento a cura D.G. Agricoltura

	<p>l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.</p> <p>2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi</p>	Commissione europea	
--	---	---------------------	--

		<p>contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.</p> <p>3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.</p> <p>4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.</p> <p>5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata, in euro 298,92 per 1.000 litri."</p>		
393	<b>Distributori di carburanti</b>	<p>Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.</p>	<p>Sono prorotate per tutto il 2007 le agevolazioni per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.</p>	<p>Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e</p>

394	<b>Agevolazioni accise</b>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:</p> <p>a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;</p> <p>b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto - legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;</p> <p>c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;</p> <p>d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;</p> <p>e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p> <p>f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;</p> <p>g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;</p> <p>h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>	<p>Vengono prorogate al 31 dicembre 2007, una serie di agevolazioni fiscali fra le quali, di particolare interesse per gli enti locali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul G.P.L. usati nelle zone montane;</li> <li>b) quelle relative alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica;</li> <li>c) quelle sul Gasolio e G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate di Comuni ricadenti nella zona climatica E.</li> </ul> <p>L'efficacia delle agevolazioni è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione Europea.</p>	Turismo
-----	--------------------------------	---	---	---------

395	<b>Agevolazione accise</b>	L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.		
1110	<b>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</b>	Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.	Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
1111	<b>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</b>	Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.	Entro il 31 marzo 2007 il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, definisce le modalità di utilizzo del Fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti che non possono superare i 72 mesi.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
1112	<b>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</b>	Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate: a) installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico; b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore; c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario; e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.	Individuazione delle misure finanziabili in via prioritaria nel triennio 2007-2009.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
1113	<b>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</b>	Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120	Il Fondo rotativo avrà una dotazione di 200 mln di € annui per il triennio 2007-2009, si potranno inoltre aggiungere le risorse della L. 120/02 ( Programmi pilota per l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio).	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

1114	<b>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</b>	Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110		
1115	<b>Protocollo di Kyoto Istituzione di un Fondo rotativo</b>	Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.	Il Fondo rotativo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, che nella gestione potrà avvalersi di istituti di credito.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
1117	<b>Promozione fonti energetiche rinnovabili</b>	Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.	Si stabilisce che i finanziamenti e gli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili saranno destinati esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili;  Dalla data di entrata in vigore della legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ai sensi della Direttiva sono "fonti energetiche rinnovabili" le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)	Commento a cura del Servizio Riqualficazion e urbana  Commento a cura D.G. Agricoltura
1118	<b>Promozione fonti energetiche rinnovabili</b>	Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento	I criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi, nonché il riconoscimento in deroga degli incentivi a impianti già autorizzati, saranno definiti con decreti del Ministro dello sviluppo economico	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

		in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.		
1120	<b>Promozione fonti energetiche rinnovabili</b>	<p>Conseguentemente:</p> <p>a) Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono soppressi; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto le parole "e da rifiuti" sono soppresse;</p> <p>b) Alla legge 9 gennaio 1991 n. 9, articolo 22, al comma 1 sono soppresse le parole: "o assimilate", al comma 5 è soppresso l'ultimo periodo, al comma 7 sono soppresse le parole: "e assimilate";</p> <p>c) Alla legge 9 gennaio 1991 n.9, nei titoli degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;</p> <p>d) Alla legge 10 gennaio 1991 n.10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate", le parole "ed inorganici" sono soppresse; è inoltre soppresso il secondo periodo; all'articolo 11 della medesima legge, nel titolo, le parole "o assimilate" sono soppresse; all'articolo 26, comma 76 della medesima legge le parole "o assimilate" sono soppresse;</p> <p>e) Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 2, comma 15, le parole "e inorganici" sono soppresse;</p> <p>f) Alla legge 1 marzo 2002, n. 39, all'articolo 39, comma 1, la lettera e) è soppressa;</p> <p>g) Alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1 il comma 71 è abrogato;</p> <p>h) Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229 il comma 6 è abrogato;</p> <p>i) Al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504, all'articolo 52, comma 3, sono cancellate le parole "ed assimilate".</p>	Modifiche alle norme in materia: in particolare con l'abrogazione dei commi 1,3,4 dell'art.17 D.lgs. 387/03, i rifiuti non saranno più inclusi tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime destinato alle fonti rinnovabili.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

## Mobilità:

Articolo 1 Comma n.	Materia	Pagina
916	<i>Destinazioni risorse del fondo per l'autotrasporto delle merci</i>	47
973	<i>Oneri di servizio pubblico per i trasporto locale ferroviario</i>	47
974	<i>Rete ferroviaria</i>	48
1022	<i>Fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie</i>	48
1031	<i>Fondo per investimenti nel settore trasporti</i>	48
1032	<i>Fondo per investimenti nel settore trasporti</i>	49
1033	<i>Centri di acquisto per veicoli stradali e ferroviari</i>	49
1121	<i>Miglioramento qualità dell'aria nelle aree urbane</i>	49
1122	<i>Miglioramento qualità dell'aria nelle aree urbane</i>	49
1123	<i>Miglioramento qualità dell'aria nelle aree urbane</i>	50
1230	<i>Contratto collettivo 2004 – 2007 trasporto pubblico locale</i>	50
1231	<i>Contratto collettivo 1994 – 1997 trasporto pubblico locale</i>	51

Articolo 1 comma	Materia	Testo della legge	Commento	note
916	<i>Destinazioni risorse del fondo per l'autotrasporto delle merci</i>	Il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali trasporti.	il 40% delle disponibilità del Fondo per il sostegno di iniziative a favore dell'autotrasporto merci deve essere destinato per la realizzazione ed il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali trasporti	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
973	<i>Oneri di servizio pubblico per i trasporto locale ferroviario</i>	È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di	Autorizzazione, per l'anno 2007, della spesa complessiva di 311 milioni di euro per l'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le Regioni.	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali

		inflazione programmata degli anni precedenti.		
974	<b>Rete ferroviaria</b>	A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.	Autorizzazione di spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50%, agli investimenti nella rete regionale e locale.	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
1022	<b>Fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie</b>	Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalità di attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma è destinata all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.	E' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Nel Fondo confluiscono gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali da istituire per specifiche tratte della rete. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che una parte delle risorse è destinata all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
1031	<b>Fondo per investimenti nel settore trasporti</b>	Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento: a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni; b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie; c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad		Commento settore

		alimentazione non convenzionale.		
1032	<b>Fondo per investimenti nel settore trasporti</b>	Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari; c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto; d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.		
1033	<b>Centri di acquisto per veicoli stradali e ferroviari</b>	Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.		
1121	<b>Miglioramento qualità dell'aria nelle aree urbane</b>	Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	Costituzione di una fondo per la mobilità sostenibile, (di 90 milioni di € per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) e al suo utilizzo: sia per incentivare l'intermodalità e alla realizzazione di percorsi sicuri casa-scuola che, per potenziare la rete di distribuzione gas metano, GPL, e la promozione di reti urbane destinate alle piste ciclabili. Non sono precisati gli strumenti attuativi del fondo;	Commento a cura del Servizio Riqualficazione e urbana
1122	<b>Miglioramento qualità dell'aria nelle aree urbane</b>	Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure: a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale; b) incentivazione dell'intermodalità;	Idem	Idem

		<p>c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;</p> <p>d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;</p> <p>e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;</p> <p>f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;</p> <p>g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;</p> <p>h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.</p>		
1123	<b>Miglioramento qualità dell'aria nelle aree urbane</b>	Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, è destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.	Idem	Idem
1230	<b>Contratto collettivo 2004 – 2007 trasporto pubblico locale</b>	Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.		

1231	<b><i>Contratto collettivo 2994 – 2997 trasporto pubblico locale</i></b>	All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».		
------	--	--	--	--

**Ambiente:**

Articolo 1 Comma n.	Materia	Pagina
868	<i>Danno ambientale</i>	52
996	<i>Bonifica siti inquinati</i>	53
997	<i>Bonifica siti inquinati</i>	55
1109	<i>Gestione dei rifiuti solidi urbani – raccolta differenziata</i>	55
1116	<i>Rifiuti</i>	55
1124	<i>Risorse idriche</i>	55
1129	<i>Qualità dell'aria</i>	56
1130	<i>Qualità dell'aria</i>	56
1131	<i>Qualità dell'aria</i>	57
1126	<i>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A.</i>	57
1128	<i>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A.</i>	57
1132	<i>Monitoraggio delle attività della difesa del suolo</i>	57
1226	<i>Siti rete natura</i>	58

Articolo 1 comma	Materia	Testo della legge	Commento	note
868	<i>Danno ambientale</i>	Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	Viene disposta la formulazione di un piano per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006. in relazione alle somme versate e al loro reimpiego; se verranno utilizzati per aree da bonificare, sarebbe bene istituire una lista di priorità, basata sull'analisi di rischio comparata, per evitare che la distribuzione sia soggettiva da parte del Direttore competente del Ministero gestore dei fondi. (vedi siti nazionali: i criteri per definire le priorità tra i siti nazionali non sono oggettive e	Commento a cura D.G. Ambiente e difesa del suolo e della Costa

			trasparenti)		
996	<b>Bonifica inquinati</b>	<b>siti</b>	<p>All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.</p> <p>11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.</p> <p>11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione</p>	<p><u>11 bis</u></p> <p>Se è stato caratterizzato il sedimento, e si è valutato dove lo posso mettere e cosa farne (praticamente ho redatto il progetto) penso sia fattibile; altrimenti sono possibili due comportamenti pericolosi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i sedimenti vengono stoccati in attesa di sapere cosa farne...</li> <li>2. in carenza di un progetto, possono facilmente essere recuperati da utilizzatori "facili" al reimpiego in sottofondi stradali o altro, con conseguenti inquinamenti sparsi qua e là.</li> </ol> <p>L'approvazione del progetto di bonifica viene effettuato dall'Autorità portuale! Con quali competenze? Ci sono? Attenzione che il progetto costituisce anche variante urbanistica, quindi è bene che l'approvazione sia effettuata coinvolgendo gli enti principali che devono essere coinvolti, in particolare Comune, ARPA e Provincia.</p> <p><u>11 ter</u></p> <p>Urge l'analisi di rischio ambientale! Sanitaria ed ecologica.</p> <p><u>11 quater</u></p> <p>La specifica di non pericoloso non è sufficiente! Le sostanze inquinanti si accumulano e non tutte si degradano naturalmente. Oltre a ciò anche la degradazione naturale va prevista come processo naturale e controllata nei tempi e nei modi. Di nuovo sarebbe necessaria la definizione di una metodologia di analisi ambientale dei sedimenti, con modelli specifici di migrazione degli inquinanti nelle diverse matrici.</p>	<p>Commento a cura D.G. Ambiente e difesa del suolo e della Costa</p>

		<p>degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale <math>1,0 \times 10^{-9}</math> m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.</p> <p>11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.</p> <p>11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio».</p>		
997	<b>Bonifica siti inquinati</b>	<p>All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli</p>	In caso di escavo per motivi urgenti collegati alla navigabilità, andrebbero previsti criteri per la gestione dei sedimenti, se inquinati. Oltre a ciò valgono le perplessità espresse al punto precedente, relativamente all'analisi di rischio.	Commento a cura D.G. Ambiente e difesa del suolo e della Costa

		interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili».		
1109	<b>Gestione dei rifiuti solidi urbani – raccolta differenziata</b>	Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo «Rifiuti zero».	Negli anni successivi le percentuali saranno stabilite con decreto del ministero dell'ambiente, che perseguirà l'obiettivo “Rifiuti zero”. Per raggiungere questi obiettivi è consentito, dall'articolo 205 comma 21 del DLgs n. 152/2006, sommare ai risultati della raccolta differenziata anche i quantitativi della frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta dai rifiuti indifferenziati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi richiede una immediata diffida ed una successiva nomina di un commissario ad acta .	Commento a cura D.G. Ambiente e difesa del suolo e della Costa
1116	<b>Rifiuti</b>	Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.	Per il 2007, in sede di riparto delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale, sia riservata una quota non inferiore a 5 milioni di euro alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. Le finalità della disposizione in commento sono indicate, in funzione della sicurezza nazionale, nell'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.	Commento a cura D.G. Ambiente e difesa del suolo e della Costa
1124	<b>Risorse idriche</b>	È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.	Istituito un fondo di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi nazionali e internazionali, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Ai fini del finanziamento di tale fondo, viene disposto che per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico sia istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro. Il fondo è finanziato con 25 milioni di euro per anno nel	Commento a cura D.G. Ambiente e difesa del suolo e della Costa

			triennio.	
1129	<b>Qualità dell'aria</b>	Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.	Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agroindustriali nel campo dei biomateriali, tali commi prevedono l'avvio, a partire dall'anno 2007, di un programma nazionale sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non risultano biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Il programma, dovrà essere definito con decreto interministeriale, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole entro 120 giorni dall'entrata in vigore della finanziaria. L'obiettivo del piano, consiste nel giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci. Per l'avvio del programma è stanziata la somma iniziale di un milione di euro.	Commento a cura D.G. Ambiente e difesa del suolo e della Costa
1130	<b>Qualità dell'aria</b>	Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.	Idem	Idem
1131	<b>Qualità dell'aria</b>	Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 è destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul «Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	Idem	Idem

1126	<b><i>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A.</i></b>	È autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri: a) riduzione dell'uso delle risorse naturali; b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; c) riduzione della produzione di rifiuti; d) riduzione delle emissioni inquinanti; e) riduzione dei rischi ambientali.	Sono stanziati 50 mila € per finanziare l'attuazione di un piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione. Il piano prevede l'adozione delle misure volte alla sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisti di beni e servizi nella p.a. con particolare riguardo alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, alla riduzione dei rifiuti ecc.; Non sono peraltro individuati gli strumenti e definiti i tempi di attuazione di questo piano;	Commento a cura del Servizio Riqualficazion e urbana
1128	<b><i>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A.</i></b>	Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonché dai presidenti delle regioni interessate.	Prevede l'istituzione di un comitato per il monitoraggio degli obiettivi del piano di azione (senza specificare strumenti e tempi), comprensivo oltre che dei Ministeri competenti, delle Regioni interessate alla fase di monitoraggio;	Commento a cura del Servizio Riqualficazion e urbana
1132	<b><i>Monitoraggio delle attività della difesa del suolo</i></b>	Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento è autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio	Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali devono trasmettere trimestralmente le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali

		e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.		
1226	<b>Siti rete natura</b>	1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	<p>Per quanto riguarda i Siti della Rete Natura, secondo le disposizioni contenute nella prima parte del comma le Regioni, entro tre mesi dall'approvazione della Finanziaria ( e quindi entro il 30 marzo 2007) , debbono provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 6 del DPR n. 357/97 e s.s.m. La norma in questione è volta a risolvere o ad evitare il reiterarsi di procedure di infrazione comunitaria nei confronti delle Regioni, molte delle quali non hanno ancora approvato le Misure di Conservazione delle ZPS e delle ZSC.</p> <p>In pratica la norma tende a dare un termine certo e ravvicinato alle Regioni perchè approvino le Misure di Conservazione per le ZSC (Zone Speciali di Conservazione) quando le stesse verranno istituite) e per le</p> <p>ZPS, invece già istituite. Va ricordato, a questo proposito, che per le ZPS la nostra Regione ha già approvato, con Deliberazione di Giunta n. 1435 del 17 ottobre 2006, le relative Misure generali di conservazione, mentre per le ZSC (e cioè gli attuali SIC che dovranno essere trasformati in ZSC con appositi Decreti Ministeriali) il problema si pone più in la nel tempo.</p> <p>Quindi, per noi e stando così le cose, si tratterebbe, come abbiamo più volte detto, di «riapprovare» le Misure di Conservazione in questione nell'ambito della nuova normativa generale per i Siti della Rete Natura ed attraverso una apposita Legge. Legge che è praticamente pronta per essere presentata al CALER e poi essere approvata dalla Giunta ,in modo da potere iniziare l'iter previsto (udienza conoscitiva , commissione ecc.) ed approdare in Assemblea Legislativa entro fine Marzo c.a.(quindi entro i tempi dettati dal Comma della legge Finanziaria ).</p> <p>Il problema si pone invece a seguito della restante parte del Comma quando si stabilisce che le Regioni dovranno assolvere tali adempimenti (le Misure di Conservazione delle ZSC e delle ZPS) sulla base dei criteri minimi</p>	<p>Commento a cura D.G. Ambiente e difesa del suolo e della Costa</p>

			<p>contenuti in un apposito Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare.</p> <p>Il rischio che può derivare da questa previsione normativa è quello dell’instaurarsi di un vero e proprio conflitto di competenza tra Stato e Regioni in quanto le Misure di Conservazione, di competenza delle Regioni ai sensi del DPR 357/97 di recepimento della Direttiva Comunitaria Habitat, potrebbero essere pesantemente condizionate dal Decreto Ministeriale in questione fino al punto di produrre una potenziale invadenza di campo, da parte dello Stato centrale, in ordine a materie di stretta competenza delle Regioni come sono , ad esempio, quelle dell’agricoltura, dell’attività venatoria, della pianificazione del territorio ecc.</p> <p>Va segnalato a questo proposito che ,a differenza del Decreto Legge 16 agosto 2006 n 251 «Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla Direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica» ( Decreto che non è stato convertito in legge e quindi è decaduto), il Decreto Ministeriale previsto dal sopraccitato Comma della Finanziaria 2007 non necessita più, per essere approvato, dell’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Si è quindi determinato un vistoso passo indietro rispetto alla necessaria concertazione e intesa con le Regioni in merito ad un atto (il decreto Ministeriale che dovrà fissare i criteri minimi uniformi di scala nazionale) il quale, ancorché necessario ed opportuno, richiederebbe di essere predisposto ed approvato con il consenso delle stesse Regioni data la vastità e la complessità delle materie trattate oltre che la loro titolarità legislativa in molti dei campi relativi.</p>	
--	--	--	--	--

**Turismo:**

Articolo 1 Comma n.	Materia	Pagina
1227	<i>Interventi a sostegno del settore turistico</i>	60
1228	<i>Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive</i>	60
1229	<i>Osservatorio nazionale del turismo</i>	61

Articolo 1 comma	Materia	Testo della legge	Commento	note
---------------------	---------	-------------------	----------	------

1227	<i>Interventi a sostegno del settore turistico</i>	Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma		
1228	<i>Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive</i>	Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del Decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.	Entro il 30 gennaio 2007 un Dpcm, sentita la Conferenza Stato-Regioni, attua le misure per gli incentivi dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e promuovere forme di turismo ecocompatibile	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

1229	<b>Osservatorio nazionale del turismo</b>	È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.	Stanziati 2 mln annui nel triennio 2007-2009 per il monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore. Si segnala la partecipazione della Regione all'Osservatorio nazionale	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
------	---	---	---	---

## ***Immobili, demanio e patrimonio:***

<b>Articolo 1 Comma n.</b>	<b>Materia</b>	<b>Pagina</b>
201	<i>Immobili confiscati</i>	63
202	<i>Immobili confiscati</i>	63
206	<i>Costo d'uso degli immobili in uso alle amministrazioni</i>	64
210	<i>Regolarizzazione urbanistica dei beni immobili statali</i>	64
211	<i>Regolarizzazione urbanistica dei beni immobili statali</i>	64
212	<i>Regolarizzazione urbanistica dei beni immobili statali</i>	65
217	<i>Dismissione del patrimonio immobiliare pubblico</i>	65
250	<i>Revoca delle concessioni demaniali</i>	65
251	<i>Canoni demaniali marittimi</i>	65
252	<i>Canoni concessioni per nautica da diporto</i>	68
253	<i>Durata delle concessioni per finalità turistico ricreative</i>	68
254	<i>Utilizzazione aree demanio marittimo</i>	68
257	<i>Opere edili abusive sulle aree demaniali marittime</i>	69
259	<i>Valorizzazione dei beni immobili statali</i>	69
261	<i>Concessione o locazione di immobili dello Stato a Regioni o enti locali</i>	70
262	<i>Valorizzazione dei beni statali</i>	70
263	<i>Immobili in uso al Ministero della Difesa non più utili a fini istituzionali</i>	71
264	<i>Immobili in uso al Ministero della Difesa non più utili a fini istituzionali</i>	72
331	<i>Edilizia abitativa convenzionata</i>	72
340	<i>Programmi di recupero urbano per il sud</i>	73
344	<i>Riqualificazione energetica degli edifici</i>	73
345	<i>Riqualificazione energetica degli edifici</i>	73
346	<i>Riqualificazione energetica degli edifici</i>	73
347	<i>Riqualificazione energetica degli edifici</i>	74
348	<i>Riqualificazione energetica degli edifici</i>	74
349	<i>Riqualificazione energetica degli edifici</i>	74
350	<i>Pannelli fotovoltaici negli edifici nuovi</i>	75
351	<i>Fondo per gli edifici ad elevata efficienza energetica</i>	75
352	<i>Fondo per gli edifici ad elevata efficienza energetica</i>	75
384	<i>IVA e riscaldamento domestico</i>	75
387	<i>Proroga agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio</i>	76
388	<i>Proroga agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio</i>	76
389	<i>Fondo eliminazione barriere architettoniche negli esercizi commerciali</i>	76
625	<i>Edilizia scolastica</i>	76

626	<i>Edilizia scolastica</i>	77
716	<i>Aree sottoutilizzate</i>	77
898	<i>Fondo bonifiche aree militari</i>	78
899	<i>Fondo ristrutturazione adeguamento arsenali militari</i>	78
910	<i>Sicurezza sul lavoro negli appalti</i>	78
911	<i>Sicurezza sul lavoro negli appalti</i>	78
1103	<i>Demolizione opere abusive su aree naturali protette nazionali</i>	79
1104	<i>Acquisizione delle opere abusive da parte degli enti di gestione delle aree naturali protette</i>	79
1136	<i>Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento fra Stato e Autonomia</i>	79
1138	<i>Interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali</i>	80
1142	<i>Salvaguardia dei beni culturali</i>	80
1154	<i>Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica</i>	80
1157	<i>Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata</i>	80
1313	<i>Dismissione di beni del Ministero della Giustizia</i>	81

<b>Articolo 1 comma</b>	<b>Materia</b>	<b>Testo della legge</b>	<b>Commento</b>	<b>note</b>
-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------	-------------

201	<b><i>Immobili confiscati</i></b>	Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,».	Allargamento della possibilità di utilizzo di immobili confiscati, ai sensi della legge “disposizioni contro la mafia” inserendo anche altre finalità rispetto a quelle fin qui considerate che sono: giustizia, ordine pubblico e protezione civile.	
202	<b><i>Immobili confiscati</i></b>	La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente: «b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità	I trasferimenti dei beni confiscati, attualmente previsti solo a favore del patrimonio dei Comuni sui quali insistono, possono essere disposti anche a favore di Province e Regioni per le finalità elencate nel comma.	

		terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».		
206	<b>Costo d'uso degli immobili in uso alle amministrazioni</b>	Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.	Si prevede di commisurare il costo d'uso degli immobili utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, ai valori correnti di mercato in base ai parametri di mercato derivati dai dati dell'osservatorio immobiliare praticati nelle zone di riferimento;	Commento a cura del Servizio Riqualficazione e urbana
210	<b>Regolarizzazione urbanistica dei beni immobili statali</b>	Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.	Viene introdotta una nuova procedura per la verifica di conformità e di compatibilità urbanistica dei beni immobili dello Stato e delle relative destinazioni d'uso (l'Agenzia del Demanio forma elenco dei beni da regolarizzare, ed il Ministero delle Infrastrutture lo trasmette alle Regioni per avviare la procedura del DPR 383/1994) – La novità appare di particolare impatto per le Regioni.	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale
211	<b>Regolarizzazione urbanistica dei beni immobili statali</b>	Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un'attestazione di		idem

		conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.		
212	<b>Regolarizzazione urbanistica dei beni immobili statali</b>	In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.		Idem
217	<b>Dismissione del patrimonio immobiliare pubblico</b>	Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.	Il presente comma contiene una interpretazione autentica di una disposizione contenuta nella finanziaria del '97 relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico: specificando che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie nel caso di vendita frazionata e in blocco anche a cooperative di abitazione;	Commento a cura del Servizio Riqualficazione e urbana
250	<b>Revoca delle concessioni demaniali</b>	Dopo il comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente: «2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296».	Revoca della concessione al titolare che si renda responsabile di gravi violazioni edilizie. Il concetto di “grave violazione” è suscettibile di interpretazioni diverse, sarà emanata una circolare per uniformare su tutto il territorio regionale tale disposizione. La Regione previa analisi delle diverse realtà territoriali provvederà alla formulazione della zonizzazione delle aree interessate (A e B).	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
251	<b>Canoni demaniali marittimi</b>	2. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: «1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto	Detta i criteri per distinguere tra aree ad “alta “ e “normale” valenza turistica da cui dipende la determinazione dei canoni. L'accertamento dei requisiti spetta alle Regioni competenti per territorio. Lo stesso comma, definisce, inoltre i casi di riduzione dei canoni.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

		<p>dei seguenti criteri:</p> <p>a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:</p> <p>1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;</p> <p>2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;</p> <p>b) misura del canone annuo determinata come segue:</p> <p>1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:</p> <p>1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;</p> <p>1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;</p> <p>1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;</p> <p>1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;</p> <p>1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;</p> <p>1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;</p>		
--	--	---	--	--

	<p>1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);</p> <p>2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:</p> <p>2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;</p> <p>2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);</p> <p>c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:</p> <p>1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;</p> <p>2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;</p> <p>d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo</p>		
--	---	--	--

		39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento».		
252	<b>Canoni concessioni per nautica da diporto</b>	Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: «3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».	Dal 1° gennaio 2007 le nuove misure dei canoni vengono estese anche alle concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale relative a strutture per la nautica da diporto.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
253	<b>Durata delle concessioni per finalità turistico ricreative</b>	All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».	Modificata la durata delle concessioni che va da 6 ad un massimo di 20 anni. Da valutare rispetto alla situazione attuale, l'eventuale utilizzo del termine massimo superiore (20 anni), solo per usi pubblici.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
254	<b>Utilizzazione aree demanio marittimo</b>	Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.	Tale disposizione è già contemplata nella L.R. 9/2002 e negli atti correlati	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
257	<b>Opere edili</b>	Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre	Interpretazione autentica dell'art.8 del D.L. 400/1993 : in	Commento a

	<b><i>abusive sulle aree demaniali marittime</i></b>	1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.	caso di “opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale”, è dovuto un indennizzo commisurato ai valori di mercato, fermo restando il ripristino dei luoghi.	cura della D.G. Programmazione e territoriale
259	<b><i>Valorizzazione dei beni immobili statali</i></b>	Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art.3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo. 3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.	Possono essere concessi o locati per max 50 anni, “ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini” – Ai Comuni coinvolti è riconosciuto dal 50% al 100% del contributo di costruzione.	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale

		<p>4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.</p> <p>5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.</p> <p>6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile».</p>		
261	<b>Concessione o locazione di immobili dello Stato a Regioni o enti locali</b>	<p>All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:</p> <p>«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta».</p>	<p>Viene riconosciuta a favore di Regioni ed Enti Locali, la possibilità di ottenere in concessione o locazione degli immobili dello Stato per 50 anni nei casi in cui l'Agenzia del Demanio ne ravvisi l'opportunità in ordine a particolari finalità sociali dei richiedenti.</p> <p>Gli stessi richiedenti dovranno farsi carico di eseguire le necessarie opere di ripristino, restauro o ristrutturazione con indicazione del termine di ultimazione delle stesse:</p>	<p>Commento a cura del Servizio Riqualficazione e urbana</p>
262	<b>Valorizzazione dei beni statali</b>	<p>All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul</p>	<p>l'Agenzia del Demanio può individuare, previo accordo coi Comuni territorialmente interessati, più beni immobili pubblici per i quali s'intende attivare un 'unico processo di valorizzazione, purché esso costituisca all'interno del contesto economico e sociale locale, un elemento di stimolo e attrazione dei interventi di sviluppo.</p> <p>A tal proposito dovranno essere predisposti dall'Agenzia e del Demanio gli studi di fattibilità per la valorizzazione del contesto di riferimento.</p> <p>Prioritariamente i beni inseriti nei programmi di valorizzazione, potranno essere finalizzati a mezzo di concessione o locazione, a funzioni di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, le politiche giovanili, le pari opportunità ecc.</p>	<p>Commento a cura del Servizio Riqualficazione e urbana</p>

		<p>capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.</p> <p>15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».</p>	<p>Inoltre il Ministero della Difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso dallo stesso Ministero, da permutare con gli enti territoriali. All'Agenzia del Demanio sono demandate le procedure di permuta in accordo col Ministero della Difesa;</p>	
263	<b><i>Immobili in uso al Ministero della Difesa non più utili a fini istituzionali</i></b>	<p>All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 13-bis, le parole: «L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio»; le parole: «da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:</p> <p>«Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di</p>	<p>Si prevede che il Ministero della Difesa con decreti da adottare in accordo con l'Agenzia del Demanio, individui beni immobili in uso dello stesso Ministero non più utili a fini istituzionali. Tali beni sono consegnati all'Agenzia del Demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione.</p> <p>Per quanto concerne tali programmi che possono interessare gli Enti Locali, si procederà attraverso appositi accordi di programma, dove nell'ambito dei medesimi accordi può essere previsto il riconoscimento a favore degli Enti Locali di una quota del maggiore valore degli immobili, determinato per effetto delle valorizzazioni consentite da parte dei rispettivi Comuni;</p>	<p>Commento a cura del Servizio Riqualficazione e urbana</p>

		<p>programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite»;</p> <p>b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»;</p> <p>c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.</p>		
264	<b><i>Immobili in uso al Ministero della Difesa non più utili a fini istituzionali</i></b>	Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.	Idem	Idem
331	<b><i>Edilizia abitativa convenzionata</i></b>	Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457».	Sottopone a regime IVA 10% le locazioni di abitazioni realizzate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata, superando la precedente esenzione – L'aggravamento fiscale appare di particolare rilievo.	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale

340	<b>Programmi di recupero urbano per il sud</b>	Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.	Fondo di € 50 milioni per 2 anni per il cofinanziamento di interventi regionali (riguarda solo le Regioni del Sud).	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale
344	<b>Riqualificazione energetica degli edifici</b>	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.	Detrazioni di imposta del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a 100.000 € divisi in tre quote annuali, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.	
345	<b>Riqualificazione energetica degli edifici</b>	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m <sup>2</sup> K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.	Detrazione di imposta del 55% degli importi rimasti a carico dei contribuenti, fino a 60.000 € ripartite in tre quote annuali per interventi di riqualificazione energetica, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e finestre comprensive di infissi.	
346	<b>Riqualificazione energetica degli edifici</b>	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.	Detrazione di imposta del 55% degli importi rimasti a carico dei contribuenti, fino a 60.000 € da ripartire in tre quote annuali, per interventi relativi all'installazione di pannelli solari in specifici edifici.	

347	<b>Riqualificazione energetica degli edifici</b>	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.	Detrazione di imposta del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a 30.000 € per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.	
348	<b>Riqualificazione energetica degli edifici</b>	La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni: a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.	Ulteriori condizioni per l'accesso alle detrazioni fiscali tra le quali è prevista la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'art.6 , d.lgs.192/05, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
349	<b>Riqualificazione energetica degli edifici</b>	Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto	Entro il 28/02/07 verranno definite le disposizioni attuative con decreto ministeriale.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e

		disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.		Turismo
350	<b>Pannelli fotovoltaici negli edifici nuovi</b>	All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa».	Le norma, parlando di “unità abitativa”, risulta interessare solo gli edifici residenziali, ma ciò appare discutibile: perché l'onere dell'installazione dei pannelli fotovoltaici dovrebbe esentare gli edifici direzionali, quelli commerciali, o quelli produttivi? Inoltre la norma scavalca l'ambito della competenza legislativa regionale, in contrasto con i principi di cui all'art.117 della Costituzione.	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale.
351	<b>Fondo per gli edifici ad elevata efficienza energetica</b>	Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.	Fondo di € 15 milioni per 3 anni, per contributi per le nuove costruzioni avviate entro il 2007. E' Previsto un Decreto ministeriale per le modalità di erogazione. L'istituzione e la gestione di un simile fondo dovrebbe competere alle Regioni e non allo Stato. Tale principio è già stato sancito dalla Corte costituzionale, sulla base degli artt.117-118 della Costituzione., in relazione ad altri fondi creati dallo Stato per erogare contributi in materie rientranti nella competenza legislativa regionale. Lo Stato dovrebbe limitarsi a trasferire alle Regioni le risorse necessarie, invece in questa norma le Regioni non vengono neppure citate.	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale.
352	<b>Fondo per gli edifici ad elevata efficienza energetica</b>	Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.	Costituzione di un fondo di 45 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per finanziare l'incentivo. Le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo saranno fissate con decreto ministeriale.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
384	<b>IVA riscaldamento domestico</b>	Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel	Aliquota ridotta pari al 10% per servizi e forniture relative a reti pubbliche di teleriscaldamento, a contratti servizio energia, utilizzo di fonti rinnovabili o da impianto di cogenerazione ad alto rendimento	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo

		decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria».		
387	<b>Proroga agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio</b>	Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.	Proroga per l'anno 2007 delle detrazioni fiscali pari al 36% nel limite di 48.000 € per unità per interventi di recupero del patrimonio edilizio.	
388	<b>Proroga agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio</b>	Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.	Norme tecniche per godere della detrazione, riferite alla spesa per la manodopera.	
389	<b>Fondo eliminazione barriere architettoniche negli esercizi commerciali</b>	Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.	Fondo di € 5 milioni per spese sostenute per l'eliminazione delle barriere dai gestori di attività commerciali aperte al pubblico - Previsto un decreto ministeriale per le modalità di erogazione. Anche in questo caso l'istituzione e la gestione del fondo dovrebbe competere alle Regioni e non allo Stato. Valgono dunque le stesse considerazioni già espresse per il fondo di cui ai commi 351-352.	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale.
625	<b>Edilizia scolastica</b>	Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di	Finanziamento dei piani (Stato, Regione ed ente locale concorrono in parti uguali per le opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma).	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale.

		<p>adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.</p>		
626	<b>Edilizia scolastica</b>	<p>Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.</p>		idem
716	<b>Aree sottoutilizzate</b>	<p>Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per l'anno 2009.</p>	<p>Fondo per le aree sottoutilizzate: Riduzione delle risorse di 195 milioni di € per il 2007, 130 per il 2008 e 65 per il 2009.</p>	

898	<b>Fondo bonifiche aree militari</b>	Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.	Ammonta a 25 milioni di € la dotazione di un fondo in conto capitale destinato alle bonifiche delle aree militari sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari e nelle unità navali.	Commento a cura del Servizio Riqualificazione urbana
899	<b>Fondo ristrutturazione adeguamento arsenali militari</b>	Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.	Idem	Idem
910	<b>Sicurezza sul lavoro negli appalti</b>	All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».	Viene prevista la responsabilità solidale dell'imprenditore committente per tutti i danni per il quale il lavoratore dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato dall'Inail.	Commento a cura della D.G. Programmazione territoriale.
911	<b>Sicurezza sul lavoro negli appalti</b>	L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori	Idem	Commento a cura della D.G. Programmazione territoriale.

		subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».		
1103	<b>Demolizione opere abusive su aree naturali protette nazionali</b>	Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	Autorizzata la spesa di € 3 milioni per 3 anni per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali.	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale.
1104	<b>Acquisizione delle opere abusive da parte degli enti di gestione delle aree naturali protette</b>	Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.	La norma sembra costituire più che altro un chiarimento della previsione di cui all'art.7, comma 6, L. 47/85 (abrogata e sostituita in realtà dall'analoga norma di cui all'art.31, comma 6, del DPR 380/2001 - T.U. edilizia). Le stesse ipotesi sono disciplinate dall'art.9, comma 4, della nostra L.R. 23/2004. Potrebbe risultare utile un adeguamento della norma regionale al fine di richiamare gli obblighi di notifica al Ministero dell'Ambiente, enunciati nel secondo periodo della disposizione (in effetti, a dispetto dell'enunciato, tali obblighi risultano avere una precedente base legislativa solo nel generico obbligo di comunicazione citato nell'art.4, comma 2, LR 47/1985, ed oggi nell'art.27, comma 2, DPR 380/2001).	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale.
1136	<b>Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento fra Stato e Autonomia</b>	Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.	Istituito un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra Stato e autonomie finanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, con lo scopo di sostenere interventi in materia di attività culturali	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali

1138	<b>Interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali</b>	A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.	Riguarda l'assegnazione al Ministero dei Beni Culturali di 31, 5 milioni di € per il 2007, 2008 e 2009, per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio che, saranno annualmente decisi con decreto ministeriale di concerto col consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;	Commento a cura del Servizio Riqualificazione e urbana
1142	<b>Salvaguardia dei beni culturali</b>	Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.	Si autorizza una spesa di 79 milioni di € per il 2007 e di 87 milioni di € per il 2008, per consentire al Ministero dei Beni Culturali di far fronte ad eventuali emergenze che possano pregiudicare al salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici. Gli interventi e i progetti finanziabili saranno definiti annualmente con decreto ministeriale;	Commento a cura del Servizio Riqualificazione e urbana
1154	<b>Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica</b>	Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.	Vengono riservato 30 milioni di € per il 2008 e il 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, le cui modalità saranno fissate con un decreto del Ministero delle Infrastrutture, d'accordo con la Conferenza Stato-Regioni.	Commento a cura del Servizio Riqualificazione e urbana
1157	<b>Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata</b>	In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di	Per la realizzazione di tale piano è autorizzata la spesa di € 30 milioni per 2 anni (2008 e 2009): E' previsto un decreto ministeriale attuativo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale.

		<p>esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse.</p>		
1313	<b><i>Dismissione di beni del Ministero della Giustizia</i></b>	<p>Per finalità di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile</p>	<p>Razionalizzazione dell'uso di immobili di proprietà dello Stato; entro il 31 gennaio 2007 predisposizione di un decreto dell'Agenzia del demanio per individuare i beni possibile oggetto di dismissione in uso all'amministrazione della giustizia e di quelli per i quali è possibile una permuta con gli enti territoriali</p>	<p>Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali</p>

## ***Fiscalità Locale***

### ***Enti locali:***

<b>Articolo 1 Comma n.</b>	<b>Materia</b>	<b>Pagina</b>
101	<i>Dati degli immobili nella dichiarazione dei redditi</i>	83
102	<i>Dati ICI nella dichiarazione dei redditi</i>	84
103	<i>Controllo dei versamenti ICI</i>	84
104	<i>Dati ICI nell'unico 2007</i>	84
105	<i>Dati ICI</i>	84
106	<i>Rifiuti</i>	84
107 e 108	<i>Rifiuti</i>	85
142	<i>Addizionale comunale IRPEF - criteri</i>	85
143	<i>Addizionale comunale IRPEF - Versamento</i>	86
144	<i>Addizionale comunale IRPEF</i>	87
145	<i>Imposta di scopo- istituzione</i>	87
146	<i>Imposta di scopo</i>	87
147	<i>Imposta di scopo</i>	87
148	<i>Imposta di scopo</i>	87
149	<i>Imposta di scopo - finalità</i>	87
150	<i>Imposta di scopo</i>	88
151	<i>Imposta di scopo</i>	88
152	<i>Imposizione locale</i>	88
153	<i>Addizionale energia elettrica</i>	89
154	<i>Imposta provinciale di trascrizione</i>	89
156	<i>Competenza aliquote ICI</i>	89
157	<i>Pubbliche affissioni</i>	89
158	<i>Notifiche atti enti locali</i>	90
159	<i>Notifiche atti enti locali</i>	90
160	<i>Notifiche atti enti locali</i>	90
161	<i>Accertamento da parte degli enti locali</i>	90
162	<i>Accertamento da parte degli enti locali</i>	91
163	<i>Accertamento da parte degli enti locali</i>	91
164	<i>Rimborsi dagli enti locali</i>	91
165	<i>Rimborsi dagli enti locali</i>	91
166	<i>Arrotondamento tributi locali</i>	92

167	<i>Compensazione tributi locali</i>	92
168	<i>Esenzione versamenti tributi locali</i>	92
169	<i>Deliberazione tariffe enti locali</i>	92
170	<i>Comunicazione al Ministero dell'economia dati gettito fiscale</i>	92
171	<i>Entrata in vigore disposizioni commi 161 - 170</i>	93
172	<i>Imposta di pubblicità</i>	93
173	<i>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i>	93
174	<i>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i>	93
175	<i>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i>	94
176	<i>Pubbliche affissioni abusive</i>	94
177	<i>Pubbliche affissioni abusive</i>	94
178	<i>Pubbliche affissioni abusive</i>	94
179	<i>Accertamento entrate propri enti locali</i>	94
180	<i>Esclusione codice della strada</i>	95
181	<i>Accertamento entrate propri enti locali</i>	95
182	<i>Accertamento entrate propri enti locali</i>	95
183	<i>Criteri determinazione delle superfici per raccolta rifiuti</i>	95
184	<i>Criteri sul prelievo dei rifiuti</i>	96
189	<i>Compartecipazione comunale all'IRPEF</i>	97
190	<i>Compartecipazione comunale all'IRPEF</i>	97
191	<i>Compartecipazione comunale all'IRPEF</i>	97
192	<i>Compartecipazione comunale all'IRPEF</i>	98
193	<i>Regioni a statuto speciale</i>	98
311	<i>Insegne delle attività commerciali</i>	98
339	<i>Fabbricati rurali e catasto</i>	98

<b>Articolo 1 comma</b>	<b>Materia</b>	<b>Testo della legge</b>	<b>Commento</b>	<b>note</b>
101	<i>Dati degli immobili nella dichiarazione dei redditi</i>	A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato e' specificato: a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi; b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.	Dall'anno 2008, nella denuncia dei redditi presentata dal contribuente deve essere indicato l'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente.	

102	<b>Dati ICI nella dichiarazione dei redditi</b>	La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.	Nella medesima dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare anche tutti gli elementi utili ai fini del trattamento dell'ICI. Con decreto ministeriale verranno definiti gli elementi necessari.
103	<b>Controllo dei versamenti ICI</b>	In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.	L'agenzia delle entrate, in sede di verifica delle dichiarazioni dei redditi provvede alla verifica del versamento dell'ICI comunicando ai Comuni l'esito del controllo.
104	<b>Dati ICI nell'unico 2007</b>	Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.	Anche nelle dichiarazioni presentate nel 2007 deve essere inserito l'importo dell'ICI dovuta per il 2006.
105	<b>Dati ICI</b>	I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).	L'attività di controllo che i Comuni da anni stanno attuando in materia di ICI produce importanti risultati in termini di recupero di evasione ed elusione. Annualmente gli enti sono tenuti alla trasmissione all'Agenzia del territorio le discordanze fra tali elementi e i dati catastali.
106	<b>Rifiuti</b>	I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente	Obbligo dei concessionari del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di comunicare all'agenzia delle entrate

		per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.	gli immobili per i quali è istituito il servizio.
107 e 108	<b>Rifiuti</b>	107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione. 108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.	I modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al comma 106, saranno approvati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.
142	<b>Addizionale comunale IRPEF - criteri</b>	All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»; c) al comma 4: 1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;	Viene modificato l'art.1 del Decreto Legislativo n. 360/1998, relativo alla "...istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF", in particolare è prevista la sostituzione del comma 3, dove era individuata una addizionale massima dello 0,5% dell'imponibile IRPEF, con limiti di incremento annui dello 0,2%. La nuova versione prevede la possibilità per i Comuni, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione, da pubblicare sul sito informatico apposito, efficace dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Viene previsto un limite massimo di addizionale dello 0,8%, mentre non esiste più il "tetto" annuale di crescita dell'aliquota. In sostanza ogni singolo ente può deliberare l'aliquota con discrezionalità, in misura variabile a seconda della propria posizione di partenza, fino al livello massimo dello 0,8%. È introdotta anche la possibilità, prima esclusa, di individuare, da parte dei singoli enti, una soglia di esenzione collegata al possesso di specifici requisiti di reddito. (L'aliquota media attualmente applicata dall'insieme dei Comuni della Regione, risulta dello 0,24%. Utilizzando i dati degli imponibili IRPEF relativi all'anno 2003, ultimamente messi a disposizione dal Ministero dell'Economia, risulta che l'imponibile dichiarato in Emilia Romagna ammonta a 53.020.254.207 di €. La potenzialità della misura, nel caso in cui tutti i Comuni decidessero una applicazione al

		<p>2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;</p> <p>d) il comma 5 è sostituito dal seguente:  «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;</p> <p>e) il comma 6 è abrogato.</p>	<p>livello massimo dello 0,8%, ammonta a complessivi € 424.162.033. Tenuto presente che nei bilanci di previsione 2006, i 341 Comuni della Regione, hanno previsto una entrata per addizionale di €. 121.974.000, in termini potenziali, l'addizionale può produrre ancora 302 milioni di €, pari a circa l'8,43% dell'intera entrata corrente del 2006.)</p> <p>Viene inoltre prevista una modifica per quanto attiene al destinatario della addizionale, infatti la medesima è dovuta alla Provincia ed al Comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. (La norma precedente prevedeva la data del 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce l'addizionale). Il versamento è effettuato in acconto per il 30%, il saldo è versato unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Vengono inoltre previste misure per il versamento della addizionale da parte dei sostituti di imposta, nel caso di redditi da lavoro dipendente e assimilati.</p>
143	<b>Addizionale</b>	A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento	Il versamento dell'addizionale ai Comuni, nel 2006 e

	<b>comunale IRPEF - Versamento</b>	dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.	negli anni precedenti, era effettuato dal Ministero dell'Interno mediante acconti durante l'anno successivo. Il saldo finale veniva erogato con circa 3 anni di ritardo. La nuova norma prevede dal 2007 il versamento diretto ai Comuni, ciò dovrebbe garantire maggiore tempestività in termini di cassa.
144	<b>Addizionale comunale IRPEF</b>	All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.	Viene abrogata la norma della finanziaria 2005, nella quale era previsto il blocco delle addizionali per l'anno 2007.
145	<b>Imposta di scopo-istituzione</b>	A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma	Con decorrenza 1° gennaio 2007, i Comuni con proprio regolamento, da adottare dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del decreto legislativo n. 267/2000, possono applicare una imposta di scopo destinata alla parziale copertura di spese per opere pubbliche.
146	<b>Imposta di scopo</b>	Il regolamento che istituisce l'imposta determina: a) l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta; d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; e) le modalità di versamento degli importi dovuti.	Il regolamento determina l'opera pubblica da realizzare, l'ammontare della spesa, l'aliquota dell'imposta e le modalità di versamento. E' inoltre prevista la possibilità di "modulare" l'imposta applicando esenzioni, riduzioni o detrazioni per particolari categorie di soggetti, con riferimento alla situazione dei medesimi per l'imposta Comunale sugli immobili prima casa.
147	<b>Imposta di scopo</b>	L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e' determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.	L'imposta è dovuta per non più di 5 anni, applicando l'aliquota dello 0,5% alla base imponibile dell'ICI. (Senza fare considerazioni in ordine all'incremento della pressione fiscale, la base imponibile ICI a livello regionale è stimabile in circa 202 miliardi di €. La potenzialità della misura è pertanto pari a circa 101 milioni di € annui).
148	<b>Imposta di scopo</b>	Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.	
149	<b>Imposta di scopo -</b>	L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:	Vengono individuate le opere pubbliche che possono

	<b>finalità</b>	<p>a) opere per il trasporto pubblico urbano;</p> <p>b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;</p> <p>c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;</p> <p>d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;</p> <p>e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;</p> <p>f) opere di restauro;</p> <p>g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;</p> <p>h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;</p> <p>i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.</p>	<p>essere finanziate dalla imposta di scopo. L'elenco nella stesura definitiva, permette un "ventaglio" di possibilità più ampio rispetto alla prima versione, anche se non tutte le esigenze primarie dei Comuni sono considerate.</p>
150	<b>Imposta di scopo</b>	<p>Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.</p>	<p>Il gettito può agire solo in regime di cofinanziamento rispetto ad altre risorse degli enti, infatti i proventi dell'imposta non possono superare il 30% del costo dell'opera..</p>
151	<b>Imposta di scopo</b>	<p>Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.</p>	<p>Nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'opera, nel caso di mancato inizio entro 2 anni dalla data prevista nel progetto esecutivo, i Comuni devono rimborsare le risorse entro 2 anni.</p>
152	<b>Imposizione locale</b>	<p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.</p>	<p>Con provvedimento del Direttore delle Agenzia delle Dogane, sentite l'ANCI e l'UPI, sono stabilite le modalità e i termini di trasmissione agli enti locali, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica. Il provvedimento da emanarsi entro 60 gg., è riferito ai dati desumibili dalle dichiarazioni di consumo, presentate dai soggetti che forniscono energia elettrica. (Il tema è di grande attualità in quanto la trasformazione del mercato elettrico, sta producendo incertezze nei gettiti della addizionale in parola. In modo particolare le Province, titolari delle addizionali sui consumi non domestici, già interessati dalla liberalizzazione del mercato, hanno difficoltà a disporre dei dati di consumo corretto. I Comuni, titolari delle addizionali sui consumi nelle abitazioni, entreranno in un regime liberalizzato dal 1° luglio 2007. La</p>

			conoscenza degli elementi in discussione, aiuterà a capire meglio la dinamica dei consumi ma non risolve le perplessità degli enti, in quanto gli schemi attualmente utilizzati per le denunce, non contengono tutti gli elementi necessari a controllare la corretta valutazione dei versamenti. Esempio non viene indicata la suddivisione dei consumi nelle prime case e nelle abitazioni tenute a disposizione, nonostante che per tali casistiche esista una tariffa differenziata. )
153	<b>Addizionale energia elettrica</b>	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.	Sperimentazione della riscossione diretta dell'addizionale sui consumi di energia elettrica da parte delle Province
154	<b>Imposta provinciale di trascrizione</b>	All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».	La tariffa base dell'imposta provinciale di trascrizione, può essere aumentata dalla Provincia fino ad un massimo del 30%. Precedentemente l'incremento massimo era fissato al 20%.
156	<b>Competenza aliquote ICI</b>	All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».	Viene introdotta la competenza del Consiglio Comunale per la adozione della deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote dell'imposta Comunale sugli immobili. La previsione normativa definisce una situazione fin qui piuttosto confusa, in virtù della quale i Comuni adottavano l'atto di determinazione delle aliquote con provvedimento di Giunta.
157	<b>Pubbliche affissioni</b>	Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:	La situazione preesistente prevedeva la responsabilità solo in capo all'esecutore materiale dell'affissione.

		«Art.20.1. – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). – 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria».	
158	<b>Notifiche atti enti locali</b>	Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.	Ai Comuni e alle Province, è consentito nominare uno o più messi per la notifica degli accertamenti inerenti le procedure esecutive. La nomina avviene con atto del Dirigente dell'ufficio competente.
159	<b>Notifiche atti enti locali</b>	I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.	Vengono individuati i soggetti che possono essere nominati messi, sono: i dipendenti del Comune o della Provincia e i dipendenti dei soggetti a cui l'ente locale ha affidato la liquidazione, l'accertamento o la riscossione dei tributi. In ogni caso i nominati devono partecipare ad apposito corso di formazione, organizzato a cura dell'ente, superando l'esame di idoneità.
160	<b>Notifiche atti enti locali</b>	Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.	Il messo nominato, deve esercitare le proprie funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha incaricato. Non può farsi sostituire o rappresentare da altri.
161	<b>Accertamento da parte degli enti</b>	Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o	Viene prevista l'unificazione dei termini di accertamento per tutti i tributi locali. Entro il 31 dicembre del 5° anno

	<b>locali</b>	dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.	successivo, a pena di decadenza, devono essere notificati gli avvisi sia per gli accertamenti d'ufficio che per quelli in rettifica. (in tale modo viene automaticamente eliminata la fase della liquidazione al momento prevista in materia di ICI). Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
162	<b>Accertamento da parte degli enti locali</b>	Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.	Gli avvisi di accertamento, in rettifica o d'ufficio, devono essere obbligatoriamente motivati e contenere tutte le informazioni necessarie, per consentire al cittadino di disporre degli elementi previsti dallo statuto del contribuente. E' il funzionario designato per la gestione del tributo che deve sottoscrivere l'avviso.
163	<b>Accertamento da parte degli enti locali</b>	Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.	Viene stabilito il termine unico del 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per la notifica del titolo esecutivo in caso di riscossione coattiva.
164	<b>Rimborsi dagli enti locali</b>	Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.	La richiesta di rimborso di quote versate dal contribuente ma non dovute, deve essere effettuata entro 5 anni dal giorno del versamento. L'ente provvede alla restituzione entro 180 giorni dalla richiesta.
165	<b>Rimborsi dagli</b>	La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente	Gli interessi annui per i versamenti in ritardo, sono

	<b>enti locali</b>	impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.	stabiliti dall'ente entro il limite di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso degli interessi legali. La stessa misura compete anche al contribuente in caso di restituzione di somme.
166	<b>Arrotondamento tributi locali</b>	Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.	E' previsto l'arrotondamento all'Euro per il pagamento dei tributi..
167	<b>Compensazione tributi locali</b>	Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.	Viene lasciata all'ente la facoltà di disciplinare le possibili compensazioni in materia di versamento dei tributi.
168	<b>Esenzione versamenti tributi locali</b>	Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.	Sono gli enti locali che stabiliscono le quote minime sotto le quali versamenti non sono dovuti e i rimborsi non effettuati.
169	<b>Deliberazione tariffe enti locali</b>	Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.	Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se adottate dopo l'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno. In caso di mancata deliberazione entro il termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. (Novità importante in quanto fino ad ora, in caso di mancata approvazione annuale delle aliquote ICI, l'ente è tenuto ad applicare le aliquote base, previste dal Decreto legislativo n. 504/1992 nel 4 per mille).
170	<b>Comunicazione al Ministero dell'economia dati gettito fiscale</b>	Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.	Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, è previsto un Decreto del Ministero dell'economia, con cui si approvano le modalità di trasmissione delle informazioni da parte degli enti locali e regionali, relative al gettito dei propri tributi.

		Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.	
171	<b>Entrata in vigore disposizioni commi 161 - 170</b>	Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.	Le norme modificate trovano applicazione anche nei rapporti pendenti alla data al 1° gennaio 2007. Non sono pertanto recuperabili i termini scaduti al 31.12.2006
172	<b>Imposta di pubblicità</b>	Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse; b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.	Interventi di abrogazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 507/1993, in contrasto con le modifiche apportate nei commi precedenti in materia di unificazione dei termini di accertamento, in materia di tempi e modalità di riscossione, sanzione ecc.
173	<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>	Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato; b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»; c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati; e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse; f) l'articolo 13 e' abrogato; g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato	Vari interventi di "manutenzione" delle norme tributarie, in particolare: a) abrogazione del concetto di "rendita similare"; b) chiarimento definitivo che per dimora abituale, si intende la residenza anagrafica del contribuente; c) procedure e date certe per l'avvio dei procedimenti di fallimento o di liquidazione coatta, per consentire all'ente di conoscere tempestivamente la situazione ed insinuarsi nelle procedure; d) norme relativa al versamento delle imposte a cura del curatore o commissario liquidatore. Viene meno anche la possibilità per il Ministero dell'Economia faccia verifiche presso i Comuni nelle materie di cui al decreto legislativo 504/92.
174	<b>Imposta comunale</b>	Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto- legge 4 luglio 2006, n.	E' prevista una disposizione residuale, nel caso in cui

	<b>sugli immobili (ICI)</b>	223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».	serva ancora la dichiarazione, per circostanze particolari che non consentirebbero ai Comuni di venire a conoscenza di elementi significativi, in quanto non contenuti nelle procedure telematiche.
175	<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>	Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.	E' prevista l'abrogazione di alcune facoltà date ai Comuni in materia di regolamentazione dei tributi locali.
176	<b>Pubbliche affissioni abusive</b>	Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.	Abrogazioni di alcune norme in materia di imposta di pubblicità e pubbliche affissioni. Le abrogazioni sono conseguenti alle nuove disposizioni riguardanti la responsabilità in caso di affissioni abusive.
177	<b>Pubbliche affissioni abusive</b>	Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.	Restano salvi gli effetti della sanatoria in materia di affissioni abusive riguardanti i manifesti politici.
178	<b>Pubbliche affissioni abusive</b>	All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole da: «sono a carico » fino a: «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile»; b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso.	Vengono introdotte responsabilità solidali fra l'esecutore materiale e il committente responsabile in caso di affissioni abusive di manifesti.
179	<b>Accertamento entrate propri enti locali</b>	I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto	Gli enti locali, possono incaricare propri dipendenti o dipendenti di soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, affidando ai medesimi poteri di accertamento e contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento delle violazioni relative alle proprie entrate, che si realizzano nel proprio territorio. L'incarico è conferito con atto del Dirigente dell'ufficio competente.

		legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.	
180	<b>Esclusione codice della strada</b>	I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali.	Gli incaricati come sopra individuati non possono effettuare le contestazione delle violazioni al "codice della strada".
181	<b>Accertamento entrate propri enti locali</b>	Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.	Gli incaricati, devono essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e frequentare apposito corso di formazione con superamento dell'esame finale. Gli incaricati non devono avere precedenti penali né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria.
182	<b>Accertamento entrate propri enti locali</b>	I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso ne essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.	Si fa riferimento al D. Lgs. 507/93 che istituisce la TARSU: i commi 2 e 3 dell'art. 70 di tale decreto riguardano il calcolo della superficie da assoggettare a TARSU (e da denunciarsi da parte del cittadino). Tale comma 70 stabilisce che la superficie da denunciare non può comunque essere inferiore all'80% della superficie catastale. Il comma 183 della finanziaria rende applicativa questa modalità anche per il calcolo della superficie per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Poichè la situazione applicativa di TARSU e tariffa è ancora piuttosto disomogenea e confusa - si è ritenuto di mantenere comuni i criteri di calcolo della superficie dell'abitazione (cioè in sostanza si conservano i meccanismi di calcolo delle superfici e di controllo delle stesse già applicati dai Comuni in materia).
183	<b>Criteri determinazione delle superfici per raccolta rifiuti</b>	I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27	La lett. a) fa salvo anche per il 2007 il regime applicato per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (sarebbe stato opportuno specificare nel testo della finanziaria che ciò era riferito ai rifiuti urbani, ma è ovviamente da sottintendersi come tale). I Comuni che sono attualmente in regime di TARSU devono mantenere invariato tale regime anche per il 2007, analogamente per

		aprile 1999, n. 158.	<p>quelli a tariffa: la lettera della norma pare imporre il mantenimento del regime esistente nel 2006 anche per il 2007, sebbene sembrerebbe più logico che il mantenimento di tale regime fosse una facoltà più che un obbligo.</p> <p>lett. b): tale disposto rende non applicativa la lett. e) comma 2 dell'art. 195 del D.Lgs. 152/06. Tale lettera e) sanciva che non si poteva operare l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani (ai fini della tariffa o della TARSU) per enti e imprese con superficie superiore a 150 o 250 mq rispettivamente per i Comuni con popolazione inferiore o superiore a 10.000 abitanti.</p> <p>Questo significa che - per quanto riguarda l'assimilazione - si continuano ad applicare i regolamenti vigenti (approvati dai Comuni o, nel caso della nostra regione e qualora li abbiano emanati, dalle Agenzie di Ambito) che fanno riferimenti ai criteri generali (di tipo quantitativo) di cui al punto 1.1.1 della delibera del comitato interministeriale del 27/07/84</p> <p>lett. c): è prorogato al 31 dicembre 2007 il termine per cui le discariche già autorizzate al 27 marzo 2003 possono continuare a ricevere i rifiuti per cui erano state autorizzate Il predetto termine rimane invece invariato al 31 dicembre 2006 per le discariche classificate in precedenza come 2 A (che ricevevano rifiuti inerti) e alle discariche classificate per rifiuti inerti (in base alla nuova classificazione) in cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto (ad es. eternit). Per cui l'eternit non potrà più essere smaltito in tali discariche dopo il 31/12/2006, ma potrà essere conferito solo in discariche per rifiuti non pericolosi che abbiano una sezione specificamente dedicata o in discariche per rifiuti pericolosi. E' opportuno segnalare che allo stato attuale sul territorio regionale vi è carenza di discariche che abbiano tali caratteristiche perché non sono stati autorizzati nuovi impianti né pianificati dalle Amministrazioni Provinciali.</p>
184	<b><i>Criteria sul prelievo dei rifiuti</i></b>	Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:	Per l'anno 2007 la forma di prelievo connessa al servizio di smaltimento dei rifiuti resta invariata rispetto al 2006. Viene pertanto assicurato un ulteriore anno, con un

		<p>a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;</p> <p>b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;</p> <p>c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.</p>	<p>sistema che non presenta le incertezze applicative che per ora caratterizzano la nuova tariffa prevista dal Decreto legislativo n. 152/2006. In particolare per quanto attiene alle assimilazioni dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, viene cristallizzata la situazione attuale senza riferimenti ad esempio, agli immobili di superficie superiore ai 150 metri per i Comuni fino a 10.000 abitanti e ai 250 metri per gli altri.</p>
189	<b>Compartecipazione e comunale all'IRPEF</b>	<p>In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione e' applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.</p>	<p>I Comuni sono già destinatari di una compartecipazione all'IRPEF dei 6,5%, di fatto però legata all'importo dei trasferimenti erariali che vengono recuperati dalla medesima. Dal 1° gennaio 2007 detta compartecipazione cesserà e verrà sostituita con una compartecipazione dello 0,69% al gettito IRPEF. Comporterà la corrispondente riduzione annua dei trasferimenti ordinari. L'aliquota viene applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.</p>
190	<b>Compartecipazione e comunale all'IRPEF</b>	<p>Dall'anno 2007, per ciascun comune e' operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed e' attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse</p>	<p>Dal 2007, con il meccanismo della riduzione dei trasferimenti ai Comuni, viene comunque garantita l'invarianza delle risorse</p>
191	<b>Compartecipazione e comunale all'IRPEF</b>	<p>A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di</p>	<p>Dall'esercizio 2008, l'incremento del gettito derivante dalla dinamica di crescita dell'IRPEF, è ripartito fra i singoli Comuni secondo criteri da definire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa da realizzarsi nella conferenza Stato-città e autonomie locali. I criteri di riparto dovranno avere natura perequativa. (Gli ultimi dati disponibili, relativi agli imponibili e all'imposta versata</p>

		promuovere lo sviluppo economico.	sono riferiti all'anno 2003. In base a questi, l'imposta versata in Emilia Romagna ammonta a €. 11.135.806.448 e pertanto la compartecipazione allo 0,69% produce un gettito per i Comuni di €. 76.837.064)
192	<b>Compartecipazione e comunale all'IRPEF</b>	A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione e' determinata in misura pari allo 0,75 per cento.	Dal 2009 i Comuni della Regione potranno godere di una compartecipazione di 6.681.000 € in più.
193	<b>Regioni a statuto speciale</b>	Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.	Norme per le regioni a statuto speciale.
311	<b>Insegne delle attività commerciali</b>	Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.»; b) nel secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo del presente comma».	L'esenzione dall'imposta di pubblicità delle insegne d'esercizio per le attività commerciali e di produzione di beni e servizi è attualmente riferita agli impianti di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Una insegna di superficie complessiva superiore paga l'imposta per l'intera superficie. La nuova norma prevede la possibile individuazione di attività che possono godere di una "franchigia" di 5 metri quadrati.
339	<b>Fabbricati rurali e catasto</b>	All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 34 e' sostituito dal seguente: «34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta	Modifica al decreto fiscale che accompagna la finanziaria, per quanto attiene alle verifiche degli immobili ex rurali e del valore dei terreni agricoli. Invece di richiedere direttamente ai soggetti interessati la presentazione di atti di aggiornamento catastale, viene prevista una comunicazione da pubblicare sulla gazzetta ufficiale, dalla quale emerge l'elenco degli immobili per ciascun Comune, integrato se possibile, anche delle indicazioni riferite alla data della mancata presentazione della dichiarazione al catasto. Si prevede inoltre di pubblicizzare per 60 giorni presso i Comuni, anche sul loro sito internet e tramite gli uffici provinciali, il suddetto elenco. La pubblicazione costituisce richiesta per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di

	<p>Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;</p> <p>b) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga</p>	<p>aggiornamento catastale. In caso di inerzia del contribuente, decorsi 90 giorni dalla pubblicazione, sarà la stessa Agenzia del territorio a procedere all'aggiornamento catastale. Gli effetti della regolarizzazione, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia o, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato qualora non sia possibile individuare la data della mancata presentazione.</p>
--	---	---

		<p>alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni».</p>	
--	--	--	--

**Regione:**

Articolo 1 Comma n.	Materia	Pagina
12	<i>Compartecipazione accisa sul gasolio</i>	101
237	<i>Ricalcolo tassa di circolazione in funzione delle maggiorazioni già deliberate dalle Regioni</i>	102
266	<i>Riduzione del cuneo fiscale: modifica alla base imponibile IRAP</i>	102
267	<i>Preventiva autorizzazione comunitaria</i>	103
268	<i>Incentivo per il cuneo fiscale per i primi mesi di entrata in vigore della legge.</i>	103
269	<i>Irrilevanza norme sul cuneo fiscale nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi</i>	103
270	<i>Cuneo fiscale: trasferimento risorse alle Regioni con deficit sanitario</i>	104
310	<i>Terreni edificabili</i>	104
321	<i>Revisione importi tassa di circolazione auto</i>	104
322	<i>Aumento tasse automobilistiche – regolazioni finanziarie</i>	104
338	<i>Esenzione fiscale per le trasformazioni delle IPAB in ASP</i>	105

Articolo 1 comma	Materia	Testo della legge	Commento	note
12	<i>Compartecipazione e accisa sul gasolio</i>	All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) e' attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota e' fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota e' rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della	Compartecipazione delle Regioni al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione.	

		<p>minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.</p> <p>Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».</p>		
237	<b>Ricalcolo tassa di circolazione in funzione delle maggiorazioni già deliberate dalle Regioni</b>	<p>Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto il seguente periodo: «Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1».</p>	<p>“Gli incrementi percentuali approvati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1”</p>	<p>Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali</p>
266	<b>Riduzione del cuneo fiscale: modifica alla base imponibile IRAP</b>	<p>All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sono ammessi in deduzione:</p> <p>1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;</p> <p>2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;</p>	<p>Intervento per favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell'IRAP (viene ridotta la base imponibile dell'imposta). Non sono previsti trasferimenti compensativi da parte dello Stato.</p>	<p>Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali</p>

		3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;		
267	<b><i>Preventiva autorizzazione comunitaria</i></b>	Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).	Idem	Idem
268	<b><i>Incentivo per il cuneo fiscale per i primi mesi di entrata in vigore della legge.</i></b>	La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.	Idem	Idem
269	<b><i>Irrelevanza norme sul cuneo fiscale nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi</i></b>	Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.	Idem	Idem

270	<b>Cuneo fiscale: trasferimento risorse alle Regioni con deficit sanitario</b>	Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.	per gli anni 2007, 2008 e 2009 viene previsto un trasferimento di risorse pari, rispettivamente, a 89,81 milioni di euro, 179 milioni di euro, 191,94 milioni di euro, al fine di garantire alle Regioni con deficit sanitario un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'IRAP, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
310	<b>Terreni edificabili</b>	Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,» sono soppresse.	Correzione al regime fiscale delle compravendite di terreni edificabili (modifica l'articolo 1, comma 496, della legge 266/2005, eliminando la facoltà di applicare un'imposta sostitutiva).	Commento a cura della D.G. Programmazione e territoriale
321	<b>Revisione importi di tassa di circolazione auto</b>	A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.	gli aumenti del bollo auto sono scaglionati in base alle caratteristiche inquinanti dei veicoli (da euro 0 a euro 5) e in relazione alla potenza del motore, per ogni Kw superiore a 100 Kw di potenza	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
322	<b>Aumento tasse automobilistiche – regolazioni finanziarie</b>	Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di	Con decreto del MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali

		Trento e di Bolzano.		
338	<b><i>Esenzione fiscale per le trasformazioni delle IPAB in ASP</i></b>	All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».	Proroga dell'esenzione fino al 31.12.2007 dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e sull'incremento di valore degli immobili per gli atti di riordino delle Istituzioni in Aziende di servizio alle persone.	

**Personale delle Regioni ed enti locali:**

Articolo 1 Comma n.	Materia	Pagina
524	<i>Segretari Comunali</i>	106
528	<i>Contratti di formazione - lavoro</i>	106
556	<i>Oneri rinnovi contrattuali</i>	107
557	<i>Spesa di personale degli enti locali sottoposti al patto di stabilità</i>	107
558	<i>Stabilizzazione del personale precario degli enti locali</i>	108
559	<i>Personale proveniente dai Consorzi agrari</i>	108
560	<i>Assunzione negli enti territoriali</i>	108
561	<i>Divieto di assunzione per gli enti locali</i>	108
562	<i>Spese di personale degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno</i>	108
769	<i>Aliquota contributi previdenziali</i>	109
1180	<i>Comunicazione delle assunzioni al servizio per l'impiego</i>	109

Articolo 1 comma	Materia	Testo della legge	Commento	note
524	<b>Segretari Comunali</b>	524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.	Per l'accesso alla professione di Segretario comunale e provinciale, l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo bandisce un corso – concorso. Esso ha durata di 9 mesi ed è seguito da tirocinio di mesi 3.	
528	<b>Contratti formazione lavoro</b> di -	Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31	La stabilizzazione dei contratti di formazione e lavoro è possibile dal 1° gennaio 2007, nei limiti dei posti disponibili in organico. In attesa di stabilizzazione i contratti in essere sono prorogati fino al 31.12.2007.	

		dicembre 2007.		
556	<b>Oneri rinnovi contrattuali</b>	Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.	Viene riconfermata la regola generale che pone a carico dei bilanci dei singoli enti la spesa per i rinnovi contrattuali dei dipendenti. (Si ricorda che in occasione del rinnovo contrattuale precedente, la legge finanziaria per l'anno 2006 prevedeva, in deroga a tale norma di carattere generale, una partecipazione dello Stato a parziale finanziamento dei benefici contrattuali)	
557	<b>Spesa di personale degli enti locali sottoposti al patto di stabilità</b>	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico - amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.	La spesa di personale per l'anno 2007 degli enti sottoposti al patto di stabilità, devono essere ridotte, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche. Nell'ambito della propria autonomia, gli enti possono fare riferimento alle norme contenute nella presente legge, in materia di riassetto organizzativo dei Ministeri, e in materia di assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già coperte da personale precario, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Inoltre possono fare riferimento all'art.1 comma 189 – 191 e 194 della legge finanziaria 2006. (fondi per la contrattazione integrativa). Dal 1° gennaio 2007 non sono più applicate le norme in materia di riduzione della spesa di personale (1%), né quelle in materia di autorizzazione alle assunzioni con DPCM.	

558	<b>Stabilizzazione del personale precario degli enti locali</b>	A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.	Dal 1° gennaio 2007, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Amministrazioni provinciali, possono procedere alla stabilizzazione del personale precario, non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da 3 anni o che consegua i 3 anni in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006. Il personale da stabilizzare deve essere stato assunto con procedure concorsuali. In caso di soggetti assunti con forme diverse, si da luogo a prove selettive.	
559	<b>Personale proveniente dai Consorzi agrari</b>	Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.	Possibilità di inquadramento nei ruoli delle Regioni e degli enti locali del personale proveniente dai Consorzi agrari.	
560	<b>Assunzione negli enti territoriali</b>	Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.	Gli Enti locali soggetti al patto di stabilità, in occasione delle assunzioni di personale a tempo determinato, riservano una quota del 60% dei posti ai soggetti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di almeno 1 anno raggiunta entro il 29 settembre 2007.	
561	<b>Divieto di assunzione per gli enti locali</b>	Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.	Si tratta di una nuova sanzione prevista dall'anno 2007. Si ricorda che le sanzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2006 sono state abrogate dalla legge in esame. La norma appare pertanto in contrasto con la volontà espressa dal legislatore in una altra parte della legge. (vedi comma 701)	
562	<b>Spese di personale</b>	Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno,	Norme per l'assunzione di personale nei Comuni con	

	<b><i>degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno</i></b>	le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.	popolazione fino a 5.000 abitanti, nelle Comunità Montane, nei Consorzi ecc. La spesa di personale per il 2007, calcolata al lordo di IRAP e oneri riflessi, con esclusione degli oneri per il rinnovo contrattuale, non deve superare quella del 2004. Gli enti possono ricoprire i posti relativi alle cessazioni intervenute nell'anno precedente. (Nel 2006 la spesa doveva essere inferiore dell'1% rispetto al 2004 e gli enti fino a 2.000 abitanti potevano sostituire l'intero turn – over mentre gli enti con popolazione superiore potevano sostituire la prima cessazione e la seconda assunzione poteva avvenire a seguito di n. 6 uscite).	
769	<b><i>Aliquota contributi previdenziali</i></b>	Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.	Aumento dell'aliquota dei contributi previdenziali, da applicarsi se l'aliquota complessivamente versata dal datore di lavoro e dal lavoratore non supera il 33% della retribuzione. Il contributo previdenziale dei collaboratori della Regione e degli enti locali è dell'8,55% a carico del lavoratore, e dell'23,80% a carico dell'Ente, cioè un contributo complessivo del 32,35%, perciò aumenterà al 32,65%(di cui 8,85 a carico dei lavoratori).	Commento a cura del servizio amministrazioni e gestione del personale
1180	<b><i>Comunicazione delle assunzioni al servizio per l'impiego</i></b>	All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza	Un nuovo adempimento per le pubbliche amministrazioni introdotto dalla legge finanziaria 2007. Dal 1° gennaio 2007: “In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di	Commento a cura del servizio amministrazioni e gestione del personale

		<p>sociali sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.</p> <p>2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro».</p>	<p>formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.”</p> <p>Il Servizio competente al quale inviare la comunicazione avente data certa (cioè una raccomandata ovvero una comunicazione di posta elettronica certificata), è il Centro per l'Impiego della Provincia nel cui territorio si trova la sede di lavoro del dipendente o collaboratore il cui rapporto di lavoro subordinato o autonomo si va ad instaurare.</p> <p>La “tipologia contrattuale” indicata nel contenuto della comunicazione distingue per la pubblica amministrazione il rapporto di lavoro a Tempo indeterminato o quello a Tempo determinato con indicazione in quest'ultimo caso, della relativa data prevista di cessazione (poiché le altre tipologie contrattuali previste, quali l'apprendistato, il contratto di inserimento ecc. non sono attivabili da parte della pubblica amministrazione). Nel medesimo ambito va indicato, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, l'orario medio settimanale convenuto. Non va indicato il numero d'ordine nel libro matricola in quanto l'ente è esente da tale adempimento, a norma del DPR 350 del 20/4/1994.</p> <p>E' prevista dalla legge regionale 17/2005 ed applicata nel territorio regionale una modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni in questione, denominata SARE utilizzata in modo diffuso dai datori di lavoro privati, già tenuti all'obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro instaurati (ma fino ad oggi entro cinque giorni dall'assunzione). A tale forma di trasmissione fa riferimento il comma 6ter aggiunto all'art.4 bis del D.Lgs 181/ 2000 dal comma 1184 della legge finanziaria, che recita appunto:</p> <p>“ Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.”</p> <p>Resta fermo, fino all'operatività dei sistemi telematici nazionali che dovranno essere disciplinati da apposito decreto, l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui</p>	
--	--	--	---	--

			<p>all'art.14 comma 2, del D.Lgs 38 del 23/2//2000, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. A tale comunicazione provvede attualmente, entro la mezzanotte del giorno di assunzione, il Servizio Amministrazione e Gestione del Personale, sulla base delle comunicazioni via mail ricevute dal Servizio Organizzazione e Sviluppo.</p> <p>La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai citati articoli del D.Lgs 181/2000 estesi, o meglio attivati, dalla legge finanziaria per le pubbliche amministrazioni, comporta sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato.</p>	
--	--	--	--	--

## *Finanza locale:*

### *Enti locali:*

<b>Articolo 1 Comma n.</b>	<b>Materia</b>	<b>Pagina</b>
10	<i>Riduzione trasferimenti nuova curva IRPEF</i>	114
155	<i>Differimento rientro dai debiti</i>	114
194	<i>Ripartizione di funzioni in materia catastale</i>	115
195	<i>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</i>	115
196	<i>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</i>	115
197	<i>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</i>	116
198	<i>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</i>	116
199	<i>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</i>	117
200	<i>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</i>	117
455	<i>Acquisti delle amministrazioni territoriali</i>	117
456	<i>Acquisti delle amministrazioni territoriali</i>	117
457	<i>Acquisti delle amministrazioni territoriali</i>	117
458	<i>Acquisti delle amministrazioni territoriali</i>	118
473	<i>Corte dei Conti</i>	118
564	<i>Uso proventi contravvenzioni al codice della strada</i>	118
587	<i>Partecipazioni pubbliche</i>	118
588	<i>Partecipazioni pubbliche</i>	119
589	<i>Partecipazioni pubbliche</i>	119
590	<i>Partecipazioni pubbliche</i>	119
591	<i>Partecipazioni pubbliche</i>	119
597	<i>Rappresentanze di Comuni e Province all'estero</i>	119
598	<i>Rappresentanze di Comuni e Province all'estero</i>	119
599	<i>Rappresentanze di Comuni e Province all'estero</i>	119
676	<i>Patto di stabilità interno per Province e Comuni con oltre 5.000 abitanti</i>	120
677	<i>Patto di stabilità interno – Saldo tendenziale</i>	120
678	<i>Determinazione obiettivo di miglioramento del saldo</i>	120
679	<i>Clausola di salvaguardia per l'obiettivo di miglioramento</i>	120
680	<i>Determinazione del saldo finanziario</i>	121
681	<i>Obiettivi del patto di stabilità interno anni 2007, 2008 e 2009</i>	121
682	<i>Trasferimenti erariali da considerare nel patto di stabilità</i>	121

683	<i>Sistema di calcolo del saldo finanziario</i>	121
684	<i>Legittimità del bilancio di previsione</i>	121
685	<i>Monitoraggio del patto di stabilità interno per Province e Comuni con oltre 5.000 abitanti</i>	122
686	<i>Certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità</i>	122
687	<i>Enti istituiti nel periodo 2003 - 2005</i>	122
688	<i>Enti locali commissariati</i>	122
689	<i>Esclusione dal patto di stabilità interno degli Enti commissariati nel 2004 e 2005</i>	123
690	<i>Trasmissione comunicazioni per patto di stabilità ad ANCI ed UPI</i>	123
691	<i>Regole per il mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali</i>	123
692	<i>Sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno</i>	123
693	<i>Mancato rispetto del patto di stabilità interno</i>	124
694	<i>Acquisizione di immobili</i>	124
695	<i>Limite di incremento spese delle pubbliche amministrazioni</i>	124
696	<i>Conferma dei trasferimenti erariali</i>	124
697	<i>Compartecipazione provinciale all'IRPEF</i>	124
698	<i>Limite di indebitamento per gli enti locali</i>	124
699	<i>Estinzione anticipata di prestiti senza penale</i>	124
700	<i>Trasferimento funzioni D.Lgs n. 112/98</i>	125
701	<i>Abrogazione sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 2006 –Enti locali</i>	125
702	<i>Compartecipazione dinamica all'IRPEF</i>	125
703	<i>Trasferimenti a Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti</i>	125
704	<i>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</i>	126
705	<i>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</i>	126
706	<i>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</i>	126
707	<i>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</i>	126
708	<i>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</i>	126
710	<i>Mancata approvazione del bilancio di previsione</i>	127
711	<i>Fondo per la restituzione dell'IVA per servizi non commerciali esternalizzati</i>	127
712	<i>Immobili categoria D ai fini ICI</i>	127
713	<i>Proventi dalle concessioni edilizie</i>	127
714	<i>Parametri enti strutturalmente deficitari</i>	128
715	<i>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</i>	128
718	<i>Amministratori locali</i>	128
719	<i>Indennità di fine mandato Sindaco e Presidente della Provincia</i>	128
724	<i>Unità di monitoraggio</i>	128
725	<i>Indennità e compensi agli amministratori di società pubbliche</i>	129
726	<i>Indennità e compensi agli amministratori di società pubbliche</i>	129
727	<i>Indennità e compensi agli amministratori di società pubbliche</i>	129
728	<i>Indennità e compensi agli amministratori di società pubbliche</i>	129

729	<i>Numero massimo dei componenti i CDA . delle società pubbliche</i>	130
730	<i>Numero massimo dei componenti i CDA . delle società pubbliche</i>	130
731	<i>Aspettativa per mandato amministrativo</i>	130
732	<i>Organo di revisione economico - finanziaria</i>	130
733	<i>Società quotate in borsa</i>	130
734	<i>Amministratori di enti pubblici e società</i>	130
735	<i>Pubblicazione degli incarichi di amministratore in società pubbliche</i>	131
736	<i>Strumenti di finanza derivata</i>	131
737	<i>Strumenti di finanza derivata</i>	131
738	<i>Strumenti di finanza derivata</i>	132
739	<i>Definizione di operazioni di indebitamento</i>	132
740	<i>Cartolarizzazione</i>	132
741	<i>Organo straordinario negli enti locali dissestati</i>	132
829	<i>Animali di affezione</i>	132
893	<i>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</i>	132
894	<i>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</i>	133
895	<i>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</i>	133
907	<i>Realizzazione di OO.PP. mediante contratti di leasing</i>	133
908	<i>Realizzazione di OO.PP. mediante contratti di leasing</i>	133
829	<i>Animali di affezione</i>	134
893	<i>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</i>	134
894	<i>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</i>	134
895	<i>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</i>	134
907	<i>Realizzazione di OO.PP. mediante contratti di leasing</i>	134
908	<i>Realizzazione di OO.PP. mediante contratti di leasing</i>	135
1278	<i>Fondo per la montagna</i>	135

<b>Articolo 1 comma</b>	<b>Materia</b>	<b>Testo della legge</b>	<b>Commento</b>	<b>note</b>
-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------	-------------

10	<b>Riduzione trasferimenti nuova curva IRPEF</b>	I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	La nuova "curva" dell'IRPEF dovrebbe determinare una maggiore entrata per enti locali, anche se non modificano la pressione fiscale rispetto a quella attuale. Le maggiori entrate saranno recuperate dallo Stato sui trasferimenti erariali.	
155	<b>Differimento rientro dai debiti</b>	Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della	In occasione di particolari difficoltà, agli enti locali è consentito richiedere un differimento della data di rientro	

		data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravii delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.	dei debiti anche, mediante interventi di rinegoziazione dei mutui in essere.	
194	<b>Ripartizione di funzioni in materia catastale</b>	Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 65: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari »; 2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»; 3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»; b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla seguente: «a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)».	Vengono previste modifiche alle norme sul decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, in particolare si interviene sugli articoli 65 e 66 del Decreto legislativo n. 112/1998. Nell'art. 65 vengono modificate le funzioni di pubblicità immobiliare mantenute dallo Stato, inserendo anche i certificati ipotecari prima esclusi. Inoltre viene reso coerente il processo con le norme intervenute dopo il decreto legislativo n. 112/98, in particolare in materia di accesso operativo ai dati. Nell'art. 66 si prevede il mantenimento ai Comuni delle funzioni di utilizzazione e aggiornamento delle banche dati catastali mentre, la conservazione viene assicurata dalla gestione unitaria. Viene inoltre chiarito il ruolo dei Comuni in ordine alla determinazione degli estimi catastali, prevedendo la partecipazione degli enti locali alla attribuzione e non la esclusiva responsabilità dei medesimi, nella definizione del valore della singola unità.	
195	<b>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</b>	A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.	Contiene misure per rendere attuabile l'avvio delle funzioni catastali conferite agli enti locali. In particolare è previsto che i Comuni, a decorrere dal 1° novembre 2007, assumano le funzioni previste dal D.lgs. n. 112/1998. I medesimi possono gestire le funzioni in modo associato o attraverso le Comunità Montane. E' esclusa la possibilità di gestione tramite società private, pubbliche o miste.	
196	<b>Esercizio funzioni</b>	L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di	L'efficacia dell'attribuzione decorre dalla emanazione di	

	<b><i>catastali da parte dei Comuni</i></b>	conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.	un DPCM che individua termini e modalità per il trasferimento delle competenze.	
197	<b><i>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</i></b>	Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.	E' data facoltà ai Comuni di stipulare convenzioni soltanto con L'agenzia del Territorio per la gestione delle funzioni catastali. Le convezioni, non onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. I requisiti delle convezioni saranno precisato con decreti Ministeriali.	
198	<b><i>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</i></b>	L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ,saranno regolate entro il 1° settembre 2007 le modalità di interscambio e di effettiva connettività, in grado di garantire l'accessibilità delle banche dati.	

		interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.		
199	<b>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</b>	L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.	L'Agenzia del territorio deve salvaguardare il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza, garantendo su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali. Deve inoltre fornire assistenza e supporto ai Comuni nella attività di formazione del proprio personale.	
200	<b>Esercizio funzioni catastali da parte dei Comuni</b>	Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.	Viene previsto un monitoraggio del processo di attuazione delle funzioni, da parte dell'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei Comuni.	
455	<b>Acquisti delle amministrazioni territoriali</b>	Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.	E' data alle Regioni la facoltà di istituire centrali di acquisto, anche unitamente ad altre Regioni, che operino in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali e degli enti del SSN aventi sede nel territorio,	
456	<b>Acquisti delle amministrazioni territoriali</b>	Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.		
457	<b>Acquisti delle amministrazioni territoriali</b>	Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di	Le centrali regionali unitamente alla CONSIP, costituiscono un sistema a rete realizzando sinergie nell'utilizzo di strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la	

		stabilita` interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Conferenza Stato – Regioni approva annualmente i programmi di sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione.	
458	<b>Acquisti delle amministrazioni territoriali</b>	È abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Per le finalità di cui al presente articolo, nonché» e le parole: «, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,» sono soppresse.	Abrogazione della norma della finanziaria 2001 in base alla quale il Ministero dell'Economia promuoveva le aggregazioni di enti per acquisti in comune.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
473	<b>Corte dei Conti</b>	Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: «La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti».	Compete alle competenti commissioni parlamentari, stabilire annualmente le priorità, sulla base delle quali la Corte dei Conti definisce annualmente i programmi dei controlli da effettuare sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle Amministrazioni pubbliche.	
564	<b>Uso proventi contravvenzioni al codice della strada</b>	All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro».	Nuova possibilità di destinazione dei proventi da contravvenzioni al codice della strada. Il 50% delle riscossioni, deve essere destinato a finalità previste dall'art.208 del Codice, alle quali si aggiunge la possibilità di finanziare assunzioni stagionali utilizzate per il miglioramento della circolazione stradale.	
587	<b>Partecipazioni pubbliche</b>	Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti	Nuovo adempimento previsto per le amministrazioni statali, regionali e locali. Entro il 30 aprile di ogni anno, devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e le società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime. La comunicazione deve contenere una serie di indicazioni previste dalla norma.	

		dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.		
588	<b>Partecipazioni pubbliche</b>	Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.	Sanzione in caso di mancata comunicazione dei dati di cui al comma 587.	
589	<b>Partecipazioni pubbliche</b>	Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.	In caso di inosservanza delle norme relative alle comunicazioni, sui trasferimenti statali verranno operate riduzioni di importo pari alla spesa sostenuta nell'anno per trasferimenti alle partecipate.	
590	<b>Partecipazioni pubbliche</b>	Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea.		
591	<b>Partecipazioni pubbliche</b>	I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.	I dati relativi alle partecipate sono pubblici e disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica.	
597	<b>Rappresentanze di Comuni e Province all'estero</b>	Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea, non e' consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.	Divieto per i Comuni di acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri o l'istituzione di uffici o strutture. Sono fatti salvi gli uffici delle associazioni degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea.	
598	<b>Rappresentanze di Comuni e Province all'estero</b>	E' fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 596.	In ogni caso, le spese sostenute per uffici di rappresentanza all'estero dei Comuni, non possono essere coperte da trasferimenti dello Stato.	
599	<b>Rappresentanze di Comuni e Province all'estero</b>	Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.	In caso di spese per uffici di rappresentanza all'estero, sostenute dai Comuni, viene prevista una sanzione tramite detrazione della spesa medesima dai trasferimenti statali a favore dell'ente locale.	

676	<b><i>Patto di stabilità interno per Province e Comuni con oltre 5.000 abitanti</i></b>	Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.	Patto di stabilità interno per i Comuni e le Province. Enti interessati: Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e Amministrazioni provinciali.	
677	<b><i>Patto di stabilità interno – Saldo tendenziale</i></b>	La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	Dal 1° gennaio 2007 cambia il sistema di calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno, si passa dal controllo della spesa alla riduzione del saldo tendenziale.	
678	<b><i>Determinazione obiettivo di miglioramento del saldo</i></b>	Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura: a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti: 1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009; b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti: 1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009; c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003- 2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).	Viene fissata la procedura per determinare l'obiettivo specifico di miglioramento di ogni singolo ente. In particolare gli enti che presentano un saldo medio del triennio negativo, devono produrre un miglioramento pari al 33% di tale risultato. (Il risultato negativo è molto frequente, in quanto è influenzato dalla spesa per investimenti, finanziata con mutui e con avanzo di amministrazione). Nel caso di enti con saldo positivo, il miglioramento da apportare, per questa componente è pari a 0. Tutti gli enti devono poi migliorare i propri saldi anche di una quota pari al 2,9% della media triennale della spesa corrente. Il miglioramento complessivo è dato dalla somma dei due valori suddetti, in termini assoluti.	
679	<b><i>Clausola di salvaguardia per l'obiettivo di miglioramento</i></b>	Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.	Viene introdotto una clausola di salvaguardia per le situazioni che presentano obiettivi di miglioramento troppo elevati, collegati a spese di natura straordinaria affrontate nel triennio 2003 – 2005. Nel caso di importi anomali, vale il tetto massimo dell'8% delle spese finali medie del triennio.	

680	<b>Determinazione del saldo finanziario</b>	Il saldo finanziario e' calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.	Le entrate finali sono costituite dalle entrate dei primi 4 titoli del bilancio come individuate dal DPR n. 194/96 mentre le spese finali comprendono le spese dei primi 2 titoli del bilancio. Le esclusioni riguardano unicamente le entrate annotate nella categoria VI° del titolo 4 e le spese di cui all'intervento 10 del titolo secondo.	
681	<b>Obiettivi del patto di stabilità interno anni 2007, 2008 e 2009</b>	Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.	Gli obiettivi da raggiungere da parte di ogni singolo ente sono due, uno di competenza (accertamenti ed impegni) e uno di cassa (riscossioni e pagamenti). Il saldo per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può superare quello medio 2003 – 2005 migliorato della misura prevista dal comma 678. Viene previsto inoltre che le maggiori entrate collegate al sistema di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF (acconto 30%) relativo all'anno seguente, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità.	
682	<b>Trasferimenti erariali da considerare nel patto di stabilità</b>	Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.		
683	<b>Sistema di calcolo del saldo finanziario</b>	Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003- 2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.	Il sistema di determinazione dei saldi, prevede il calcolo di un obiettivo in termini di competenza e di un obiettivo in termini di cassa. Rispetto alla stesura iniziale del disegno di legge della finanziaria 2007, viene eliminato il ricorso al sistema "ibrido" utilizzato in precedenza. Allo scopo di neutralizzare le situazioni particolari, che possono essersi verificate nel triennio 2003 – 2005, vengono previste delle esclusioni, in specifico per le entrate derivanti da dismissioni patrimoniali usate per la estinzione anticipata di prestiti nonché, le spese per uffici giudiziari.	
684	<b>Legittimità del bilancio di previsione</b>	Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di	La previsione normativa inserita nel presente comma, rappresenta una novità importante. Negli anni precedenti, il bilancio di previsione non era considerato illegittimo se approvato senza il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. Si sosteneva infatti, che il patto fissava	

		stabilita' interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.	degli obiettivi e non degli obblighi per gli enti locali e che pertanto, la valutazione del rispetto andava operata in sede di consuntivo. Dal 1° gennaio 2007 invece, il bilancio è illegittimo se, in termini di competenza, non rispetta gli obiettivi del patto. Questo rispetto deve essere mantenuto anche nelle variazioni di bilancio effettuate durante l'anno.	
685	<b>Monitoraggio del patto di stabilità interno per Province e Comuni con oltre 5.000 abitanti</b>	Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «www.pattostabilita. rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.	Per il monitoraggio degli adempimenti, gli enti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni esclusivamente tramite il sistema Web appositamente previsto. Con decreto del predetto Ministero vengono fissati i prospetti e le modalità delle trasmissioni. (Nel 2006 il monitoraggio era limitato agli enti con oltre 20.000 abitanti)	
686	<b>Certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità</b>	Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 685.	Entro il 31 marzo dell'anno successivo, gli enti inviano anche una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario, per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. (Nei modelli di certificazione degli anni precedenti, veniva prevista anche la firma del presidente dell'organo di revisione contabile)	
687	<b>Enti istituiti nel periodo 2003 - 2005</b>	Per gli enti istituiti nel periodo 2003- 2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilita' interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilita' interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.	Norme per gli enti di nuova istituzione.	
688	<b>Enti locali commissariati</b>	Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui	Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti Commissariati per scioglimento dei Consigli a	

		al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.	seguito di fenomeni di infiltrazione mafiosa.	
689	<b>Esclusione dal patto di stabilità interno degli Enti commissariati nel 2004 e 2005</b>	Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare e' stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	Per gli anni 2006 e 2007 sono esclusi dalle regole del patto di stabilità interno gli enti che sono stati commissariati rispettivamente negli anni 2004 e 2005.	
690	<b>Trasmissione comunicazioni per patto di stabilità ad ANCI ed UPI</b>	Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.	Il monitoraggio degli adempimenti e le certificazioni attestanti il rispetto del patto di stabilità sono rese disponibili anche alle associazione degli enti locali.	
691	<b>Regole per il mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali</b>	In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia – 134 – e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.	In caso di mancato rispetto dei limiti del patto di stabilità interno, il Presidente del Consiglio dei ministri, diffida il Comune o la Provincia ad adottare i necessari provvedimenti, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, da comunicare al Ministero dell'economia. Qualora l'ente non adempia, il Sindaco e il Presidente della Provincia, in qualità di Commissario ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti. Il Ministero cura la pubblicazione sul sito informatico dell'elenco degli enti locali che non hanno rispettato il patto, nonché i provvedimenti adottati. Rispetto agli anni precedenti, va notato come il mancato rispetto del patto, non produca una sanzione "fissa" ma faccia scattare un meccanismo che consenta di recuperare gli importi del superamento degli obiettivi. In sostanza viene introdotto un meccanismo che assegna una importanza strategica anche al "quantum" del superamento dei tetti del patto.	
692	<b>Sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno</b>	Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691: a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento; b) nelle province interessate, con	Decorso il termine del 30 giugno, nei Comuni interessati, per l'anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale IRPEF, calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota di 0,3 punti percentuali. Nelle Province l'imposta provinciale di trascrizione, per pagamenti dal 1° luglio, è maggiorata di 5 punti	

		riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, e' calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.	percentuali..	
693	<b>Mancato rispetto del patto di stabilità interno</b>	Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.		
694	<b>Acquisizione di immobili</b>	I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.	Abrogazione delle norme che prevedevano limiti alla acquisizione di immobili, per le amministrazioni dello Stato e per gli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno.	
695	<b>Limite di incremento spese delle pubbliche amministrazioni</b>	All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura, » sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette.».	Le norme relative al limite di incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni (aumento del 2% rispetto all'anno precedente), non si applica nei confronti degli enti gestori delle aree naturali protette.	
696	<b>Conferma dei trasferimenti erariali</b>	I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	Conferma del sistema di attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali. Le modalità sono le medesime utilizzate nel 2006.	
697	<b>Compartecipazione e provinciale all'IRPEF</b>	Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.	Conferma delle disposizioni che prevedono la compartecipazione provinciale all'IRPEF. Per quanto riguarda i Comuni, il nuovo sistema previsto dal comma 189 fa venire meno la compartecipazione al 6,5% dell'IRPEF con ritorno al sistema dei trasferimenti erariali.	
698	<b>Limite di indebitamento per gli enti locali</b>	All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento» e la lettera c) e' abrogata.	Nuovo limite all'indebitamento degli enti locali. I medesimi possono assumere prestiti, fino ad un massimo di spesa per interessi pari al 15% del totale delle entrate dei primi tre titoli di bilancio rilevate dal conto consuntivo del penultimo esercizio precedente. (Gli Enti locali della Regione Emilia Romagna presentano, nel 2006, percentuali di spesa per interessi inferiori al 5%.)	
699	<b>Estinzione anticipata di prestiti senza penale</b>	Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo e' soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2007.	Viene abrogata la norma che consentiva agli enti locali, previa presentazione di un piano finanziario quinquennale che dimostrasse la riduzione del rapporto debito/PIL dell'ente di almeno il 10%, di estinguere anticipatamente	

			prestiti senza penali. (La norma era di grande interesse per gli enti della Regione, che hanno utilizzato negli anni questa facoltà in modo significativo, specialmente combinata con le nuove regole del patto di stabilità)	
700	<b>Trasferimento funzioni D.Lgs n. 112/98</b>	Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.	Abrogazione delle norme che consentivano alle Regioni di trasferire alle Province composte da almeno il 95% dei Comuni classificati montani, le funzioni previste dal decreto legislativo 112/1998 in materia di demanio idrico.	
701	<b>Abrogazione sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 2006 – Enti locali</b>	Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: «Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».	La norma prevede una abrogazione di alcune prescrizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006. In materia di patto di stabilità, viene prevista la non applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi nell'anno 2006. Resta la incongruenza già segnalata nel comma 561	
702	<b>Compartecipazione e dinamica all'IRPEF</b>	In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno.	Viene introdotto un sistema che "premia" gli enti che nel 2006 hanno rispettato i 4 obiettivi del patto di stabilità e sanziona che invece non è riuscito nell'intento.	
703	<b>Trasferimenti a Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti</b>	Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo: a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale; b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di	Maggiori trasferimenti per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 37,5 milioni di € per le spese conseguenti alla stabilizzazione del personale. 55 milioni destinati ad incrementare del 40% il trasferimento ordinario per i Comuni nei quali la popolazione ultrasessantacinquenne è superiore al 30% della popolazione totale. 71 milioni destinati ad incrementare del 30% il trasferimento ordinario per i Comuni nei quali la popolazione residente di età inferiore ai 5 anni è superiore al 5% della popolazione totale. 42 milioni di €. Ai Comuni con meno di 3.000 abitanti per finalità di investimento; 20 milioni di € alle Comunità Montane in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.	

		età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e' superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale; c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.		
704	<b>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</b>	A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.	Le spese per la Commissione straordinaria, prevista per i Comuni il cui consiglio comunale viene sciolto per infiltrazioni mafiose, sono poste a carico dello Stato.	
705	<b>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</b>	In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.	Norma a favore dei Comuni nei quali il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.	
706	<b>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</b>	Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.	Fondo di 5 milioni di € per le spese conseguenti alla gestione straordinaria dei Comuni di cui sopra.	
707	<b>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</b>	Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.	Norma a favore dei Comuni nei quali il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.	
708	<b>Comuni con</b>	Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si		

	<b>organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</b>	provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.		
710	<b>Mancata approvazione del bilancio di previsione</b>	Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.	Viene prorogata la norma che prevede l'intervento del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri, entro i termini previsti dalla legge.	
711	<b>Fondo per la restituzione dell'IVA per servizi commerciali esternalizzati</b>	Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti: «, per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».	Introduzione di una limitazione nella possibilità data agli enti locali di chiedere il rimborso dell'IVA pagata a seguito della esternalizzazione di servizi non commerciali. Fino al 31 dicembre 2006 il rimborso riguardava tutti i servizi, dal 1° gennaio 2007 solo quelli collegati ad una entrata. La nuova disposizione procurerà una caduta nel gettito dell'entrata per le amministrazioni locali.	
712	<b>Immobili categoria D ai fini ICI</b>	A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la minore entrata.	Conferma della norma che prevede la possibilità per i Comuni di chiedere il rimborso delle minori entrate per ICI riferite agli immobili di categoria D. La domanda di rimborso dee essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.	
713	<b>Proventi dalle concessioni edilizie</b>	Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.	I proventi dalle concessioni edilizie, negli anni, hanno finanziato in maniera sempre più significativa la spesa corrente. Le previsioni normative che si sono succedute consentivano questo utilizzo. Per il solo 2007, viene prevista una possibilità di utilizzo del 50% di tali proventi per finanziare genericamente la "spesa corrente" ed un ulteriore 25% per il finanziamento di spese correnti legate alla manutenzione del patrimonio. Per gli anni 2008 e 2009, nei bilanci pluriennali, non esiste detta autorizzazione per cui i proventi in esame devono essere tutti destinati alla spesa per investimenti. (Questo comporta un grave problema di copertura dei bilanci tenuto conto, che a fronte dei circa 300 milioni di € che si accertano annualmente nei Comuni della Regione Emilia	

			Romagna, nel 2006 148 milioni di € sono stati destinati a coprire spesa corrente).	
714	<b>Parametri enti strutturalmente deficitari</b>	All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente».	I parametri per la individuazione degli enti strutturalmente deficitari venivano modificati ogni 3 anni. Dal 1° gennaio 2007, in caso di mancata modifica, continuano ad essere utilizzati quelli del triennio precedente.	
715	<b>Comuni con organi consiliari sciolti per infiltrazioni mafiose</b>	Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonché l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.	Norma per i Comuni nei quali il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.	
718	<b>Amministratori locali</b>	Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.	Nel rispetto delle norme sulla ineleggibilità e incompatibilità, se l'amministratore di un ente locale, assume una carica quale componente di organo di società di capitale partecipata dal medesimo ente, non ha diritto ad alcun emolumento a carico della società.	
719	<b>Indennità di fine mandato Sindaco e Presidente della Provincia</b>	L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.	Precisazione per la corresponsione della indennità di fine mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia compete solo se il mandato ha avuto durata superiore a trenta mesi.	
724	<b>Unità di monitoraggio</b>	Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita un'Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto	Nuovo organismo "Unità per il monitoraggio" per la valutazione dei presupposti per il riconoscimento di misure premiali previste dalla normativa a favore degli enti locali. Il nuovo organismo non intacca le competenze della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato.	

		con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unità. Per il funzionamento dell'Unità è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.		
725	<b>Indennità e compensi agli amministratori di società pubbliche</b>	Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.	Disciplina dei compensi lordi per il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione di Comuni e delle Province. I compensi non possono superare rispettivamente l'80% per il presidente ed il 70% per i componenti, della indennità del Sindaco e del Presidente della Provincia. E' possibile prevedere una indennità di risultato.	
726	<b>Indennità e compensi agli amministratori di società pubbliche</b>	Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.	Nel caso di società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, la indennità agli amministratori è parametrata a quella assegnata al rappresentante del socio con la maggiore partecipazione.	
727	<b>Indennità e compensi agli amministratori di società pubbliche</b>	Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.	Agli amministratori delle società pubbliche sono dovute anche i rimborsi spese e le indennità di missione.	
728	<b>Indennità e compensi agli amministratori di società pubbliche</b>	Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi	Viene previsto un sistema di determinazione delle indennità agli amministratori di società a partecipazione mista di enti locali. I compensi possono essere aumentati a seconda delle quote di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali.	

		dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del capitale.		
729	<b>Numero massimo dei componenti i CDA delle società pubbliche</b>	Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.	Fissazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta dagli enti locali. 3 membri ovvero 5 nelle società più grandi. Nelle società miste il limite vale per i componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici. Essi non possono essere più di 5.	
730	<b>Numero massimo dei componenti i CDA delle società pubbliche</b>	Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.	Obbligo per le Regioni di adeguare i compensi e il numero massimo dei componenti i consigli di amministrazioni delle società.	
731	<b>Aspettativa per mandato amministrativo</b>	Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «consigli circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «dei soli comuni capoluogo di provincia»; b) al comma 2, dopo la parola: «circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,».	Viene precisato che, relativamente alle indennità agli amministratori e ai gettoni di presenza per i medesimi, gli stessi competono solo ai componenti dei consigli circoscrizionali dei soli Comuni capoluogo di provincia.	
732	<b>Organo di revisione economico-finanziaria</b>	Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: «5.000» e' sostituito dal seguente: «15.000».	Modifica all'organo di revisione contabile degli enti locali. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000, nelle Unioni e nelle Comunità montane, la revisione è affidata ad un solo revisore. Negli enti di dimensione maggiore la revisione è affidata ad un collegio composto di 3 membri.	
733	<b>Società quotate in borsa</b>	Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.		
734	<b>Amministratori di enti pubblici e</b>	Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi,	Nuova norma sanzionatoria per gli amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche e società a totale o parziale	

	<i>società</i>	avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.	capitale pubblico.	
735	<b><i>Pubblicazione degli incarichi di amministratore in società pubbliche</i></b>	Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.	Obbligo di pubblicazione degli incarichi di amministratore delle società pubbliche nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici. Sanzioni in caso di mancata pubblicazione.	
736	<b><i>Strumenti di finanza derivata</i></b>	Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.	Gestione del debito delle Regioni e degli enti locali attraverso strumenti di finanza derivata (swap). Viene prevista la necessità di fare un uso di tali strumenti impostato alla riduzione del costo finale del debito e per ridurre l'esposizione ai rischi di mercato.	
737	<b><i>Strumenti di finanza derivata</i></b>	All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data	Integrazione delle disposizioni contenute nell'art.41 della legge finanziaria per il 2002. In caso di prestiti a rimborso unico alla scadenza o di utilizzo di derivati (Swap), occorre trasmettere i contratti al Ministero dell'Economia e delle finanze – dipartimento del Tesoro. La trasmissione va effettuata prima della sottoscrizione del contratto ed è condizione costitutiva dell'efficacia. Nel caso di violazione alla normativa, viene data comunicazione alla Corte dei Conti per i provvedimenti di competenza.	

		comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza».		
738	<b>Strumenti di finanza derivata</b>	Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.	Per le operazioni di indebitamento gli enti locali devono comunicare periodicamente al Ministero dell'Economia la propria situazione. Gli stessi, dal 1° gennaio 2007, devono conservare per 5 anni elenchi aggiornati contenenti tutte le operazioni di indebitamento effettuate. La vigilanza rispetto all'adempimento è di competenza dell'organo di revisione economico – finanziario.	
739	<b>Definizione di operazioni di indebitamento</b>	Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.	Il comma 17 dell'art.3 della legge 350 del 2003 (finanziaria per il 2004), elenca le operazioni che costituiscono indebitamento per gli enti locali, ai sensi dell'art.119 comma sesto della Costituzione. (Mutui, prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni). A queste viene aggiunta la cartolarizzazione di crediti vantati dai fornitori di beni e servizi. Vengono anche bloccate le cartolarizzazioni con esclusione di quelle adottate prima del 4 settembre 2006 e completate entro il 31 marzo 2007.	
740	<b>Cartolarizzazione</b>	Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono sopresse le parole: «non collegati a un'attività patrimoniale preesistente».	Modifica riferita alle cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata.	
741	<b>Organo straordinario negli enti locali dissestati</b>	All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206».	Competenze dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale dissestato. Viene aggiunto dalle esclusioni anche l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento a valere sulle entrate correnti.	
829	<b>Animali di affezione</b>	All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6».	Fra le competenze dei Comuni, elencate nella legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, vengono introdotti i piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione.	
893	<b>Fondo per</b>	È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un	Fondo con dotazione di 15 milioni di € annui per il	

	<b>investimenti per innovazione negli EE.LL.</b>	apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.	triennio 2007 – 2009 per progetti relativi ad interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa.	
894	<b>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</b>	Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.	Criteri di erogazione del fondo verranno stabiliti con decreto dei Ministri per le riforme e per gli affari regionali e le autonomie locali.	
895	<b>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</b>	Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, è data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.		
907	<b>Realizzazione di OO.PP. mediante contratti di leasing</b>	Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.	Viene introdotta una nuova forma di finanziamento delle opere pubbliche, sulla quale la discussione è in corso da parecchio tempo.	
908	<b>Realizzazione di OO.PP. mediante contratti di leasing</b>	Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Requisiti e contenuti del bando per la realizzazione di opere pubbliche	

829	<b>Animali di affezione</b>	All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6».	Fra le competenze dei Comuni, elencate nella legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, vengono introdotti i piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione.	
893	<b>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</b>	È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.	Fondo con dotazione di 15 milioni di € annui per il triennio 2007 – 2009 per progetti relativi ad interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa.	
894	<b>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</b>	Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.	Criteri di erogazione del fondo verranno stabiliti con decreto dei Ministri per le riforme e per gli affari regionali e le autonomie locali.	
895	<b>Fondo per investimenti per innovazione negli EE.LL.</b>	Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, è data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.		
907	<b>Realizzazione di OO.PP. mediante contratti di leasing</b>	Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,	Viene introdotta una nuova forma di finanziamento delle opere pubbliche, sulla quale la discussione è in corso da parecchio tempo.	

		di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.		
908	<b>Realizzazione di OO.PP. mediante contratti di leasing</b>	Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Requisiti e contenuti del bando per la realizzazione di opere pubbliche	
1278	<b>Fondo per la montagna</b>	Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.	Fondo per la montagna	

## ***Regioni:***

<b>Articolo 1 Comma n.</b>	<b>Materia</b>	<b>Pagina</b>
53 e 54	<i>Dati doganali e fiscali agli enti territoriali</i>	137
56	<i>Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria</i>	138
57	<i>Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria</i>	138
61	<i>Contabilità pubblica</i>	138
474	<i>Commissione tecnica per la finanza pubblica</i>	138
475	<i>Commissione tecnica per la finanza pubblica</i>	139
476	<i>Commissione tecnica per la finanza pubblica</i>	140
477	<i>Commissione tecnica per la finanza pubblica</i>	140
478	<i>Commissione tecnica per la finanza pubblica</i>	140
479	<i>Commissione tecnica per la finanza pubblica</i>	141
480	<i>Programma straordinario di analisi della spese delle amministrazioni centrali</i>	141
505	<i>Spesa delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato</i>	141
506	<i>Esclusione per ARPA</i>	142
594	<i>Rappresentanze regionali all'estero</i>	142
595	<i>Rappresentanze regionali all'estero</i>	142
596	<i>Rappresentanze regionali all'estero</i>	142
630	<i>Servizi educativi per l'infanzia</i>	142
654	<i>Fondazione Collegio europeo di Parma</i>	143
655	<i>Patto di stabilità interno per Regioni e province autonome</i>	143
656	<i>Sperimentazione per patto di stabilità interno a saldi di bilancio</i>	143
657	<i>Patto di stabilità interno anni 2007 – 2008 e 2009</i>	143
658	<i>Spese finali</i>	144
659	<i>Spese in termini di competenza e cassa</i>	144
660	<i>Patto di stabilità per regioni a statuto speciale e province autonome</i>	144
661	<i>Patto di stabilità per regioni a statuto speciale e province autonome</i>	144
662	<i>Patto di stabilità per regioni a statuto speciale e province autonome</i>	145
663	<i>Estensione del patto nelle Regioni a statuto autonomo</i>	145
664	<i>Limite di indebitamento delle strutture sanitarie</i>	145
665	<i>Nuove regole del patto di stabilità interno a seguito sperimentazione</i>	145
666	<i>Monitoraggio del patto di stabilità per le Regioni</i>	146
667	<i>Verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni</i>	146
668	<i>Verifica del rispetto del patto per le Regioni a statuto speciale</i>	146

669	<i>Regole per il mancato rispetto del patto di stabilità per le Regioni</i>	146
670	<i>Sanzione per il Mancato rispetto del patto di stabilità delle Regioni</i>	147
671	<i>Mancato rispetto del patto di stabilità delle Regioni</i>	147
672	<i>Mancato rispetto del patto di stabilità delle Regioni</i>	147
673	<i>Aliquota provvisoria</i>	147
674	<i>Aliquota provvisoria</i>	147
675	<i>Aliquote definitive decreto legislativo 56/2000</i>	147
709	<i>Funzioni amministrative alle province autonome</i>	148
721	<i>Contenimento della spesa delle Regioni per organismi politici e apparati amministrativi</i>	148
722	<i>Contenimento della spesa delle Regioni per organismi politici e apparati amministrativi</i>	148
723	<i>Contenimento della spesa delle Regioni per organismi politici e apparati amministrativi</i>	148
1108	<i>Gestione dei rifiuti solidi urbani – raccolta differenziata</i>	148
1213	<i>Adempimenti degli obblighi comunitari</i>	149
1214	<i>Esercizi di poteri sostitutivi statali</i>	149
1215	<i>Procedure di infrazione e diritto di rivalsa da parte dello Stato</i>	149
1216	<i>Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte di Giustizia</i>	149
1217	<i>Diritti di rivalsa per oneri da condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo</i>	150
1218	<i>Modalità di esercizio del diritto di rivalsa</i>	150
1219	<i>Rinvio a Decreto ministeriale per l'esercizio del diritto di rivalsa</i>	150
1220	<i>Intesa con gli enti territoriali obbligati ai versamenti in recupero</i>	150
1221	<i>Disciplina in caso di assenza d'intesa</i>	151
1342	<i>Scuola europea di Parma</i>	151

<b>Articolo 1 comma</b>	<b>Materia</b>	<b>Testo della legge</b>	<b>Commento</b>	<b>note</b>
-------------------------	----------------	--------------------------	-----------------	-------------

53 e 54	<b><i>Dati doganali e fiscali agli enti territoriali</i></b>	Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/ export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti. 54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle	La trasmissione dei dati è di estrema importanza tenuto conto della possibilità data agli enti locali di prevedere esenzioni con riferimento alla situazione reddituale dei contribuenti, sia in materia di addizionale IRPEF che in materia di imposta di scopo.	
---------	--	---	---	--

		disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni.		
56	<b>Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria</b>	Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.	E' finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
57	<b>Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria</b>	Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.	Con uno o più decreti sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definite le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
61	<b>Contabilità pubblica</b>	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.	Entro il 30 giugno 2007, con provvedimento ministeriale saranno fissati i criteri per l'introduzione della contabilità economica e la trasmissione telematica dei dati di bilancio di Regioni ed enti locali: Attualmente il decreto legislativo n. 267/2000 già prevede per gli enti locali la necessità di dimostrare i risultati economici della propria gestione attraverso il conto economico.	
474	<b>Commissione tecnica per la</b>	Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci	istituzione, presso il MEF, di una Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta da 10 membri, con	Commento a cura D.G.

	<i>finanza pubblica</i>	<p>membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:</p> <p>a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:</p> <p>1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;</p> <p>2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;</p> <p>3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;</p> <p>b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;</p> <p>c) elaborare studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilità, la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;</p> <p>e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480.</p>	finalità di studio e di analisi	Risorse finanziarie e strumentali
475	<i>Commissione tecnica per la finanza pubblica</i>	La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la	Idem	Idem

		Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 480.		
476	<b>Commissione tecnica per la finanza pubblica</b>	Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.	Idem	Idem
477	<b>Commissione tecnica per la finanza pubblica</b>	Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.	Idem	Idem
478	<b>Commissione tecnica per la finanza pubblica</b>	478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.	Idem	Idem

479	<b>Commissione tecnica per la finanza pubblica</b>	I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.	Idem	Idem
480	<b>Programma straordinario di analisi della spesa delle amministrazioni centrali</b>	Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare, sul piano della qualità e dell'economicità. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.	Idem	Idem
505	<b>Spesa delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato</b>	A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le	Applicazione, a decorrere dall'anno 2007, delle disposizioni di cui all'art.1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61 della legge 266/2005, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali

		predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.		
506	<b>Esclusione per ARPA</b>	Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.	esclusione dell'ARPA dalle disposizioni di cui all'art.22, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006 - decreto Bersani -. (riduzione del 10% degli stanziamenti 2006 per consumi intermedi, versamento entro ottobre 2006 alla entrata del bilancio dello Stato. Per il 2007-2009 le previsioni per le stesse spese non possono superare l'80% di quelle iniziali del 2006, versamento entro il 30 giugno di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato)	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
594	<b>Rappresentanze regionali all'estero</b>	Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.	E' necessario valutare le disposizioni sotto il profilo della legittimità e della compatibilità con le competenze proprie delle Regioni.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
595	<b>Rappresentanze regionali all'estero</b>	Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.		idem
596	<b>Rappresentanze regionali all'estero</b>	Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.		idem
630	<b>Servizi educativi per l'infanzia</b>	Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità – 126 – pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo		idem

		diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0- 6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' abrogato.		
654	<b>Fondazione Collegio europeo di Parma</b>	In favore della «Fondazione Collegio europeo» di Parma è autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento	è autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di € 500.000 da destinare al funzionamento	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
655	<b>Patto di stabilità interno per Regioni e province autonome</b>	Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.	Patto di stabilità interno per le regioni	
656	<b>Sperimentazione per patto di stabilità interno a saldi di bilancio</b>	A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.	Dall'anno 2007 è avviata una sperimentazione con le Regioni e le province autonome, al fine di assumere come base di riferimento del patto di stabilità interno il saldo finanziario di bilancio.	
657	<b>Patto di stabilità interno anni 2007 – 2008 e 2009</b>	In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore, per l'anno 2007, al	Il patto di stabilità interno per le Regioni, per il triennio 2007 – 2009, è riferito al controllo delle spese finali. Per il 2007 il totale delle spese finali non può essere superiore alle spese finale del 2005 diminuito dell'1,8%. Per il 2008	

		corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.	e il 2009 le spese finali non possono essere superiori a quelle dell'anno precedente, aumentate rispettivamente del 2,5 e del 2,4%.	
658	<b>Spese finali</b>	Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la concessione di crediti.	Dal complesso delle spese finali si detraggono, ai fini del patto di stabilità, le spese per la sanità e le spese per concessione di crediti.	
659	<b>Spese in termini di competenza e cassa</b>	Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.	Per il rispetto del patto di stabilità interno devono essere determinati obiettivi di competenza e di cassa.	
660	<b>Patto di stabilità per regioni a statuto speciale e province autonome</b>	Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.	Misure specifiche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.	
661	<b>Patto di stabilità per regioni a statuto speciale e province autonome</b>	Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso	Misure specifiche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.	

		l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.		
662	<b><i>Patto di stabilità per regioni a statuto speciale e province autonome</i></b>	Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.	Misure specifiche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.	
663	<b><i>Estensione del patto nelle Regioni a statuto autonomo</i></b>	Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.	Misure specifiche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.	
664	<b><i>Limite di indebitamento delle strutture sanitarie</i></b>	Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e' fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.	Autorizzazione da parte delle Regioni alle strutture sanitarie per la contrazione di prestiti. Il limite di indebitamento può giungere fino ad un ammontare di spesa per rate di ammortamento, (capitale ed interessi) non superiore al 15% delle entrate proprie correnti. Le Regioni possono prevedere anche un limite inferiore.	
665	<b><i>Nuove regole del patto di stabilità interno a seguito sperimentazione</i></b>	Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra	A seguito della sperimentazione prevista, si può procedere ad individuare le Regioni alle quali applicare un patto di stabilità, in termini di competenza e di cassa, calcolato tenendo conto dei saldi. Per la competenza è prevista l'applicazione di un sistema "ibrido" che considera gli accertamenti e gli impegni per la parte corrente e le riscossioni ed i pagamenti per la parte in conto capitale. (Resta il regime "ibrido". Si precisa che il medesimo,	

		incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.	previsto inizialmente anche per gli enti locali, è stato per questi ultimi eliminato in sede di stesura definitiva della norma).	
666	<b>Monitoraggio del patto di stabilità per le Regioni</b>	Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.	Vengono previste regole per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero dell'Economia - Ragioneria generale dello Stato, trimestralmente, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e quella di cassa. La trasmissione dei dati deve avvenire utilizzando il sistema Web, con prospetti definiti con decreto del medesimo Ministero, sentita la Conferenza Permanente.	
667	<b>Verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni</b>	Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666.	Per la verifica del rispetto del patto di stabilità, ciascun ente è tenuto a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e modalità definite dal decreto prima indicato.	
668	<b>Verifica del rispetto del patto per le Regioni a statuto speciale</b>	Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 660.	Misure specifiche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.	
669	<b>Regole per il mancato rispetto del patto di stabilità per le Regioni</b>	In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007- 2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della	In caso di mancato rispetto dei limiti del patto di stabilità interno, il Presidente del Consiglio diffida la Regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, e li comunica al Ministero dell'economia. Qualora l'ente non adempia, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti. Il Ministero cura la pubblicazione sul sito	

		Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.	informatico dell'elenco delle Regioni che non hanno rispettato il patto, nonché i provvedimenti adottati.	
670	<b><i>Sanzione per il Mancato rispetto del patto di stabilità delle Regioni</i></b>	Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente: a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio; b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.	La sanzione per il mancato rispetto del patto, qualora i provvedimenti di cui ai commi precedenti non siano stati esaurienti, consiste nell'incremento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, nella misura di €. 0,0258 a far tempo dal 15 luglio e l'aumento, di 5 punti percentuali, della tassa automobilistica.	
671	<b><i>Mancato rispetto del patto di stabilità delle Regioni</i></b>	Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina e' già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.		
672	<b><i>Mancato rispetto del patto di stabilità delle Regioni</i></b>	Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.		
673	<b><i>Aliquota provvisoria</i></b>	L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' soppresso.	Abrogazione della norma riferita all'anno 2006 in materia di determinazione dell'aliquota provvisoria di cui al d.lgs. n. 56/2000	
674	<b><i>Aliquota provvisoria</i></b>	Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' soppresso.	Abrogazione della norma riferita all'anno 2006 sempre in materia di aliquota provvisoria.	
675	<b><i>Aliquote definitive decreto legislativo 56/2000</i></b>	All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione	Definizione della data di decorrenza delle aliquote e compartecipazioni definitive previste dal decreto legislativo n. 56/2000. La decorrenza è collegata all'attuazione del federalismo fiscale.	

		dell'articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1».		
709	<b>Funzioni amministrative alle province autonome</b>	All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «La ripartizione e' effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano».	Suddivisione di risorse per le funzioni amministrative delle province autonome.	
721	<b>Contenimento della spesa delle Regioni per organismi politici e apparati amministrativi</b>	Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.	Misure per il contenimento della spesa delle Regioni per organi politici e apparati amministrativi. Entro il 30 giugno 2007 devono essere adottate misure per la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi. Le misure contemplano la diminuzione di compensi ed indennità, la riduzione numerica dei componenti, la soppressione di enti inutili, la fusione di società partecipate e il ridimensionamento delle strutture.	
722	<b>Contenimento della spesa delle Regioni per organismi politici e apparati amministrativi</b>	La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.		
723	<b>Contenimento della spesa delle Regioni per organismi politici e apparati amministrativi</b>	I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente.	Dalle riduzioni delle spese di cui al comma 721 deve derivare un miglioramento dei saldi finanziari del bilancio della Regione pari al 10% rispetto al 2006.	
1108	<b>Gestione dei rifiuti solidi urbani – raccolta differenziata</b>	Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime: a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.	E' previsto l'intervento della Regione, tramite un commissario ad acta, per garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale, con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali dove non è assicurata una raccolta differenziata pari alle percentuali minime indicate nel comma 1109	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali

1213	<b><i>Adempimenti degli obblighi comunitari</i></b>	Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.	disciplina della rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
1214	<b><i>Esercizi di poteri sostitutivi statali</i></b>	Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.		
1215	<b><i>Procedure di infrazione e diritto di rivalsa da parte dello Stato</i></b>	Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.	Dopo aver sancito al comma 1213 l'obbligo delle Regioni e degli altri Enti pubblici a porre in essere comportamenti atti a prevenire l'avvio di procedure di infrazione da parte della CE, il comma 1215 stabilisce che, qualora alla procedura di infrazione abbia fatto seguito una rettifica finanziaria, lo Stato ha il diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti pubblici indicati dalla Commissione europea, ivi comprese pertanto le Regioni, per le regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali. I commi da 1216 a 1222 disciplinano le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa.	Commento a cura D.G. Agricoltura
1216	<b><i>Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte di Giustizia</i></b>	Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.		

1217	<b><i>Diritti di rivalsa per oneri da condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo</i></b>	Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.		
1218	<b><i>Modalità di esercizio del diritto di rivalsa</i></b>	Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217: a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale; b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).		
1219	<b><i>Rinvio a Decreto ministeriale per l'esercizio del diritto di rivalsa</i></b>	La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.		
1220	<b><i>Intesa con gli enti territoriali</i></b>	I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di		

	<b>obbligati ai versamenti in recupero</b>	recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.		
1221	<b>Disciplina in caso di assenza d'intesa</b>	In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.		
1342	<b>Scuola europea di Parma</b>	È autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della «Scuola europea» di Parma.	stanziati 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della «Scuola europea» di Parma	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali

## Servizi sociali:

Articolo 1 Comma n.	Materia	Pagina
11	<i>Assegno per il nucleo familiare</i>	153
319	<i>Detrazioni IRE per spese pratica sportiva dei minori, canoni di locazione per universitari e spese per assistenza personale</i>	154
362	<i>Fondo per la riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali</i>	154
363	<i>Fondo per la riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali</i>	155
364	<i>Fondo per la riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali</i>	155
365	<i>Fondo per la riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali</i>	155
1156	<i>Attività socialmente utili</i>	155
1166	<i>Attività socialmente utili</i>	157
1186	<i>Fondo speciale infortuni</i>	158
1187	<i>Fondo sostegno alle famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro</i>	158
1234	<i>5% per mille IRPEF alle ONLUS e alla ricerca</i>	159
1235	<i>5% per mille IRPEF alle ONLUS e alla ricerca</i>	159
1236	<i>5% per mille IRPEF alle ONLUS e alla ricerca</i>	159
1237	<i>5% per mille IRPEF alle ONLUS e alla ricerca</i>	159
1250	<i>Fondo per le politiche della famiglia</i>	159
1251	<i>Fondo per le politiche della famiglia</i>	160
1252	<i>Fondo per le politiche della famiglia</i>	160
1253	<i>Osservatorio nazionale sulla famiglia</i>	161
1254	<i>Sostegno della maternità e paternità</i>	161
1255	<i>Sostegno della maternità e paternità</i>	162
1256	<i>Sostegno della maternità e paternità</i>	162
1257	<i>Infortuni in ambito domestico</i>	162
1258	<i>Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza</i>	162
1259	<i>Servizi socio educativi</i>	162
1260	<i>Servizi socio educativi</i>	163
1261	<i>Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere</i>	163
1262	<i>Fondo immigrazione ed asilo</i>	163
1263	<i>Prevenzione sulle mutilazioni genitali femminili</i>	164
1264	<i>Fondo per le non autosufficienze</i>	164
1265	<i>Fondo per le non autosufficienze</i>	164
1266	<i>Sostegno della maternità e paternità</i>	164
1267	<i>Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati</i>	164
1268	<i>Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati</i>	165

1269	<i>Risorse nel fondo nazionale per le politiche sociali</i>	165
1285	<i>Reddito minimo di inserimento</i>	165
1286	<i>Reddito minimo di inserimento</i>	165
1287	<i>Assegno per ogni figlio nato o adottato nel 2005</i>	165
1288	<i>Assegno per ogni figlio nato o adottato nel 2005</i>	165
1289	<i>Assegno per ogni figlio nato o adottato nel 2005</i>	166
1293	<i>Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze</i>	166
1298	<i>Contributo al Comitato italiano paralimpico</i>	166

Articolo 1 comma	Materia	Testo della legge	Commento	note
------------------	---------	-------------------	----------	------

11	<i>Assegno per il nucleo familiare</i>	<p>Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;</p> <p>b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;</p> <p>c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;</p> <p>d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni</p>	Modifica alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare incrementandone la consistenza.	<p>Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali</p>
----	--	--	---	--

		compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti; e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008.		
319	<b>Detrazioni IRE per spese pratiche sportiva dei minori, canoni di locazione per universitari e spese per assistenza personale</b>	All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: «i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies)»; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».	Introdotte detrazioni IRE: ✓ per le spese, per un importo non superiore a 210 € annui, sostenute per la pratica sportiva dilettantistica di ragazzi tra 5 e 18 anni; ✓ per canoni di locazione, per un importo non superiore a 2633 € annui, stipulati o rinnovati da studenti universitari iscritti presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa; ✓ per le spese, per un importo non superiore a 2100 € annui, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, se il reddito complessivo (del nucleo familiare) non supera 40.000 €..	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
362	<b>Fondo per la riduzione dei</b>	Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine	Prevista l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico di un Fondo per il triennio 2007-2009, con	Commento a cura D.G. Sanità

	<b>costi della fornitura energetica per finalità sociali</b>	petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.	una dotazione iniziale di 50 milioni di € annui, da destinare anche al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili. Il Fondo è finanziato dal maggior gettito fiscale derivante dall'IVA sui prezzi dei prodotti petroliferi in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio superiori al valore di riferimento previsto nel DPEF.	e Politiche Sociali
363	<b>Fondo per la riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali</b>	Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.	Idem	Idem
364	<b>Fondo per la riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali</b>	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.	Idem	Idem
365	<b>Fondo per la riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali</b>	Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.	Idem	Idem
1156	<b>Attività socialmente utili</b>	A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del	Nella lettera e) si autorizza il Ministero del Lavoro a stipulare nuove convenzioni con i comuni, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

	<p>presente articolo:</p> <p>a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;</p> <p>b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;</p> <p>c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;</p> <p>d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;</p>	<p>l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.</p>	
--	---	---	--

		<p>e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;</p> <p>f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;</p> <p>g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.</p>		
1166	<b>Attività socialmente utili</b>	Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del	E' autorizzata, nel limite complessivo di 35 milioni di €, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di €,	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

		<p>lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.</p>	<p>di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio.</p>	
1186	<b>Fondo speciale infortuni</b>	<p>1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».</p>	<p>Finanziamento dal fondo speciale infortuni del Ministero del Lavoro di attività promozionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei settori ad elevato rischio infortunistico.</p>	<p>Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali</p>
1187	<b>Fondo sostegno alle famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro</b>	<p>1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.</p>	<p>Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro presso il Ministero del Lavoro e previdenza sociale.</p>	<p>Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali</p>

1234	<b>5% per mille IRPEF alle ONLUS e alla ricerca</b>	Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.	5 per mille dell'IRPEF per: ✓ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori delle ONLUS. ✓ la ricerca scientifica e l'università ✓ la ricerca sanitaria. A differenza dell'anno 2006 le risorse non vengono destinate ai servizi sociali svolti dal Comune di residenza del sottoscrittore.	
1235	<b>5% per mille IRPEF alle ONLUS e alla ricerca</b>	Una quota pari all'0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.	Una quota dello 0.5% delle risorse del 5 per mille è destinata all'agenzia per le ONLUS e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute.	
1236	<b>5% per mille IRPEF alle ONLUS e alla ricerca</b>	Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1235.	Le modalità di riparto e i soggetti destinatari del 5 per mille sono individuate con DPCM.	
1237	<b>5% per mille IRPEF alle ONLUS e alla ricerca</b>	Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.	La spesa per il 5 per mille è autorizzata fino a 250 milioni di € per il 2008.	
1250	<b>Fondo per le politiche della famiglia</b>	Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché	Il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	

		la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.		
1251	<b>Fondo per le politiche della famiglia</b>	Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di: a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.		
1252	<b>Fondo per le politiche della</b>	Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra		

	<i>famiglia</i>	gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.		
1253	<b>Osservatorio nazionale sulla famiglia</b>	Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.		
1254	<b>Sostegno della maternità e paternità</b>	L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente: «Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilità di orario) – 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico».	Quota del fondo delle politiche per la famiglia per erogare contributi in favore anche di ASL ed AO che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per il reinserimento lavorativo, flessibilità di orario ecc... Viene incremento di 210 milioni di € per il 2007 e di 180 milioni di € annui per il triennio 2008/2009 il Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'articolo 19, comma 1, del D.L. 223/2006 prima citato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (disponibilità complessiva: 220 milioni di € annui per il triennio 2007/2009, aggiuntivi al FNPS). Detto Fondo per le politiche della famiglia non è in alcun modo ricollegabile al precedente Fondo per il sostegno delle famiglie di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 266/2005 (con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per il solo anno 2006). Le finalità (tra le quali: iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro; iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro; elaborazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, di un piano nazionale per la famiglia; attuazione di un accordo in C.U. per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari) e le modalità di riparto del Fondo sono indicate nei commi da 1255-1257.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

1255	<b>Sostegno della maternità e paternità</b>	Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.		
1256	<b>Sostegno della maternità e paternità</b>	Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.		
1257	<b>Infortuni in ambito domestico</b>	All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento».	Il livello di inabilità permanente al lavoro, necessaria per attivare la copertura assicurativa a tutela del rischio infortunistico derivante dal lavoro in ambito domestico, prima previsto nel 33% viene abbassato al 27%	
1258	<b>Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza</b>	La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.		
1259	<b>Servizi socio educativi</b>	Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni	Autorizzata, previa intesa in C.U., una spesa di 100 milioni di € per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (al quale concorrono asili nido, servizi integrativi, servizi innovativi presso le famiglie e le aziende) ad opera delle Regioni; per la realizzazione di detto Piano possono essere utilizzate parte delle risorse del Fondo di cui al comma 750 (v. comma 756).	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

		e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.		
1260	<b>Servizi socio educativi</b>	Per le finalità di cui al comma 1259 può essere utilizzata parte delle risorse stanziare per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.		
1261	<b>Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere</b>	Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.	Previsto l'incremento di 40 milioni di € per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito dall'articolo 19, comma 3 del già citato D.L. 233/2006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (disponibilità complessiva: 50 milioni di € per il triennio 2007/2009).	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
1262	<b>Fondo immigrazione ed asilo</b>	Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali	Il comma 1262 istituisce un Fondo di 3 milioni di € da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

		di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.	«Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.	
1263	<b>Prevenzione sulle mutilazioni genitali femminili</b>	Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.	Per le attività di prevenzione sulle mutilazioni genitali femminili è autorizzata una ulteriore spesa di 500.000 euro annui.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
1264	<b>Fondo per le non autosufficienze</b>	Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	Istituzione del Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero della Solidarietà Sociale con un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
1265	<b>Fondo per le non autosufficienze</b>	Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	I provvedimenti di utilizzazione del fondo sono adottati dal Ministero della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministero della Salute, con il Ministero della Famiglia, dell'Economia e previa intesa della Conferenza Unificata.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
1266	<b>Sostegno della maternità e paternità</b>	All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».		
1267	<b>Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati</b>	Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni	Istituito, presso il Ministero della Solidarietà sociale, il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (risorse aggiuntive al	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

		2007, 2008 e 2009. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.	FNPS) ed indicano che la destinazione di tali risorse avverrà previa intesa in sede C.U. .	
1268	<b>Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati</b>	Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.	idem	Idem
1269	<b>Risorse nel fondo nazionale per le politiche sociali</b>	All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».	Previsto il trasferimento dal bilancio della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese (di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 311/2004) al FNPS la somma di 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
1285	<b>Reddito minimo di inserimento</b>	All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».	E' consentito ai Comuni ancora impegnati nella sperimentazione del Reddito minimo di inserimento di proseguire l'attuazione dell'istituto fino al 30 giugno 2007, utilizzando le risorse residue; trascorso tale termine, le somme non spese ritornano al FNPS.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
1286	<b>Reddito minimo di inserimento</b>	Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449	Idem	Idem
1287	<b>Assegno per ogni figlio nato o adottato nel 2005</b>	Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili	E' prevista la non ripetibilità dell'assegno (1000 €) per ogni figlio nato o adottato nel 2005 ovvero per il secondo figlio nato o adottato nel 2006 eventualmente concesso in favore dei soggetti extracomunitari (non previsti quali destinatari del beneficio dall'articolo 1, comma 333, della legge 266/2005); prevedono inoltre l'inefficacia delle ingiunzioni e l'estinzione dei procedimenti di opposizione connessi a tale erogazione.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
1288	<b>Assegno per ogni figlio nato</b>	Le ordinanze - ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione	Idem	Idem

	<i>o adottato nel 2005</i>	dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.		
1289	<i>Assegno per ogni figlio nato o adottato nel 2005</i>	I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.	Idem	Idem
1293	<i>Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze</i>	L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: «556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze».	E'istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero della solidarietà sociale è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
1298	<i>Contributo al Comitato italiano paralimpico</i>	Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli	Previsto, per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, aumenti di contributi al Comitato italiano paraolimpico per 2,5 milioni di euro per	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

		anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.	ciascuno degli anni 2007 e 2008; prevede altresì, per il 2009, un contributo di 3 milioni di euro.	
--	--	--	--	--

**Sanità:**

<b>Articolo 1 Comma n.</b>	<b>Materia</b>	<b>Pagina</b>
28	<i>Deduzione ai fini fiscali della spesa sanitaria</i>	169
29	<i>Deduzione ai fini fiscali della spesa sanitaria</i>	169
38	<i>Compensi per lavoro autonomo medico e paramedico</i>	170
39	<i>Compensi per lavoro autonomo medico e paramedico</i>	170
40	<i>Compensi per lavoro autonomo medico e paramedico</i>	170
41	<i>Compensi per lavoro autonomo medico e paramedico</i>	170
42	<i>Compensi per lavoro autonomo medico e paramedico</i>	170
64	<i>Elenco rimborsi spese sanitarie</i>	170
399	<i>Limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente – contributi assistenza sanitaria</i>	171
449	<i>Acquisti degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>	171
565	<i>Servizio sanitario nazionale</i>	171
566	<i>Istituti zooprofilattici sperimentali</i>	173
796	<i>Patto nazionale per la salute</i>	174
797	<i>Finanziamento Servizio sanitario nazionale</i>	186
798	<i>Finanziamento Servizio sanitario nazionale</i>	186
799	<i>Finanziamento Servizio sanitario nazionale</i>	186
801	<i>Prezzo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica</i>	186
802	<i>Prezzo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica</i>	187
803	<i>Sconto sul prezzo dei medicinali</i>	187
804	<i>Prezzo dei medicinali soggetti a prescrizione medica</i>	187
805	<i>Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del Piano sanitario nazionale</i>	188
806	<i>Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del Piano sanitario nazionale</i>	188
807	<i>Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del Piano sanitario nazionale</i>	188
808	<i>Screening oncologici nel sud e isole</i>	188
809	<i>Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS</i>	189
810	<i>Monitoraggio della spesa nel settore sanitario</i>	189
811	<i>Truffe ai danni del servizio sanitario nazionale</i>	191
812	<i>Truffe ai danni del servizio sanitario nazionale</i>	191
813	<i>Ricerca sanitaria</i>	191
814	<i>Ricerca sanitaria</i>	192
815	<i>Ricerca sanitaria</i>	192

816	<i>Istituto superiore di sanità</i>	192
817	<i>Lega Italiana per la lotta contro i tumori</i>	192
818	<i>Istituti di ricovero e cura</i>	193
819	<i>Programma di farmacovigilanza attiva</i>	193
820	<i>Sprechi di medicinali</i>	193
821	<i>Produzione di farmaci emoderivati</i>	193
822	<i>Produzione di farmaci emoderivati</i>	193
823	<i>Produzione di farmaci emoderivati</i>	194
824	<i>Produzione di farmaci emoderivati</i>	194
825	<i>Classificazione dispositivi medici</i>	194
826	<i>Farmacie</i>	195
827	<i>Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti</i>	196
828	<i>doping</i>	197

Articolo 1 comma	Materia	Testo della legge	Commento	note
28	<i>Deduzione ai fini fiscali della spesa sanitaria</i>	Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario»; b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».	Per la deduzione della spesa relativa all'acquisto di medicinali occorre fattura o scontrino fiscale comprovante natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
29	<i>Deduzione ai fini fiscali della spesa sanitaria</i>	Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria,	Decorrenza 1 luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007 sarà possibile acquistare farmaci riportando il <b>codice fiscale</b> sullo scontrino, fatto salvo l'obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche

		l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.		Sociali
38	<b>Compensi per lavoro autonomo medico e paramedico</b>	La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.	Dal comma 38 al 42 è disciplinato <b>il lavoro autonomo medico e paramedico svolto nelle strutture sanitarie private.</b>	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
39	<b>Compensi per lavoro autonomo medico e paramedico</b>	Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.	Idem	
40	<b>Compensi per lavoro autonomo medico e paramedico</b>	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 38 e 39.	Idem	
41	<b>Compensi per lavoro autonomo medico e paramedico</b>	Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.	Idem	
42	<b>Compensi per lavoro autonomo medico e paramedico</b>	Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.	Idem	
64	<b>Elenco rimborsi spese sanitarie</b>	All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: «25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui	Gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche

		redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».	versati.	Sociali
399	<b>Limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente – contributi assistenza sanitaria</b>	Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.	Il limite per l'anno 2007 di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente per i contributi di assistenza sanitaria è di 3.615,20 euro.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
449	<b>Acquisti degli enti del Servizio sanitario nazionale</b>	. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.	Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le <b>convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.</b>	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
565	<b>Servizio sanitario nazionale</b>	Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le	Le spese del personale del Servizio sanitario nazionale non devono superare per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 l'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%.	Commento a cura D.G. Sanità e

	<p>province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un</p>	<p>La verifica degli obiettivi avviene al Tavolo di monitoraggio degli adempimenti e la Regione risulterà adempiente all'accertamento del conseguimento degli obiettivi previsti o se abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.</p>	<p>Politiche Sociali</p>
--	--	---	--------------------------

		<p>programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, – 112 – sono sostituite da quelle indicate nel presente comma; e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.</p>		
566	<b>Istituti zooprofilattici sperimentali</b>	566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo	Gli IZS sono autorizzati all'assunzione di personale a tempo indeterminato provvedendo prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

		rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.		
796	<b><i>Patto nazionale per la salute</i></b>	<p>Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:</p> <p>a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;</p> <p>b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province</p>	<p>Finanziamento triennale</p> <p>96.040 milioni di € per il 2007, 99.082 milioni di € per il 2008 e 102.285 milioni di € per il 2009. comprensivi di 50 milioni di € per l'Ospedale Bambino Gesù di Roma.</p> <p>Fondo transitorio per le Regioni con disavanzi elevati: 1.000 milioni di euro per l'anno 2007 850 milioni di euro per l'anno 2008 700 milioni di euro per l'anno 2009 ripartiti con decreto del Ministero Salute di concerto con Ministero Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni:</p>	<p>Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali</p>

		<p>autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefigurino il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di</p>	<p>L'accesso è subordinato ad apposito Accordo ex art.1 comma 180 della legge n. 311/2004 comprensivo del Piano di rientro contenente sia le misure di riequilibrio erogativo dei LEA sia le misure per l'azzeramento del disavanzo entro il 2010.</p> <p>Presupposto è che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi delle addizionali IRPEF ed IRAP.</p> <p>Possibilità di proporre misure equivalenti.</p> <p>Il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta per l'anno successivo che le addizionali si applicano oltre i livelli massimi previsti fino all'integrale copertura del disavanzo.</p> <p>Il rispetto degli obiettivi intermedi con risultati migliori comporta per l'anno successivo la riduzione delle addizionali per una quota corrispondente al miglior risultato.</p> <p>Gli interventi sono vincolanti per la Regione.</p> <p>Attività di affiancamento delle Regioni da parte dei Ministeri della Salute ed Economia nell'ambito del SIVEAS.</p>	
--	--	---	---	--

	<p>riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;</p> <p>c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;</p> <p>d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:</p> <p>1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari</p>	<p>Accertamento delle risultanze contabili da parte del Tavolo di monitoraggio e verifica degli adempimenti ai fini dell'avvio delle procedure per il commissariamento.</p> <p>Erogazione anticipata nella misura del 97% della quota indistinta del fabbisogno sanitario quale risulta dall'intesa espressa in Conferenza Stato-Regioni sul riparto delle risorse.</p>	
--	--	---	--

	<p>al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;</p> <p>2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;</p> <p>3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;</p> <p>4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;</p> <p>5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;</p> <p>6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;</p>	<p>Anticipazione Regione Siciliana del 97% al netto di entrate proprie e della partecipazione della Regione.</p> <p>Possibilità di incremento della percentuale alle Regioni adempienti.</p> <p>Il restante 3% è erogato a conclusione della verifica positiva del Tavolo di monitoraggio.</p> <p>Nelle more dell'Intesa sul riparto le anticipazioni sono commisurate al livello di finanziamento a quello previsto per l'anno 2006 e incrementato a decorrere dal 2008 sulla base del tasso di crescita del Pil nominale programmato.</p>	
--	--	---	--

		<p>7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;</p> <p>f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;</p> <p>g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA</p>	<p>Compensazioni degli importi connessi con la mobilità sanitaria interregionale nonché internazionale. Gli importi sono definiti dal Ministero della Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>Idoneità per le Regioni che sottoscrivono l'Accordo specifico con il piano di rientro dal deficit, di criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate.</p> <p>Confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Aifa per l'anno 2007 e seguenti.</p> <p>Le singole aziende farmaceutiche possono chiedere - entro il 30 gennaio 2007 - la sospensione del taglio del 5% ai listini di cui alla delibera Aifa di settembre a fronte dell'impegno di versare alle Regioni interessate la quota di extratetto a loro carico calcolata in base alle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA.</p> <p>La mancata corresponsione di una rata comporta, per i</p>	
--	--	--	--	--

	<p>e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006;</p> <p>h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;</p> <p>i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte</p>	<p>farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006.</p> <p>L'Aifa provvede in base a quanto sopra disposto a ridurre temporaneamente le quote di spettanza a farmacisti e grossisti per i farmaci sottratti al taglio dei listini.</p>	
--	--	---	--

		<p>conclusiva della lettera f), l'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);</p> <p>l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:</p> <p>1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;</p> <p>2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;</p>	<p><b>Accesso alla “quota premiale”</b> di cui all'art.1 comma 181 fin 2005 con riferimento alla spesa farmaceutica anche alle seguenti condizioni:</p> <p>In riferimento al superamento del tetto del 13% per la spesa farmaceutica convenzionata applicando, entro il 28 febbraio 2007, una quota fissa per confezione per un importo che copra integralmente il 40% a carico della Regione oppure con misure diverse la cui congruità verrà verificata dal tavolo di monitoraggio.</p> <p>In riferimento al superamento della soglia del 3% per la farmaceutica ospedaliera, la Regione dovrà presentare entro il 28 febbraio 2007, un Piano di contenimento la cui idoneità verrà verificata dal tavolo di monitoraggio.</p>	
--	--	--	--	--

	<p>m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;</p> <p>2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007.»;</p> <p>n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per</p>	<p>Linee guida per i percorsi diagnostico-terapeutici adeguate periodicamente con DM Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>Programma investimenti: l'importo ex art.20 legge n. 67/1988 è elevato a 20 miliardi di euro.</p> <p>Il maggior importo di 3 mld è così vincolato:  500 milioni per la riqualificazione dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico prioritariamente al Sud ed isole;  100 milioni per le strutture residenziali per le cure palliative;  100 milioni per l'adeguamento dei sistemi informativi;  100 milioni per le strutture di assistenza odontoiatrica.  Il riparto fra le Regioni avviene sulla base dei seguenti criteri e linee prioritarie:</p>	
--	--	--	--

		<p>100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:</p> <p>1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;</p> <p>2) superamento del divario Nord-Sud;</p> <p>3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;</p> <p>4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;</p> <p>5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;</p> <p>o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»;</p> <p>p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza</p>	<p>settore oncologico e malattie rare;</p> <p>superamento divario Nord-Sud;</p> <p>programmazione regionale aggiuntiva;</p> <p>messa a norma delle strutture pubbliche;</p> <p>premialità alle Regioni più tempestive nella ristrutturazione ed ammodernamento.</p> <p>Previsione di uno sconto del 2% sulle tariffe di tutte le prestazioni specialistiche rese dai privati accreditati e di uno sconto del 20% sugli importi previsti sulle prestazioni di diagnostica di laboratorio di cui al DM del 1996.</p> <p>Piani di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate.</p> <p><b>Ticket per i non esenti di 10 euro sulla ricetta relativa alle</b></p>	
--	--	--	--	--

		<p>specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;</p> <p>q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente:  «a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno»;</p> <p>r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;</p> <p>s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;</p> <p>t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non</p>	<p>prestazioni di specialistica ambulatoriale.</p> <p><b>Ticket</b> per i non esenti di età superiore ai 14 anni di 25 euro per le prestazioni erogate in pronto soccorso codificate come “codice bianco”.</p> <p>Restano salvi ticket più elevati introdotti dalle Regioni.</p> <p>Revisione dei LEA inserendo nell'assistenza ambulatoriale prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero e rivedendo le soglie di appropriatezza delle prestazioni per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno.</p> <p>Multa per il mancato ritiro dei risultati di visite o esami.</p> <p>Cessazione dal 1 gennaio 2008 degli accreditamenti transitori delle strutture private già convenzionate.</p> <p>Le Regioni adottano i provvedimenti finalizzati a garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private dal 1 gennaio 2010.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;</p> <p>u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;</p> <p>v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente</p>	<p>I nuovi accreditamenti dal 1 gennaio 2008 dovranno essere concessi solo sulla base di un provvedimento regionale di ricognizione. Per le Regioni con i piani di rientro la data è anticipata al 1 luglio 2007.</p> <p>Disposizioni sui dispositivi medici Il Ministero della salute avvalendosi della CUD e dell'ASSR individua tipologie di dispositivi per il cui acquisto la spesa supera il 50% della spesa complessiva dei dispositivi registrata per il SSN. Con Decreto del Ministero della salute di concerto con Ministero dell'Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sono stabiliti i prezzi dei dispositivi da assumere come base d'asta per le forniture del SSN.</p>	
--	--	--	--	--

	<p>lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l’offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute;</p> <p>z) la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle</p>	<p>Terapie off-label. Le terapie farmacologiche con modalità o indicazioni diverse da quelle autorizzate a carico del SSN sono consentite solo nell’ambito di sperimentazioni cliniche e sono vietate se si configurano come terapie diffuse quali alternative terapeutiche per pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento.</p> <p>Le Regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera.</p>	
--	--	---	--

		disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.		
797	<b>Finanziamento Servizio sanitario nazionale</b>	Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.	Integrazione finanziamento anno 2006 di 2000 milioni di euro. La Conferenza delle Regioni ha approvato la proposta di ripartizione nella seduta del 14 dicembre 2006 che è stata trasmessa ai ministeri interessati.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
798	<b>Finanziamento Servizio sanitario nazionale</b>	Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività».	Risorse di 8 milioni di euro per il 2007 per le spese di funzionamento del Siveas comprensive delle spese sostenute per l'attività di affiancamento delle Regioni con i Piani di rientro.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
799	<b>Finanziamento Servizio sanitario nazionale</b>	Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.	Armonizzazione del PSN 2006 al finanziamento complessivo del SSN con modalità proposte dal Ministero della Salute sentita la Conferenza Stato-Regioni.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
801	<b>Prezzo dei medicinali non</b>	Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile	Il prezzo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica è stabilito dai titolari della farmacia e chiaramente	Commento a cura D.G.

	<b>soggetti a prescrizione medica</b>	2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.	esposto al pubblico .	Sanità e Politiche Sociali
802	<b>Prezzo dei medicinali soggetti a prescrizione medica</b>	Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.	Il prezzo massimo di tali medicinali resta bloccato per tutto il 2007 al listino in vigore al 31 dicembre 2006.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
803	<b>Sconto sul prezzo dei medicinali</b>	Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.	Sconto minimo su tali farmaci per ospedali e strutture del SSN.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
804	<b>Prezzo dei medicinali soggetti a prescrizione medica</b>	Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.	Il prezzo dei medicinali di classe C per il 2007 deve essere pari al prezzo in vigore nel 2006 aggiornato alle variazioni ISTAT.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

805	<b>Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del Piano sanitario nazionale</b>	Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.	Fondo di cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
806	<b>Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del Piano sanitario nazionale</b>	L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di: a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro; b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro; c) malattie rare, per 30 milioni di euro; d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.	L'importo annuale del Fondo è di 65,5 milioni di euro di cui 60,5 per le Regioni a seguito di decreto Ministeriale del Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per il cofinanziamento di progetti su: Sperimentazione case della salute Salute della donna, delle gestanti, della partoriente e del neonato. Malattie rare Rete unità spinali unipolari	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
807	<b>Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del Piano sanitario nazionale</b>	L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.	Risorse con DM su proposta del Comitato LEA alle Regioni che hanno presentato progetti attuativi del PSN sulle materie di cui al comma precedente.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
808	<b>Screening oncologici nel sud</b>	808. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto-	Risorse per 20 milioni per il 2007 e 18 milioni per il 2008 e per il 2009 per la diffusione di screening oncologici nel	Commento a cura D.G.

	<i>e isole</i>	legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.	Sud ed isole.	Sanità e Politiche Sociali
809	<b>Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS</b>	A decorrere dal 2007 è autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta è convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV (AIDS). La Consulta può dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.	Finanziamento di 500.000 euro l'anno a decorrere dal 2007 per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
810	<b>Monitoraggio della spesa nel settore sanitario</b>	All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici prescritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa»; b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa»; c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica	Modifiche alla Tessera Sanitaria: il controllo sulle ricette viene esteso a prescrizioni riguardanti la protesica e l'integrativa.  A partire dal 1 luglio 2007 il Ministero dell'Economia assicura collegamento in rete con i medici del SSN per la trasmissione telematica dei dati delle ricette e delle certificazioni di malattia all'INPS. Con DPCM entro il 30 aprile 2007 su proposta Ministero dell'economia di concerto con Salute e Lavoro , previo parere del Garante privacy e della Conferenza Stato-Regioni, sono definite le regole sui dati e le modalità di trasmissione.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

		<p>amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.</p> <p>5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;</p> <p>d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;</p> <p>e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito»;</p> <p>f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono inserite le seguenti: «del comma 5-bis e»; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;</p>	<p>Con decreto Ministero dell'Economia di concerto con Ministero della Salute è definito il contributo ai medici del SSN per l'anno 2008 nei limiti di 10 milioni di euro.</p> <p>Si aggiungono i dispositivi di assistenza protesica ed integrativa.</p>	
--	--	--	---	--

		g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione».	Con DM Economia di concerto con il Ministero della Salute entro il 31 marzo 2007 sono definiti i dati e le modalità di trasmissione, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi da parte delle ASL alle strutture eroganti le prestazioni.	
811	<b>Truffe ai danni del servizio sanitario nazionale</b>	Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.	Il farmacista condannato per reato di truffa ai danni del SSN può decadere dall'esercizio della farmacia. Tale decadenza è comunque dichiarata se la sentenza accerta un danno superiore a 50.000 euro.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
812	<b>Truffe ai danni del servizio sanitario nazionale</b>	Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile	Se la truffa è commessa da altro sanitario è subito avviata la procedura di risoluzione del rapporto con il SSN, risoluzione di diritto per danno superiore a 50.000 euro.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
813	<b>Ricerca sanitaria</b>	Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura	Risorse per la ricerca sanitaria nel triennio: 10 milioni di euro per IZS per la sicurezza alimentare Tre importi di 3 milioni di euro per ✓ malattie rare ✓ Progetti utilizzazione cellule staminali ✓ Attività di tutela salute sui luoghi di lavoro	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

		delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.		
814	<b>Ricerca sanitaria</b>	Per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index. L'attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	Vincolo di una quota non inferiore al 5% per progetti di ricerca presentati da ricercatori sotto i quaranta anni valutati da un Comitato di esperti. DPCM attuativo di tali disposizioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
815	<b>Ricerca sanitaria</b>	L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.	Onere di 100.000 euro annui per il funzionamento del comitato.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
816	<b>Istituto superiore di sanità</b>	Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanità.	Finanziamento di 8 milioni di euro annui per il triennio all'Istituto Superiore di Sanità.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
817	<b>Lega Italiana per la lotta contro i</b>	Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione	Contributo straordinario di 2 milioni di euro annui per il triennio alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.	Commento a cura D.G.

	<b>tumori</b>	di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.		Sanità e Politiche Sociali
818	<b>Istituti di ricovero e cura</b>	La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale.	Incompatibilità con altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con qualsiasi attività professionale per i Direttori IRCCS.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
819	<b>Programma di farmacovigilanza attiva</b>	Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'AIFA.	Accordo su farmacovigilanza attiva tramite convenzioni AIFA Regioni per risorse pari a 25 milioni di euro.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
820	<b>Sprechi di medicinali</b>	Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.	Data di scadenza e numero di lotto sui medicinali devono essere stampati a corpo 8 e modalità di contrasto con il materiale di confezionamento per garantire la leggibilità.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
821	<b>Produzione di farmaci emoderivati</b>	All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole: «oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea».	Disposizioni sul plasma: I centri di lavorazione del plasma devono essere ubicati nei Paesi UE la cui normativa consente la lavorazione delle donazioni volontarie e non retribuite all'estero in regime di reciprocità.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
822	<b>Produzione di farmaci emoderivati</b>	All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto	La stipula delle convenzioni deve avvenire entro un anno dal DM Salute che individua centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche

		dal comma 5 del presente articolo».		Sociali
823	<b>Produzione farmaci emoderivati</b> <i>di</i>	All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «ed alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari».	Esportazione di emoderivati a condizione che risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
824	<b>Produzione farmaci emoderivati</b> <i>di</i>	L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, è sostituito dal seguente: «Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). – 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».	Il plasma e relativi intermedi raccolti in Paesi esteri devono rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea ed alle direttive europee.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
825	<b>Classificazione dispositivi medici</b>	All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), le parole: «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura»; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla	Disposizioni sui dispositivi medici  Entro il 30 aprile di ogni anno le aziende che producono o commercializzano dispositivi medici hanno l'obbligo di versare il 5% delle spese autocertificate .  Previste sanzioni per il mancato pagamento.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

		<p>Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore»;</p> <p>c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:  «e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».</p>	<p>Previste sanzioni per omissione di dati nella banca dati del Ministero della Salute.  Pagamento al Ministero della Salute di una tariffa per dispositivo.  I proventi sono utilizzati per la vigilanza e la manutenzione del repertorio generale.</p>	
--	--	--	--	--

826	<b>Farmacie</b>	Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, dall'articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	Lo sconto per le farmacie in zone disagiate è prorogato per il triennio. Decreto ministeriale del Ministero della Salute di concerto con Economia sentita la Conferenza Stato-Regioni stabilisce la misura della ulteriore riduzione	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
827	<b>Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti</b>	È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.	Realizzazione a Roma di un Istituto nazionale per la salute delle popolazioni migranti: 5 milioni di euro per il 2007 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

828	<i>doping</i>	Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.	Potenziamento attività antidoping e tutela della salute nelle attività sportive: ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui per il triennio.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
-----	---------------	---	--	---

**Varie:**

Articolo 1 Comma n.	Materia	Pagina
224	<i>Contributo per la rottamazione degli autoveicoli</i>	198
225	<i>Contributo per la rottamazione di un autoveicolo senza acquisto del nuovo</i>	199
236	<i>Rottamazione dei motoveicoli</i>	199
238	<i>Installazione di impianti a GPL o a metano su veicoli euro 0 o euro</i>	200
239	<i>Installazione di impianti a GPL o a metano su veicoli euro 0 o euro</i>	200
637	<i>Fabbisogno finanziario Università statali</i>	200
653	<i>Istituzione nuove facoltà - divieto</i>	200

Articolo 1 comma	Materia	Testo della legge	Commento	note
224	<i>Contributo per la rottamazione degli autoveicoli</i>	In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.	per incentivare la riduzione dei veicoli euro 0 ed euro 1 è previsto un contributo massimo di 80 € per la rottamazione. Chi effettua la rottamazione senza riacquistare può anche avere il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale del Comune di appartenenza per un anno. A fronte della sostituzione di autovetture ed autoveicoli euro 0 o euro 1 con autovetture nuove euro 4 o euro 5 è concesso un contributo di 800 € l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per due anni, l'esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli con cilindrata inferiore a 1300 cc. E' previsto un contributo di 2.000 € per gli autocarri. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni e alle Province autonome.	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali

225	<b>Contributo per la rottamazione di un autoveicolo senza acquisto del nuovo</b>	Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione del rimborso di cui al presente comma.	Idem	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
236	<b>Rottamazione dei motoveicoli</b>	A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.	In caso di acquisto di un motociclo euro 3 con contestuale sostituzione di un motociclo euro 0 è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo della rottamazione, al massimo di 80 € è a carico dello Stato.	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali

238	<b>Installazione di impianti a GPL o a metano su veicoli euro 0 o euro</b>	Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente: «59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.	Viene autorizzata la spesa per interventi finalizzati a incentivare l'installazione di impianti a GPL o a metano su veicoli euro 0 o euro 1; vengono concesse agevolazioni fiscali alle automobili con impianti a GPL o a metano.	Commento a cura della D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo
239		Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0», «euro 1», «euro 2», «euro 3» e «euro 4», di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione	Per le autovetture ed ai veicoli euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, restano invariate le tariffe dell'anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni già disposte dalle singole Regioni. Tale disposizione ha valore sia per i veicoli omologati dal costruttore, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione	Commento a cura D.G. Risorse finanziarie e strumentali
637	<b>Fabbisogno finanziario Università statali</b>	Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.	Il fabbisogno finanziario riferito alle Università statali non deve essere superiore al consuntivo dell'anno precedente incrementato del 3%.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali
653	<b>Istituzione nuove facoltà - divieto</b>	653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante	Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà o corsi di studio.	Commento a cura D.G. Sanità e Politiche Sociali

		accorpamento di sedi decentrate già esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.		
--	--	--	--	--

## ***Norme di interesse per la Direzione Generale Cultura Formazione Lavoro***

### **Partecipazioni pubbliche (commi 587 - 591)**

Entro il 30 aprile di ciascun anno le **amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali** sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

**Tali disposizioni costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.**

### **Interventi in materia di istruzione (commi 601 - 654)**

A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, il «**Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato**» ed il «**Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**».

Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi e l'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici;

b) **l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;**

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'«**Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica**» articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;

c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

**f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali.**

**L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione dei predetti organi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.**

**L'istruzione, impartita per almeno dieci anni, è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età.**

**L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.** Resta fermo il **regime di gratuità** ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai *curricula* relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione.

Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti *curricula*, **possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il**

**successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.** Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

Fino alla messa a regime di quanto descritto dal paragrafo precedente, **proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale** di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, **confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi.** Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. **Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle Regioni** sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa **intesa con la Conferenza unificata.**

Per l'attivazione dei **piani di edilizia scolastica** di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.

Per le finalità di cui al precedente periodo, **lo Stato, la Regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della legge sopra citata, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi.** Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

La **gratuità parziale dei libri di testo** di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (**IFTS**), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, **previa intesa in sede di Conferenza unificata.**

Ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna Regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente paragrafo, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata.

In favore della «**Fondazione Collegio europeo**» di Parma è autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento.

#### **Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza (comma 720)**

Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, **le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.** Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, **le società in discorso, vincolate ad un oggetto sociale esclusivo, cessano entro ventiquattro mesi le attività non consentite (il decreto legge n. 223/2006 ne prevedeva dodici). Tale termine è fissato nel 4 luglio 2008.**

#### **Costi delle Regioni (commi 721 -723)**

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative. **Le disposizioni in discorso costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.**

I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente.

Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente

della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i predetti compensi possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni, non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi sopra enunciati la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.**

#### **Aiuti di Stato (commi 903 e 1223)**

Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto stesso.

### **Finanziamenti per istituzioni, attività ed eventi culturali (commi 1135 - 1151)**

A valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, anche per il 2007 è previsto un finanziamento destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

**Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie.** Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.

Per tali finalità, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

**Al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, di cui al D.Lgs. n. 28/2004 ("Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"),** è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è destinato ad interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti,** ai sensi della legge 16 ottobre 2003, n. 291 (Tabella A, n. 86), da destinare, anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con **interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici,** è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra, ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile nell'ambito della stessa Regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a

comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare».

Si prevede l'istituzione, a Ferrara, del **“Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah”**, quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia.

Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche, nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse.

È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore **delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale**, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”) e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.

Per le finalità di cui alla legge 14 aprile 2004, n.98 (**“Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia”**) è disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

I criteri di ripartizione della quota **del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche** sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese.

Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, si prevede che a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche siano concessi contributi in relazione a lungometraggi o cortometraggi riconosciuti di interesse culturale.

Si prevede, infine, che siano annualmente corrisposti contributi alle imprese di produzione, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale.

#### **Misure a sostegno dell'occupazione (commi 1156 e 1159)**

A carico del Fondo per l'occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire con decreto in via definitiva:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, **sentite la Conferenza unificata** e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei

comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito **Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione.** Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sentita la Conferenza unificata**, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i Comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa **intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) limitatamente all'anno 2007, i Comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità.

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

### **Patto di solidarietà tra generazioni (commi 1160 e 1161)**

Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sentite la Conferenza unificata** e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti dei predetti accordi, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione, nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

#### **Lavoro dei disabili (comma 1162)**

Per il finanziamento del **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili**, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei disabili, è autorizzata la spesa di euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.

#### **Formazione professionale (comma 1163)**

Per il finanziamento delle attività di formazione professionale è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

#### **Servizi per l'impiego (comma 1165)**

Al fine di potenziare lo sviluppo dei Servizi per l'impiego, assicurando l'esercizio delle **funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le Province, le Province autonome, i Comuni e le Comunità montane sancito in sede di Conferenza unificata**, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione.

#### **Documento unico di regolarità contributiva (comma 1175)**

A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### **Rapporto di lavoro: comunicazioni dei datori di lavoro ai Servizi competenti (commi 1180 e seguenti)**

Il provvedimento in argomento ha modificato ed è integrato la normativa previgente in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro ai competenti Servizi per l'impiego.

#### **Apprendistato (comma 1188)**

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, per le **attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età**, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

#### **Ammortizzatori sociali (comma 1190)**

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.

#### **Liste di mobilità (comma 1211)**

Il termine originariamente previsto in ordine alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 37 milioni di euro per il 2007 a carico del Fondo per l'occupazione.